SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

n. 121

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 15 al 21 luglio 2004)

INDICE

BATTAFARANO: sul comportamento di un dentista nei confronti di un paziente sieropositivo (4-05688) (risp. CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute)* *Pag.* 6867

BATTISTI: sul direttore generale dello IACP della provincia di Roma (4-06971) (risp. LA LOGGIA, *ministro per gli affari regionali)* 6868

BEVILACQUA: sul distacco di un autista presso la procura della Repubblica di Catanzaro (4-05674) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia)* 6869

CARUSO Luigi: sull'istituzione del tribunale di Giugliano (4-04039) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia)* 6870

sulla riduzione del numero delle «auto blu» (4-04959) (risp. BALOCCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 6873

CRINÒ: sul concorso per uditore giudiziario bandito nel 2004 (4-06395) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia)* 6875

DALLA CHIESA ed altri: sull'assegnazione degli incarichi presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (4-05837) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia)* 6878

DANIELI Paolo: sulla vicenda di Amos Spiazzi (4-05731) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia)* 6879

DE PETRIS: sul suicidio di alcuni detenuti nel carcere di Rebibbia (4-04847) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia)* *Pag.* 6881

sull'utilizzo di prodotti chimici dannosi per le api (4-06310) (risp. CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute)* 6889

sulla campagna di promozione delle carni avicole (4-06888) (risp. ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali)* 6892

FABRIS: sulla presenza di micotossine negli alimenti (4-06290) (risp. CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute)* 6895

sulla presenza di micotossine negli alimenti (4-06325) (risp. CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute)* 6896

FLORINO: sulla vicenda del giornalista Domenico Longo (4-01726) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia)* 6899

sulla vicenda del signor Giuseppe De Gregorio (4-04510) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia)* 6902

sul processo per l'uccisione del giovane Davide Sannino (4-05997) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia)* 6904

GAGLIONE: sull'ufficio del giudice di pace di Taranto (4-04161) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia)* 6906

TIPOGRAFIA DEL SENATO (350)

GIRFATTI: sulla situazione del tribunale di Torre Annunziata (4-06318) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia)* *Pag.* 6908

GRECO: sul suicidio del maresciallo dei carabinieri Antonio Lombardo (4-05676) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia)* 6914

GUERZONI: sul tribunale di Modena (4-05529) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia)* 6917

sull'ufficio NEP di Carpi (4-06639) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia)* 6919

LONGHI: sull'incontro tra dirigenti della Croce Rossa di Genova e la ditta Top System (4-01535) (risp. CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute)* 6921

sull'indagine avviata nei confronti di alcuni medici dell'ospedale San Martino di Genova (4-04843) (risp. CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute)* 6922

sul concorso per primario di chirurgia plastica presso l'ospedale San Martino di Genova (4-05040) (risp. CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute)* 6925

sulle complicazioni di un intervento di rinosettoplastica compiuto presso l'ospedale San Martino di Genova (4-06021) (risp. CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute)* 6927

sul trasferimento di un dipendente dell'ospedale San Martino di Genova (4-06478) (risp. CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute)* 6929

MALABARBA: sulla presentazione di un libro sulla strage di Bologna (4-05559) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia)* 6930

MALABARBA, MARTONE: sulle indagini sulla Rete Sud Ribelle (4-03460) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia)* 6932

MARINO ed altri: sul conferimento di un incarico ad un dirigente del comune di Arezzo in pensione (4-05357) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno)* *Pag.* 6933

MODICA: sulla presenza di errori materiali nella pubblicazione del decreto legislativo n. 5 del 2003 (4-06629) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia)* 6936

MONTALBANO: sull'invio in missione di poliziotti penitenziari (4-05877) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia)* 6938

PERUZZOTTI ed altri: sulle indagini sul movimento No global (4-03536) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia)* 6942

PIATTI: sui danni provocati dal maltempo in provincia di Lodi (4-06632) (risp. ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali)* 6943

RONCONI: sul procedimento giudiziario relativo alla Ricci Mobili (4-02713) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia)* 6944

RUVOLO: sull'invio in missione di poliziotti penitenziari (4-05927) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia)* 6939

SODANO Tommaso: sulla bonifica di un'area di proprietà delle Ferrovie dello Stato nel quartiere Gianturco di Napoli (4-05604) (risp. SOSPIRI, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti)* 6946

SPECCHIA: sulla situazione di emergenza delle carceri pugliesi (4-05505) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia)* 6948

TUNIS: sulle prove del concorso notarile bandito nel 2000 (4-00518) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia)* 6949

BATTAFARANO. – *Al Ministro della salute*. – Premesso che:

il sig. X, sieropositivo, per un improvviso dolore ad un molare, non potendo rivolgersi al suo dentista abituale perché fuori sede, si è rivolto ad uno studio medico con sede a Parabiago (Milano);

venuto a conoscenza della condizione di sieropositività, il dentista ha sollevato una serie di difficoltà fino ad evitare di effettuare l'intervento necessario a lenire il dolore,

si chiede di sapere:

al di là del molto discutibile comportamento del dentista in oggetto, se ogni professionista non sia tenuto a curare i pazienti indipendentemente da fattori legati alle condizioni sanitarie dei singoli soggetti;

se i diritti di un paziente sieropositivo non siano gli stessi di tutti gli altri pazienti che necessitano di assistenza sanitaria;

se non sia doveroso prevedere una regolamentazione circa i doveri dei medici nei confronti di soggetti sieropositivi o, comunque, in condizioni di difficoltà.

(4-05688)

(2 dicembre 2003)

Risposta. – La fattispecie delineata nell'interrogazione parlamentare in esame non sembra richiedere un'apposita regolamentazione, in quanto il comportamento del professionista è valutabile nell'ambito delle ipotesi previste dal codice deontologico.

Questa valutazione, nel caso sia accertato un comportamento deontologicamente scorretto, ai fini dell'attivazione dell'azione disciplinare, richiede che l'episodio sia portato a conoscenza dell'Ordine professionale territorialmente competente per i preliminari adempimenti istruttori.

In merito al caso segnalato dall'interrogante, l'Assessorato alla sanità della Regione Lombardia, per il tramite della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Milano, ha inteso precisare che è dovere deontologico professionale trattare qualsiasi situazione sanitaria con sollecitudine e professionalità e che la condizione di sieropositività non può in alcun modo essere motivo di mancato intervento sanitario, evidenziato che «lo stato di dolore in odontostomatologia non prevede quasi mai un intervento immediato, ma viene spesso trattato con terapie antibiotiche ed antidolorifici».

L'Assessorato ribadisce la doverosità di assistenza nei confronti di qualsiasi bisogno sanitario, evitando quindi la scelta del paziente in base

ai criteri di opportunità e convenienza, precisando, peraltro, di non avere alcun altro riscontro per ulteriormente indagare.

Il Sottosegretario di Stato per la salute
CURSI

(12 luglio 2004)

BATTISTI. – *Ai Ministri per gli affari regionali, della giustizia e dell'interno*. – Premesso:

che il commissario straordinario dello IACP della provincia di Roma, avvocato professor Pietro Magno, con delibera commissariale n. 217 del 10 novembre 2003, ha deliberato l'immediata revoca dall'incarico del Direttore Generale IACP della provincia di Roma, dottor Maurizio Mancianti;

che detta delibera nasce dall'esigenza di sanzionare il comportamento del Direttore generale Mancianti, ritenuto lesivo dell'attività dell'Ente tanto da aggravare ulteriormente il già abituale stato di degrado dell'Ente stesso;

che tale comportamento lesivo è stato ravvisato nell'eccessivo ricorso a consulenze esterne, nell'usuale ricorso a tecnici esterni per le attività attinenti all'edilizia, nell'omissione degli adempimenti prescritti dall'articolo 1, comma 127, della legge n. 662/96 e dall'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo n.165/01 (pubblicazione degli elenchi dei collaboratori e consulenti esterni con specificazione delle ragioni degli incarichi e dei compensi erogati nonché trasmissione semestrale degli elenchi stessi al Dipartimento della funzione pubblica) e nella costante violazione del divieto di conferimento di nuovi incarichi esterni sancito dal successivo comma 15 dello stesso articolo 53;

che, durante il suo mandato, il Direttore generale Mancianti ha spesso conferito rilevanti incarichi alla società M.C. Consulting, socia costituente della SIOA di cui lo stesso Mancianti è responsabile delle strategie di sviluppo;

che sulla vicenda è in corso un'indagine condotta dalla Guardia di Finanza (Nucleo Provinciale Polizia Tributaria Roma) per conto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma (procedimento penale n. 03/30532 – Sez. 659/03;

che sembra veritiera l'ipotesi di una riconferma del Mancianti alla Direzione generale dell'Ente,

si chiede di sapere se, tenendo conto dell'importante volume del bilancio dell'Ente, e della specificità nonché della delicatezza della sua funzione sociale, non si ravvisi la necessità di procedere ad una nomina diversa da quella del Direttore generale dimissionato o di sospenderne la nomina fino alla conclusione delle indagini.

(4-06971)

(29 giugno 2004)

Risposta. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto e sulla base degli elementi pervenuti dall'Ufficio territoriale del Governo di Roma si rappresenta quanto segue.

La legge della Regione Lazio n. 30 del 3 settembre 2002, recante la trasformazione degli IACP in aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), ha conferito, con l'articolo 11, il potere di nomina del Direttore generale al Consiglio di amministrazione, stabilendo che lo stesso sia scelto tra i dirigenti dell'azienda stessa o di altri enti pubblici e privati, di età non superiore ai sessantacinque anni ed in possesso del diploma di laurea.

La suddetta nomina, pertanto, sarà effettuata tenendo conto sia dell'importante ruolo che la figura del Direttore generale ricopre all'interno dell'azienda sia di tutte quelle condizioni previste dalla legge regionale nonchè di quelle richiamate nell'interrogazione.

Si precisa, inoltre, che l'IACP è posto sotto la vigilanza della regione Lazio e che, pertanto, ad essa competono i poteri di intervento ed indirizzo sollevati.

Il Ministro per gli affari regionali
La Loggia

(16 luglio 2004)

BEVILACQUA. – *Al Ministro della giustizia*. – Premesso:

che presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro molti magistrati sono sottoposti a misure di protezione a tutela della loro incolumità personale;

che a tal fine risultano loro assegnate autovetture blindate alla cui guida sono destinati autisti in ruolo al Ministero della giustizia e in servizio presso l'Ufficio della Procura di Catanzaro;

che, sebbene l'organico degli autisti della Procura della Repubblica di Catanzaro sia al completo, è stato effettuato e mantenuto da molti anni un distacco di un autista proveniente dalla procura della Repubblica di Cosenza il quale gode, a spese della Stato, dell'indennità di missione,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda accertare i motivi di tale distacco, compiuto in assenza dei presupposti di fatto e di diritto richiesti, ponendo fine ad uno spreco di risorse economiche e procedendo al recupero delle somme indebitamente riscosse e al risarcimento dei danni erariali causati.

(4-05674)

(26 novembre 2003)

Risposta. – Il dottor Mario Spagnuolo, Procuratore aggiunto della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Catanzaro, è da tempo sotto protezione, sia per i trascorsi impegni in indagini di criminalità, anche organizzata, svolti nel precedente ruolo di sostituto presso la

Procura di Cosenza, sia per gli attuali incarichi in materia di criminalità ordinaria, comprendenti anche i procedimenti di cui all'articolo 11 del codice di procedura penale e quelli per fatti di terrorismo.

Detto magistrato usufruisce di auto blindata, di scorta e di vigilanza generica radiocollegata.

Poichè il dottor Spagnuolo risiede a Cosenza, regolarmente autorizzato con provvedimento del Procuratore della Repubblica di Catanzaro in data 20 novembre 2000, e si reca giornalmente in ufficio, risultava troppo oneroso per l'Amministrazione impiegare un autista della Procura di Catanzaro, che avrebbe dovuto effettuare quotidianamente un doppio viaggio Catanzaro-Cosenza e viceversa, con gravi ripercussioni economiche per spese di straordinario, di carburante e di usura dell'auto.

Con l'intento di dimezzare le spese si è ricorsi all'applicazione del signor Luigi Andropoli, autista in servizio a Cosenza, che non gode del trattamento di missione al quale ha rinunciato espressamente.

Pertanto, l'Amministrazione ha tratto un risparmio sulle spese dalla predetta applicazione.

Ad ogni buon fine, si comunicano le dotazioni dei due uffici menzionati nell'atto di sindacato ispettivo.

La dotazione organica della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro prevede complessivamente 103 unità, di cui sono presenti 96. Prestano, inoltre, servizio, non conteggiate nell'organico:

5 unità di personale a tempo determinato, ai sensi della legge n. 242 del 2000 (ex LSU);

una unità di personale comandata da altra amministrazione;

Pertanto le presenze effettive salgono a 102.

La dotazione organica della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza prevede complessivamente 60 unità, di cui sono presenti 58. Prestano, inoltre servizio, non conteggiate nell'organico:

una unità di personale a tempo determinato, ai sensi della legge n. 242 del 2000 (ex LSU);

una unità di personale comandata da altra amministrazione.

Pertanto le presenze effettive salgono a 60.

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

(16 luglio 2004)

CARUSO Luigi. – *Al Ministro della giustizia*. – Premesso che è stato recentemente istituito il Tribunale presso la città di Giugliano (Napoli) e che in seguito a tale determinazione furono avviati gli incontri per reperire il terreno e costruire la relativa sede del predetto Palazzo di Giustizia, che a tutt'oggi è ancora da realizzare;

considerato come, nell'attesa della costruzione del citato Palazzo di Giustizia, il Ministero decideva di effettuare le nomine del Presidente e del Procuratore Capo;

rilevato come, non essendo ancora operativa la struttura perché non costruita, i due alti Magistrati decidevano di rinunciare all'incarico loro affidato,

si chiede di conoscere:

quali siano i tempi della realizzazione del citato Tribunale e della sua operatività, anche al fine di evitare che questa istituzione possa essere resa vana dalla reale mancanza del Palazzo di Giustizia nella città di Giugliano:

se risulti vera l'esistenza di manovre poco chiare tendenti a sottrarre a questa città campana l'istituzione dell'Ufficio Giudiziario.

(4-04039)

(5 marzo 2003)

Risposta. – La legge n. 155 del 1999, istitutiva dei Tribunali metropolitani, aveva previsto uno stanziamento per costruire le nuove sedi giudiziarie sul capitolo destinato ad interventi su edifici giudiziari di proprietà del demanio.

Il Comune di Giugliano, cui compete secondo la normativa vigente l'onere di mettere a disposizione la sede degli uffici giudiziari, per lungo tempo ha proposto a questo Ministero diverse soluzioni. Tutte si dimostravano non idonee e comunque nessuna di queste era in grado di utilizzare lo stanziamento che era stato previsto.

Infine, nel corso del 2002, il Comune si è orientato per la costruzione di un nuovo immobile utilizzando lo strumento del *project financing*, previsto dall'articolo 37-*bis* della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni, prevedendo un finanziamento ripartito per il 50 per cento con l'intervento del capitale privato e per la restante parte con un mutuo per l'edilizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 119 del 1981.

È stato individuato il promotore finanziario, che ha elaborato la proposta, e, nel febbraio 2003, il Comune ha trasmesso il progetto preliminare dell'edificio. Il costo stimato dell'opera è di 38.706.605 euro.

Il progetto prevede anche la realizzazione di una struttura da utilizzare come sede temporanea degli uffici.

La competente Direzione generale ha esaminato e valutato positivamente, anche dal punto di vista tecnico e funzionale, la proposta presentata dal predetto Comune. Tuttavia non è stato possibile per l'anno 2003 finanziare l'opera perché quando è pervenuta la richiesta del Comune di Giugliano, con la quantificazione esatta della spesa a carico di questa Amministrazione, le risorse finanziarie disponibili per interventi di edilizia giudiziaria, ai sensi del citato articolo 19, erano pressochè esaurite e comunque già inserite all'interno della programmazione della spesa in favore di altri Comuni.

Nel frattempo si è costituita la Dike Aedifica spa e, nella riunione del Comitato generale di coordinamento e programmazione tenutasi il 1º ottobre 2003, sono state indicate le priorità in materia di edilizia giudiziaria.

Nell'elenco degli interventi proposti per l'inserimento nel programma di Dike Aedifica spa figura anche il Tribunale di Giugliano.

Il nuovo Tribunale è stato istituito dal decreto legislativo n. 491 del 1999, in attuazione della legge n. 155 del 1999, e, nonostante l'ampio arco di tempo trascorso, non è stato possibile finora dare attuazione al dettato normativo.

Allo stato attuale sono a disposizione due strumenti, il primo tecnico-progettuale, il secondo economico-finanziario, che permettono di superare una grave situazione di stallo e di dare finalmente attuazione alla normativa, che era ispirata alla necessità di decongestionare i Tribunali delle grandi aree metropolitane, nello specifico, per quanto riguarda Napoli, il Tribunale di Giugliano.

La proposta prevede che, in accordo con il Comune di Giugliano, la Dike spa definisca la procedura per avvalersi dell'elaborato progettuale e dell'attività preliminare già svolta dal Comune.

La sinergia tra i due strumenti, *project finacing*, *ex* articolo 37-*bis* della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni, e la Dike spa, consentirebbe di accelerare al massimo la realizzazione dell'edificio, superando gli ostacoli di natura finanziaria legati alla necessità di coprire il 50 per cento del costo dell'opera con capitale pubblico.

In attesa di un rifinanziamento o del reperimento di nuove risorse da destinare all'edilizia giudiziaria, in data 11 aprile 2003, è stato invitato il Comune di Giugliano ad avviare le attività preliminari per la procedura del *project financing*.

Per quanto riguarda l'organizzazione dei Tribunali di nuova istituzione e la revisione dei circondari di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino, a norma dell'articolo 1 della legge 5 maggio 1999, n. 155, il nuovo presidio giudiziario risulta già formalmente istituito.

Con decreto ministeriale 7 aprile 2000, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2000, si è provveduto a determinare le piante organiche del personale di magistratura addetto ai tribunali di nuova istituzione (Tivoli e Giugliano in Campania) mediante contestuale e corrispondente riduzione delle piante organiche degli uffici di primo grado di Napoli e Roma, nonché a realizzare variazioni compensative tra gli altri uffici interessati nel rispettivo nuovo assetto territoriale, ai sensi del decreto legislativo n. 491 del 1999.

Per quanto attiene specificamente agli uffici di nuova istituzione si è inoltre reso necessario procrastinare all'atto della emanazione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo n, 491 del 1999 («Con decreto del Ministro della giustizia è fissata la data di inizio del funzionamento dei Tribunali di Tivoli e di Giugliano in Campania e delle Procure della Repubblica presso i medesimi tribunali») la concreta efficacia delle deterrninazioni assunte in tema di organici, al fine di non incidere sulle risorse disponibili presso gli uffici giudiziari

di primo grado di Roma e Napoli con effetto immediato e non corrispondente a concrete esigenze operative.

In sostanza, la pianta organica del personale di magistratura fissata per gli uffici di nuova istituzione è stata congelata sino alla fissazione della data di inizio del funzionamento degli stessi, e ciò per non creare situazioni soprannumerarie (che per il personale in questione sono soggette a precisi limiti temporali) presso gli uffici giudiziari di Napoli e Roma, ove sono state apportate le necessarie riduzioni di organico.

Per il Tribunale di Giugliano non è stata adottata alcuna determinazione e, pertanto, la relativa pianta organica (e le corrispondenti riduzioni operate presso gli uffici di primo grado di Napoli) risulta ancora inefficace.

Il decreto determinativo della relativa data di inizio di funzionamento verrà tempestivamente emanato all'esito della definizione delle attività propedeutiche all'apertura della nuova sede giudiziaria.

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

(16 luglio 2004)

CARUSO Luigi. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno*. – Premesso che:

la Corte dei Conti ha rivelato che non ci sono stati «effetti concreti nella riduzione del parco-auto di servizio delle Pubbliche Amministrazioni»;

per auto di servizio, meglio conosciute come «auto blu», destinate a compiti di rappresentanza o di semplice spostamento, si intendono tutte quelle vetture dello Stato che effettuano i trasferimenti tra la sede di impiego del dirigente pubblico e i luoghi di lavoro;

attualmente il valore dell'intero «parco delle auto blu» è stimato in circa due miliardi di euro di beni iscritti nei pubblici registri;

il decreto di razionalizzazione del sistema finanziario del dicembre 1996 prevedeva la drastica riduzione delle «auto blu»;

dopo più di sei anni nemmeno una delle «auto blu» sarebbe stata tolta, anzi l'intero parco macchine sarebbe stato rinnovato;

il costo del mantenimento delle auto blu è stimato in circa cento milioni di euro, senza contare gli stipendi dovuti agli autisti e le spese varie, che ricadono per intero a carico della collettività;

pur non volendo mettere in discussione l'indispensabile uso delle auto di servizio per le funzioni ufficiali e di pubblica utilità da parte degli alti dirigenti dello Stato, l'interrogante desidera evidenziare la gravità di un abuso sempre più diffuso: cioè che una moltitudine di semplici funzionari, a cui non compete nella maniera più assoluta il servizio delle «auto blu», utilizzino un lusso non previsto da alcuna legge o regolamento;

la normativa vigente, infatti, vieta tassativamente anche ai funzionari del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della

difesa civile di farsi venire a prendere sotto casa da auto dello Stato per andare in ufficio e ritornarvi, anche più volte al giorno;

invece, per la cattiva abitudine trasmessa dalle passate legislature, è prassi quotidiana che tutte le mattine, tra le sette e le nove, numerosissime auto targate VF, tra cui molte di grossa cilindrata, persistano in tale prassi;

a conferma di tali pessime abitudini numerose «auto blu» o rosse, escono, quindi abusivamente, dalle varie autorimesse del Dipartimento dei Vigili del fuoco e dal complesso delle Scuole centrali antincendi di Capannelle con alla guida Vigili volontari ausiliari che prestano servizio come militari di leva;

tale personale, anzichè partecipare agli addestramenti ginnici e professionali e al soccorso tecnico urgente, è costretto a servire la Patria nel diminutivo più umiliante e nelle mansioni di *taxi driver,* a disposizione *full time* di semplici funzionari e per servizi che dissentono assolutamente dai compiti istituzionali (accompagnamenti al ristorante, supporto ai familiari, commissioni bancarie o postali, ritiro di effetti personali presso negozi e quant'altro);

a giudizio dell'interrogante tale mansione è configurabile come un vero e proprio sfruttamento delle forze organiche ed operative che il Dipartimento dei Vigili del fuoco evidentemente non è in grado di valorizzare,

si chiede di sapere:

a quale titolo i funzionari del Dipartimento dei Vigili del fuoco che utilizzano le auto di servizio fruiscano di questi benefici;

quali provvedimenti intenda adottare il Presidente del Consiglio dei ministri per verificare ed accertare che simili abusi non siano in realtà un malcostume diffuso anche a livello nazionale e se vi siano responsabilità oggettive del Dipartimento dei Vigili del fuoco in merito agli abusi e ai disservizi citati, che gettano ombre sul prestigio del Corpo;

quali iniziative intendano intraprendere il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'interno per ridurre il grave sperpero di denaro pubblico derivante dall'abuso delle auto di servizio, meglio conosciute come «auto blu» o «rosse», in dotazione al Dipartimento dei Vigili del fuoco;

quali iniziative intendano intraprendere il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno per definire con priorità d'urgenza i compiti del personale Vigile volontario ausiliario di leva, sfruttato con le mansioni di autista per servizi e compiti assolutamente non d'istituto.

(4-04959)

(15 luglio 2003)

RISPOSTA. – L'utilizzo delle autovetture di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è strettamente connesso alle esigenze di mobilità dei funzionari del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, al fine di assicurare i servizi di emergenza e di protezione civile nonchè di difesa civile, anche fuori dall'orario d'ufficio.

In tale ambito vanno ricompresi gli spostamenti per ragioni di servizio tra le diverse sedi del Ministero dell'interno, le scuole centrali antincendi (situate a Capannelle), l'Istituto superiore antincendi (che ha sede a Ostiense) e le strutture di Castelnuovo di Porto e Montelibretti.

Va, al riguardo, sottolineato che quando i percorsi presentano aspetti comuni di viabilità, per ridurre ulteriormente le spese di gestione, con medesima vettura vengono trasportati anche più funzionari.

Dal momento che le autovetture di servizio in dotazione al Ministero dell'interno sono utilizzate esclusivamente per finalità primarie dell'Amministrazione non è stato possibile praticare l'affidamento a terzi dei servizi automobilistici, peraltro difficilmente conciliabile con oggettive esigenze e di riservatezza e sicurezza.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
BALOCCHI

(7 luglio 2004)

CRINÒ. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che con decreto ministeriale del 28 febbraio 2004 il Ministero della giustizia ha indetto il concorso per esami a 380 posti di uditore giudiziario;

che questo importante concorso prevede tre prove selettive: una prima consistente in una serie di *quiz* a risposta multipla, una seconda prova scritta che si articola su due temi ed una terza prova orale;

che il mancato superamento di una prova non consente l'accesso alla successiva e che la prova preliminare a *quiz* è stata introdotta negli ultimi anni per ridurre il numero di candidati che possono accedere alla prova scritta;

tenuto conto:

che negli ultimi concorsi accedevano alla prova scritta circa 1800 persone;

che, con il concorso indetto il 28 febbraio 2004, il Ministero della giustizia ha inteso riconoscere l'esonero dalla prova preliminare a coloro i quali alla data del bando siano in possesso del titolo di specializzazione conseguito presso le scuole per le professioni legali (SSPL);

che questa scelta si dimostra perlomeno discutibile, laddove riconosce un'agevolazione a chi è in possesso di un titolo che è funzionale – tra l'altro – al conseguimento dell'abilitazione alla professione forense, poiché queste scuole attribuiscono il diritto a non svolgere uno dei due anni di pratica forense, senza consentire analoga agevolazione a chi l'abilitazione alla professione di avvocato ha già ottenuto;

che, così agendo, l'abilitato alla professione di avvocato viene considerato dallo Stato presuntivamente meno preparato rispetto a chi studia per diventare avvocato;

che il bando consente l'esonero dalla prova preliminare agli specializzandi, ossia a coloro che, frequentando le scuole di specializzazione alla

data del bando, non sono ancora in possesso del titolo di specializzazione; che questa esenzione, ancora più discutibile della precedente, pare difficilmente armonizzabile con il Testo unico sugli impiegati civili dello Stato ed in particolare con l'art. 2 del Testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, secondo cui tutti i requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di partecipazione;

considerato:

che il Consiglio di Stato ha ritenuto nel suo parere che, in ipotesi straordinarie, si possa derogare a tale principio;

che non è chiaro quali siano le situazioni particolari che giustificano una tale deroga,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano i motivi per i quali non si è assimilata alla posizione degli specializzati quella di coloro che sono in possesso di titoli equipollenti o addirittura superiori, alla luce anche del recente disegno di legge governativo di riforma dell'ordinamento giudiziario in discussione alla Camera, che prevede l'opportunità di tale assimilazione;

perché si sia proceduto all'estensione dell'esenzione dalla prova preliminare per gli specializzandi;

come si possa armonizzare tale estensione dell'esenzione con la finalità da anni perseguita dal Ministero della giustizia di consentire l'accesso alle prove scritte ad un numero contingentato di candidati;

se il Ministero della giustizia abbia intenzione di agire in autotutela per riformare il bando di concorso nelle parti in cui appare più iniquo, non prendendo in considerazione posizioni altrettanto degne di tutela al pari del titolo conseguito presso le scuole di specializzazione.

(4-06395)

(17 marzo 2004)

Risposta. – L'accesso in magistratura è attualmente regolato da un complesso normativo assai articolato.

L'articolo 22 della legge n. 48/2001 prevede una disciplina transitoria, applicata al bando indetto con decreto ministeriale 28 febbraio 2004, oggetto della presente interrogazione, secondo la quale, «qualora non sia possibile completare tempestivamente l'organizzazione necessaria per la correzione degli elaborati scritti secondo la disciplina prevista dall'articolo 125-*quinquies* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il Ministro della giustizia può, sentito il Consiglio superiore della magistratura, differire, con proprio decreto motivato, l'applicazione della disciplina medesima ai concorsi successivi a quelli previsti dal comma 1 dell'articolo 18». In tal caso, i concorsi di cui al citato articolo 18 sono obbligatoriamente preceduti dalla prova preliminare prevista dall'articolo 123-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della legge n. 48/2001, e si svolgono secondo le modalità previste

al capo III della suddetta legge e con l'applicazione degli (ora abrogati) articoli 123-*quater* e 123-*quinques* del regio decreto 30 gennaio 1941, 12.

Peraltro, l'esonero contenuto nel bando di concorso in oggetto ricalca quanto previsto dall'(abrogato, ma qui applicabile) articolo 123-*bis* dell'ordinamento giudiziario, il quale, al comma quinto, lo prevedeva in relazione a tutta una serie di categorie, oggi esattamente riprodotte dal decreto ministeriale 28 febbraio 2004, quali:

a) magistrati militari, amministrativi e contabili;

b) procuratori e avvocati dello Stato;

c) coloro che hanno conseguito l'idoneità in uno degli ultimi tre concorsi espletati in precedenza;

d) coloro che hanno conseguito il diploma di specializzazione per le professioni legali, benchè iscritti al corso di laurea di giurisprudenza prima dell'anno accademico 1998/1999.

In realtà, il bando indetto con decreto ministeriale 28 febbraio 2004 prevede, in aggiunta a quanto è sempre stato finora previsto, che l'esonero dall'espletamento della prova preliminare si estenda anche a coloro che siano in procinto di conseguire tale diploma o di acquisire una delle qualità di cui alle predette lettere *a), b),* e *c),* purchè ne facciano espressa domanda e forniscano la prova di conseguimento del diploma o tali qualità entro e non oltre il 2 ottobre 2004.

In presenza del suesposto quadro normativo di riferimento, il bando di concorso di cui trattasi non avrebbe potuto restringere od ampliare le categorie per le quali è previsto l'esonero dalla prova preliminare, poiché, altrimenti, sarebbe stato viziato da illegittimità, in quanto l'eventuale esonero per gli avvocati che hanno superato l'esame di abilitazione alla professione legale dopo aver svolto il biennio di pratica forense presso studi legali potrebbe essere previsto solo ed esclusivamente in sede normativa.

Tanto chiarito, si ribadisce che la disciplina alla base del concorso di cui trattasi è espressamente qualificata come transitoria. Il quadro normativo cui dovrà farsi riferimento, non appena si andrà a regime, prevede per gli avvocati l'ammissione all'ufficio di magistrato di tribunale a seguito di concorso per esami (capo IV, legge 13 febbraio 2001, n. 48). Infatti l'articolo 14 della legge suddetta stabilisce che possono conseguire la nomina a magistrato di tribunale, a seguito di concorso che non prevede lo svolgimento di prove preliminari ma direttamente l'espletamento di prove scritte, gli avvocati che abbiano cinque anni di effettivo servizio della professione o che abbiano esercitato funzioni giudiziarie onorarie per almeno un quinquennio. La norma prevede, altresì, una riserva di posti a favore degli avvocati, poiché gli stessi possono conseguire la nomina a magistrato di tribunale, per un numero di posti non superiore ad un decimo di quello previsto dal ruolo organico del personale della magistratura.

Si segnala, infine, che l'attuale disegno di legge Atto Camera n. 4636, approvato dal Senato della Repubblica in data 21 gennaio 2004, presentato dal Ministro della giustizia, recante «Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario, prevede, all'articolo 2, comma

1, lettera *b),* n. 3), che siano ammessi ai concorsi per magistrati giudicanti e ai concorsi per magistrati requirenti coloro che «hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense».

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

(16 luglio 2004)

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI. – *Al Ministro della giustizia*. – Premesso che:

presso il Ministero della giustizia e il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria prestano servizio numerosi magistrati con funzioni amministrative;

in particolare presso il Dap risultano applicati alcuni magistrati ai quali sarebbero stati delegati numerosi incarichi istituzionalmente riferibili, con maggiore pertinenza, al Corpo della Polizia penitenziaria;

tali incarichi sarebbero stati talora delegati in misura assai concentrata alla stessa persona;

sta volgendo al termine il primo corso per direttivi della stessa Polizia penitenziaria, dal quale usciranno cinquanta commissari del Corpo;

il capo del Dap, dott. Giovanni Tinebra, avrebbe deciso di assegnare tutti i commissari di prossima nomina a sedi periferiche, contro il parere di tutte le organizzazioni sindacali;

tali organizzazioni chiedono che la figura direttiva dei commissari venga valorizzata, sia pure parzialmente, proprio nel luogo dal quale l'amministrazione penitenziaria viene diretta, dal momento che tale scelta simboleggerebbe nel modo più pieno l'intenzione di dare al Corpo legittimazione e riconoscimento all'interno di tutta l'Amministrazione giudiziaria,

si chiede di sapere:

se il Ministro non ritenga che sarebbe opportuno destinare, anche a scopo di riconoscimento simbolico, una quota dei commissari di prossima nomina all'espletamento di compiti e funzioni presso l'Amministrazione centrale;

se, più in particolare, non ritenga coerente con i lineamenti delle responsabilità istituzionali riconsiderare alcuni criteri di assegnazione di detti incarichi, viste anche le nascenti titolarità in capo al Corpo della Polizia penitenziaria.

(4-05837)

(22 dicembre 2003)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, si rappresenta preliminarmente che ai magistrati fuori ruolo in atto, in servizio presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, non sono

stati delegati incarichi istituzionalmente riferiti al Corpo di Polizia penitenziaria.

Si precisa, inoltre, che il ruolo direttivo della Polizia penitenziaria è stato istituito con il decreto legislativo 21.5.2000, n. 146, il quale ha, altresì, individuato gli incarichi da attribuire ai funzionari di nuova nomina.

La normativa citata prevede in via prioritaria l'attribuzione ai predetti di compiti operativi e gestionali inerenti l'area della sicurezza presso i Provveditorati regionali, gli istituti penitenziari e le scuole dell'Amministrazione. È contemplato, inoltre, l'impiego dei funzionari in compiti di livello funzionale corrispondente alla qualifica rivestita presso le articolazioni centrali o periferiche, relativamente ad ambiti di intervento afferenti le peculiari attribuzioni professionali del Corpo di Polizia penitenziaria, nonché in attività di formazione o istruzione del personale appartenente allo stesso.

Alla luce del dettato normativo, attesa, allo stato, l'esiguità dei funzionari del Corpo di recente nomina rispetto al numero degli istituti penitenziari ed agli ulteriori possibili settori di impiego, si è pertanto ritenuto opportuno, almeno in prima battuta, assicurarne la presenza presso l'area della sicurezza e delle traduzioni dei Provveditorati regionali e degli istituti situati nelle città capoluogo di regione, in quanto sedi che, caratterizzate da maggiore complessità, sono altresì in grado di assicurare maggiore visibilità e prestigio al Corpo.

La soluzione adottata è apparsa la più idonea a contemperare le esigenze istituzionali di contrasto ad episodi pregiudizievoli per l'ordine e la sicurezza verificatisi nelle strutture penitenziarie, con la doverosa valorizzazione delle risorse umane presenti, anche in considerazione della comprovata esperienza professionale maturata dai citati neofunzionari nel corso del pregresso servizio prestato negli istituti, in qualità di comandanti di reparto.

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

(16 luglio 2004)

DANIELI Paolo. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

alcuni cittadini italiani accusati tra il 1970 ed il 1974 di gravissimi reati di eversione vennero assolti nel 1984 con la più ampia delle formule e tuttora attendono il dovuto risarcimento per gli enormi danni materiali e morali patiti;

tra questi Amos Spiazzi, ufficiale superiore dell'esercito, assolto nei procedimenti relativi al cosiddetto «golpe Borghese – Rosa dei Venti», che ha presentato ricorso in sede civile per ottenere il risarcimento dei danni il 14.2.1986, ciò che comunque non riuscirà mai a compensare la letterale rovina dell'esistenza di un perseguitato;

senza alcun dubbio Amos Spiazzi può essere definito tale, essendo stato sottoposto ad una detenzione preventiva durata complessivamente sei

anni e mezzo, sofferta in carceri comuni anziché in un dignitoso carcere militare, per alcuni periodi in un barbaro allucinante isolamento in celle prive di luce, di servizi igienici, ecc., e per altri in una degradante promiscuità con detenuti comuni;

lo stesso Spiazzi ha subito dal 30.12.1973 all'11.7.2003 (trent'anni!) ben 19 processi o inquisizioni, risultando sempre assolto nei vari gradi di giudizio con la formula «perché il fatto non sussiste» o per «assoluta estraneità ai fatti»;

questa trentennale persecuzione ha portato danni incommensurabili a lui ed alla sua famiglia, in particolare la morte della madre per infarto all'arresto del figlio e la morte della moglie per un tumore avente come concausa le ansie patite, nonchè l'impossibilità per i tre figli di terminare gli studi;

questa trentennale odissea ha creato ad Amos Spiazzi una situazione economica disastrosa, tanto da portarlo all'indigenza; ora, transitato in «riserva», con la pensione egli non può far fronte ai gravosi impegni finanziari ed ai debiti causati dalle spese sostenute per cercare di salvare la moglie e da quelle legali sostenute per affrontare 19 inquisizioni e processi;

patrocinato dall'avv. Prof. Filippo De Jorio del Foro di Roma ed ora anche dall'on. Avv. Enzo Fragalà, lo Spiazzi ha visto vanificati gli sforzi dei suoi validi difensori da una sorta di nuova persecuzione economica, che si concretizza nelle lungaggini cavillose dell'*iter* del processo risarcitorio. Nonostante l'escussione di numerosi testi, la sentenza civile di primo grado emessa dal Giudice onorario aggiunto avv. Andrea Scandurra d'Epiro, in data 28.10.1999 rigettava le richieste dei ricorrenti con motivazione che non vi era stata «responsabilità civile del giudice»;

la 1ª Sezione della corte d'Appello di Roma il 15.7.2002 rigettava nuovamente l'istanza perché non ravvisava dolo o frode nell'opera dei magistrati ed esigeva dai ricorrenti 10.000 euro per le spese legali del procedimento;

nel frattempo la Corte dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo, chiamata in causa soprattutto per la lentezza dell'*iter* processuale, delegando la Corte d'Appello di Perugia, ha sancito il 25.9.2003 un indennizzo di 4.000,00 euro per ciascun ricorrente per la lentezza del processo, riservandosi l'intervento sul merito dopo l'esito del ricorso in Cassazione;

tale ricorso, presentato alla Suprema Corte in data 16.4.2003, si basa su quanto stabilito dalla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo (oltre che degli articoli 2043 del codice civile e 28 della Costituzione) con gli artt. 5 (commi 1-4), 6 e 13, recepiti da tutte le nazioni europee;

un cittadino che subisce, come Amos Spiazzi, una serie di azioni ingiuste e persecutorie, tra le quali sei anni e mezzo di carcere preventivo e trent'anni di continui processi e indagini, risultando sempre innocente con sentenze passate in giudicato, deve essere risarcito indipendentemente dall'operato dei Magistrati quando la sua innocenza viene conclamata soprattutto perché il «fatto non sussiste» o «è estraneo ai fatti» o, come nel caso emerso recentemente dell'imprenditore genovese trattenuto in carcere

innocente sette anni, «per errore di persona», e che gli organi giudiziari sino alla Corte di Cassazione hanno dichiarato avere diritto ad un immediato risarcimento in base ai citati articoli della Convenzione europea,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti intenda adottare il Ministro in indirizzo affinché Amos Spiazzi, che ha sofferto la lunga detenzione di cui sopra ed una trentennale inquisizione che ha avuto origine dalle accuse infondate del primo processo riproposte sotto altre angolazioni per altre 18 volte, nonché gli altri attori del «processo Borghese», come ad esempio il dott. Giacomo Micalizio, assolti ma ancora non risarciti, possano godere almeno di un immediato anticipo su una futura adeguata somma risarcitoria prima di essere costretti a subire imminenti, ulteriori gravissimi danni per i debiti contratti, che sono in procinto di togliere loro letteralmente la possibilità di sopravvivere, costringendoli per disperazione a rinunciare alla dignità personale e professionale e darsi sostanzialmente all'accattonaggio.

(4-05731)

(3 dicembre 2003)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, si rappresenta che agli atti del competente ufficio del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria risulta che il signor Amos Spiazzi è stato arrestato tre volte per violazione dell'art. 270 del codice penale e, precisamente, il 13.1.1974, il 14.3.1983 ed il 10.9.1984.

In tutti e tre i casi è stato poi scarcerato per concessione della libertà provvisoria.

La sua esperienza detentiva è pertanto durata, complessivamente, circa tre anni e sei mesi.

Per quanto riguarda la riparazione pecuniaria per ingiusta detenzione, per la quale può essere attivato il procedimento disciplinato dagli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale, si rileva che alla liquidazione del risarcimento riconosciuto dall'Autorità giudiziaria provvede il Ministero dell'economia e delle finanze – Servizio centrale per gli affari generali e la qualità dei processi e dell'organizzazione – Ufficio XIV-Area affari legali.

Deve ritenersi, conseguentemente, che questo Ministero sia incompetente all'adozione di qualsivoglia iniziativa in merito a quanto richiesto nell'atto di sindacato ispettivo.

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

(16 luglio 2004)

DE PETRIS. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

tra le giornate del 30 aprile e del 1° maggio 2003 si sono tolti la vita, impiccandosi con delle lenzuola alle inferriate delle celle dove erano

detenuti, rispettivamente a Rebibbia Nuovo Complesso e a Rebibbia Penale, a Roma, due persone: un giovane di 20 anni e un uomo di 41 anni, minorato psichico;

l'uomo di 41 anni, detenuto a Rebibbia Penale, era stato dichiarato per due volte dal Tribunale di Roma incapace di intendere e di volere a causa di gravi problemi psichici, e la sua detenzione era stata giudicata compatibile solo con il regime previsto dall'ospedale psichiatrico giudiziario;

il ragazzo di 20 anni, detenuto a Rebibbia Nuovo Complesso, si è suicidato per lo sconforto dopo aver appreso che probabilmente, per un cumulo di pena, sarebbe dovuto rimanere un altro anno in carcere;

a seguito di queste disgrazie i compagni dell'uomo di 40 anni, detenuti a Rebibbia Penale, hanno dato vita a forme di protesta placate poi, a quanto risulta l'interrogante, anche con l'uso eccessivo e spropositato di manganelli dagli agenti della polizia penitenziaria;

il 24 giugno 2003 si è suicidato un uomo di 40 anni, detenuto a Rebibbia Nuovo Complesso; il tragico episodio è avvenuto nel reparto di infermeria dove il detenuto era ricoverato,

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti intenda intraprendere il Ministro in indirizzo per sanare l'attuale situazione delle carceri italiane, vera «emergenza giustizia» nel nostro paese, dove non viene garantito nemmeno il diritto alla salute e dove non esiste, a causa della riduzione dei fondi, un'assistenza sanitaria dignitosa per i detenuti, e conseguentemente non è garantito un percorso di recupero, in particolare per persone con disagi psichici;

se quanto detto con riferimento alla situazione di Rebibbia corrisponda al vero e, in caso affermativo, se non ritenga eccessivo autorizzare l'uso della forza contro persone mentalmente e fisicamente non perfettamente sane, ma con gravi problemi di equilibrio psicologico, e comunque, più in generale, usare la forza contro forme di protesta sollevate dalla esasperazione di persone detenute in una situazione oramai umanamente insostenibile;

quali provvedimenti intenda intraprendere per garantire un aumento dei finanziamenti per la sanità penitenziaria ed il recupero dei detenuti disagiati psichici e valorizzare progetti pilota come quello della III Sezione di Rebibbia Penale.

(4-04847)

(1° luglio 2003)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, si rappresenta che i casi di decesso segnalati riguardano i seguenti detenuti:

Gennaro Di Gennaro, nato 1'8.2.1965 a Canosa di Puglia, deceduto il 23.6.2003 per inalazione di gas nella casa circondariale di Roma Rebibbia nuovo complesso. Dalla relazione pervenuta dalla predetta casa circondariale non emergono chiari ed univoci elementi per attribuire propositi suicidi all'inalazione del gas dalla bomboletta;

Adelalim Ahouad, nato in Marocco il 24.2.1983, deceduto per suicidio il 30.4.2003 nella casa circondariale di Rebibbia. Il funzionario che ha effettuato l'ispezione, nell'immediatezza dei fatti, ha escluso che il detenuto abbia subito maltrattamenti: nessun compagno ha avuto modo di assistere ad episodi di violenza né ha raccolto lamentele del detenuto; è invece emerso che l'ispettore di reparto si era preso particolare cura del ragazzo seguendolo con assiduità e segnalandolo all'attenzione dei sanitari e del direttore di reparto;

Marco De Simoni, nato a Roma l'8.8.1962, deceduto per suicidio nella casa di reclusione di Rebibbia il 1º.5.2003. Si rappresenta che gli accertamenti ispettivi effettuati hanno permesso di stabilire che la morte dello stesso «si inquadra in un contesto psicopatologico del soggetto che in un momento di particolare turbativa e dissociazione ha deciso di sopprimersi». In occasione di tale decesso quattro detenuti hanno effettuato una manifestazione di protesta salendo sui tetti ed introducendosi, dopo avere rotto una vetrata, nel magazzino viveri. Dopo un tentativo di incendio, gli agenti di Polizia penitenziaria sono stati costretti ad immobilizzarli con la forza. Gli autori della protesta sono stati immediatamente trasferiti in altro istituto. I predetti detenuti, compreso quello che si è suicidato, cioè Marco De Simoni, sono sottoposti al regime della minorazione psichica, *ex* art. 65 dell'ordinamento penitenziario e art. 111/5 regolamento esecutivo (decreto del Presidente della Repubblica n. 230/2000).

Nel caso del detenuto De Simoni, affetto da disturbi di personalità, il sanitario dell'istituto con certificazione medica del 14.4.2003 aveva segnalato che il detenuto presentava «evidenti caratteristiche *borderline* di personalità» e, acquisito il parere del sanitario del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, era stata disposta l'assegnazione dello stesso al reparto per minorati psichici annesso alla casa di reclusione di Roma Rebibbia, con provvedimento del 18.4.2003. Come è noto presso la casa di reclusione di Roma Rebibbia è istituita apposita sezione per detenuti minorati psichici, come da decreto ministeriale n. 521534 del 18.5.1992, registrato alla Corte dei conti il 14.4.1993.

Va precisato che con decreto ministeriale n. 510637 dell'11.4.1992, registrato alla Corte dei conti il 1º.3.2003, la III casa circondariale di Roma è destinata alla custodia attenuata di detenuti tossicodipendenti ed è appunto utilizzata in tal senso, con una presenza media di 30 detenuti.

Il fenomeno dei suicidi in carcere forma oggetto di un'attenta osservazione da parte dell'Amministrazione penitenziaria.

Sin dall'anno 2000, è stata costituita una struttura stabile di rilevamento, denominata UMES (Unità di monitoraggio eventi di suicidio), con il compito di rilevare costantemente i suicidi, verificarne le caratteristiche, risalire per quanto possibile ai fattori di rischio, formulare proposte di intervento. L'UMES ha organizzato un incontro con tutti i Provveditori regionali dell'Amministrazione penitenziaria nel corso del quale sono stati raccolti suggerimenti operativi idonei al migliore contrasto del tragico fenomeno. Sono stati diffusi i risultati del monitoraggio effettuato ed è stata richiamata l'esigenza che le articolazioni periferiche dipartimentali dedi-

chino il massimo impegno alla prevenzione del suicidio lavorando sui fattori, del disagio penitenziario.

Esiste dunque un'acuta attenzione dell'Amministrazione rivolta alla tragica realtà del suicidio nelle carceri, estesa più recentemente ai tentativi di suicidio, attenzione che si attua attraverso l'analisi statistica, lo studio dei singoli casi, la sensibilizzazione e la programmazione di un piano di interventi.

Le iniziative richiamate sono state accompagnate da una riduzione del fenomeno, evidenziatasi in particolare nell'anno 2002.

Il numero dei suicidi nell'anno 2002 è stato di 53. Va precisato che il numero ufficiale indicato è inferiore a 53, in quanto in due casi di morte conseguente a inalazione di gas è dubbio se si sia trattato di volontà suicidaria oppure di uso voluttuario seguito da morte. Peraltro, anche ad assumere la determinazione per eccesso, sia il numero assoluto sia la percentuale dei suicidi si è ridotta rispetto all'anno 2001, quando i suicidi erano stati 69.

Il dato del 2002 è tanto più significativo se si tengono presenti alcune circostanze:

la riduzione, se è particolarmente marcata rispetto al 2001, è evidente anche rispetto all'anno 2000, quando si ebbero 56 casi;

uno degli episodi verificatisi nel 2002 è assolutamente atipico (un detenuto ricoverato in un ospedale si è sparato con una pistola sottratta ad un agente dopo aver tentato la fuga ed essere stato circondato);

cinque eventi sono seguiti all'inalazione di gas e almeno in due di questi è dubbio se si tratti di suicidio.

In definitiva, ciò che si può affermare è che nell'anno 2002 la frequenza dei suicidi all'interno dal sistema penitenziario italiano – il quale pure presenta un tasso di suicidio (10 su 10.000 detenuti) molto inferiore rispetto ad altri paesi europei, tra cui la Francia (24), la Danimarca (15), l'Austria (24), il Belgio (19), l'Irlanda (14), l'Inghilterra (14) – si è fortemente attenuata e mantenuta abbastanza costante anche nell'anno 2003.

Infatti nello scorso anno il numero dei detenuti suicidatisi è stato di 55, su una presenza totale di detenuti di 54.230 al 31.12.2003. Si può affermare, pertanto, che il fenomeno risulta stabile.

In merito alle doglianze relative all'assistenza sanitaria ai detenuti, si ritiene oportuno rappresentare quale sia stata l'attività di programmazione predisposta in merito dal competente Dipartimento dal 1999 ad oggi.

L'art. 11 della legge n. 354/75 e l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230/2000 impongono all'Amministrazione penitenziaria di predisporre, in ogni istituto di pena, l'organizzazione di un servizio sanitario «rispondente alle esigenze profilattiche e di cura della popolazione detenuta». Nelle ipotesi in cui siano necessarie cure ed accertamenti diagnostici non eseguibili all'interno degli istituti potrà essere disposto l'invio dei detenuti in strutture sanitarie esterne.

In applicazione di tali norme e tenuto conto delle risorse disponibili in ogni istituto penitenziario è stato organizzato un servizio sanitario in grado di garantire un'adeguata assistenza sanitaria per i detenuti.

Dal 1999 ad oggi si sono rese necessarie alcune modifiche strutturali del sistema sanitario penitenziario, al fine di organizzare l'assistenza sanitaria per i detenuti utilizzando al meglio le risorse disponibili, anche in coerenza con i principi di efficienza ed economicità e nel rispetto del principio della tutela della salute del detenuto, costituzionalmente garantito, quale diritto inviolabile di ogni individuo.

Nell'anno 1999 l'Amministrazione penitenziaria, perseguendo l'obiettivo della razionale distribuzione delle risorse, con circolare del 15 gennaio 1999 ha provveduto a classificare gli istituti penitenziari in tre livelli, a ciascuno dei quali corrisponde uno specifico modello organizzativo di assistenza sanitaria, individuato mediante il criterio del numero di detenuti presenti. Nell'anno 2002 è stato richiesto ai Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria di formulare un progetto di nuova distribuzione del *budget* che fosse il più aderente possibile al bisogno di salute dei detenuti e tenesse conto delle caratteristiche funzionali dei servizi di primo, secondo e terzo livello di assistenza.

Particolari direttive negli anni 2002 e 2003 sono state emanate in materia di acquisto farmaceutico e in materia di attività specialistica.

Infatti il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria nell'anno 2002, con nota del 15.3.2002, ha richiamato i Provveditorati a tenere presenti i princìpi stabiliti dal decreto legislativo n. 230/99 relativamente alla gratuità delle prestazioni farmaceutiche e specialistiche per i detenuti e della iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale di tutti i detenuti ed internati, sollecitando a tal proposito le singole Direzioni a farsi rilasciare dalle A.S.L. competenti il ricettario regionale.

Con circolare del 6.2.2003 la competente Direzione generale ha istituzionalizzato per tutti i Provveditorati dell'Amministrazione penitenziaria l'utilizzo del prontuario terapeutico regionale dettando, comunque, disposizioni per l'acquisto dei farmaci necessari, per assicurare la tutela della salute della popolazione detenuta non compresi nel prontuario indicato, permettendo a tutte le Direzioni degli istituti penitenziari, nelle ipotesi di assoluta urgenza, di procedere direttamente all'acquisto nelle locali farmacie.

Nell'anno 2003 la stessa Amministrazione penitenziaria ha emanato ulteriori direttive anche per la medicina specialistica. La circolare del 6 febbraio 2003 ha infatti rielaborato i tre livelli di assistenza sanitaria anche in materia di consulenza specialistica, prevedendo per gli istituti di primo livello solo due convenzioni per le consulenze specialistiche individuate in base alla prevalenza delle patologie rilevate, alla tipologia dell'utenza, ai mezzi diagnostico-strumentali già in possesso dell'istituto e alle difficoltà, per le suddette branche, di convenzioni con strutture sanitarie pubbliche; per gli istituti di secondo livello, le convenzioni per sei branche specialistiche individuate in base agli stessi criteri stabiliti per gli istituti

di primo livello e per gli istituti di terzo livello, sede di centro clinico, il mantenimento di tutte le branche specialistiche già attivate.

Per le branche specialistiche in infettivologia e in psichiatria è stato invece previsto il rinnovo per tutti gli istituti penitenziari indipendentemente dal livello.

Alla luce di quanto esposto si ritiene che il diritto alla salute dei detenuti sia adeguatamente tutelato, secondo i principi dettati dalle Costituzione (artt. 2 e 32). Si sottolinea inoltre che l'Amministrazione penitenziaria ha avviato un processo di integrazione tra il Servizio sanitario penitenziario e il Servizio sanitario nazionale, che sicuramente accrescerà i livelli di assistenza già assicurati.

Per quel che riguarda gli istituti penitenziari di Roma Rebibbia nuovo complesso e casa di reclusione gli stessi hanno un'organizzazione sanitaria che garantisce *standard* sanitari generalmente adeguati. Nel servizio sanitario di questi istituti opera infatti personale sanitario in grado di soddisfare il diritto alla salute dei detenuti.

Precisamente in tali istituti opera il seguente personale:

Rebibbia nuovo complesso: otto medici convenzionati per il servizio di assistenza sanitaria integrativa, che con turnazione oraria assicurano un servizio di continuità assistenziale per tutto l'arco della giornata (il monte ore giornaliere autorizzato è infatti di 27 ore); sette medici incaricati che esplicano tutte le funzioni e compiti indicati dalla legge n. 740/70; quindici convenzioni con specialisti che, previa richiesta del medico incaricato, visitano quei detenuti che ne necessitano; quarantasette infermieri convenzionati e quattro infermieri di ruolo, coadiuvati da nove ausiliari socio-sanitari (il monte ore disponibile giornalmente per il servizio infermieristico è di 228 ore);

Rebibbia Casa di Reclusione: sette medici convenzionati per il servizio di assistenza sanitaria integrativa che, con turnazione oraria, assicurano un servizio di continuità assistenziale per tutto l'arco della giornata (il monte ore giornaliero autorizzato è di 24 ore); tre medici incaricati che esplicano tutte le funzioni e compiti indicati dalla legge n. 740/70; nove convenzioni con specialisti che, previa richiesta del medico incaricato, visitano quei detenuti che ne necessitano; otto infermieri convenzionati e un infermiere di ruolo (il monte ore disponibile giornalmente per il servizio infermieristico è di 78 ore, di cui 40 destinate all'assistenza dei detenuti minorati psichici).

Un discorso a parte deve essere invece fatto per il disagio mentale all'interno degli istituti penitenziari.

Con circolare del 30 giugno 1999 l'Amministrazione penitenziaria, prendendo atto del fenomeno del disagio psichico all'interno degli istituti penitenziari, ha, infatti, provveduto a rimodulare il rapporto libero-professionale degli specialisti in psichiatria, prevedendo per gli stessi una retribuzione oraria in modo da svincolarli da un'attività di mera consulenza, come avviene per le altre branche specialistiche.

Stabilendo infatti una tariffa oraria e non a visita lo psichiatra, diversamente dagli altri specialisti, non è subordinato, per l'effettuazione delle visite alla richiesta del medico incaricato, ma decide nell'ambito della propria autonomia divenendo, in tal modo, parte integrante non solo dell'area sanitaria, ma di tutta l'istituzione penitenziaria, viste le inevitabili connessioni con l'area della sicurezza e con quella trattamentale.

Una volta attivato il servizio lo specialista in psichiatria, assicurando una presenza oraria, non solo è in grado di instaurare e di gestire un vero e proprio rapporto terapeutico con il paziente, ma viene posto nella condizione di monitorare costantemente la condizione di disagio psichico dei detenuti e di apportare un notevole contributo agli altri operatori, che prestano la propria attività all'interno degli istituti penitenziari.

Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, consapevole dell'importanza del ruolo che assume il servizio psichiatrico, così come è stato disposto dalla citata circolare del 1999, ha conservato, per tutti gli istituti penitenziari, l'attivazione della branca specialistica in psichiatria, prevista anche dall'ordinamento penitenziario.

La casa circondariale di Rebibbia nuovo complesso ha un servizio psichiatrico attivo per dodici ore al giorno compresi i giorni festivi e sono sette gli specialisti in psichiatria che, con turnazioni orarie, assicurano la continua presenza dello psichiatra in istituto.

Gli specialisti in psichiatria nella predetta casa circondariale svolgono un'attività professionale connessa con quella del servizio psicologico e con quella trattamentale; gli stessi, infatti, unitamente agli psicologi partecipano alle riunioni del gruppo di osservazione e trattamento.

La casa di reclusione di Rebibbia utilizza per sessanta ore mensili gli specialisti del polo psichiatrico di Rebibbia nuovo complesso, mentre per il reparto destinato ai minorati psichici ha convenzionato appositamente uno specialista, in modo che per i soggetti ristretti in questo reparto venga assicurata una continuità terapeutica con un unico specialista. Lo scopo è infatti quello di ottenere, per tali detenuti, il recupero delle competenze e autonomie anche con l'uso di bassissimi dosaggi psicofarmacologici.

Fondamentale risulta a tal proposito la collaborazione con organismi territoriali esterni che, mediante protocolli d'intesa, possono mettere a disposizione il proprio personale. Con la Direzione della casa di reclusione di Roma Rebibbia già da tempo collabora, attraverso appositi progetti, il Dipartimento di salute mentale dell'ASL RM/B, al fine di attuare in ambito detentivo un intervento di tipo comunitario anche attraverso la formazione, a cura della ASL, del personale che opera nel reparto.

Il problema della tutela della salute mentale della popolazione detenuta è stato sempre preso in particolare considerazione e numerose sono state le disposizioni ministeriali emanate, al fine di limitare il numero dei suicidi e degli atti di autolesionismo.

Già nel 1987 con apposita circolare è stato istituito il servizio psicologico nuovi giunti. All'interno di questo servizio lo psicologo riveste un ruolo di estrema importanza in quanto, dovendo valutare i rischi di autolesionismo e di suicidio del detenuto, è in grado di segnalare ad altre fi-

gure professionali situazioni critiche permettendo così l'adozione di misure precauzionali atte a scongiurare la messa in atto di gesti autolesivi (grandi sorveglianze e sorveglianze a vista). Attraverso l'organizzazione del servizio psicologico e del servizio psichiatrico l'Amministrazione penitenziaria ha cercato di limitare il compimento di gesti autolesivi e i suicidi dei detenuti anche con l'opera di personale qualificato per «monitorare» situazioni di disagio mentale.

Per quanto riguarda i provvedimenti di clemenza si rappresenta che con la legge n. 207 del 1° agosto 2003 il Parlamento ha definitivamente approvato il cosiddetto «indultino».

Con tale provvedimento al condannato, che ha già scontato almeno la metà della pena detentiva, la stessa potrà essere sospesa per la parte residua nel limite di due anni.

Il beneficio può essere concesso una sola volta e va escluso in presenza di alcuni gravi reati quali, ad esempio, quelli di mafia, traffico di stupefacenti, violenza sessuale, sequestro, estorsione aggravata o qualora il condannato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza o qualora ricorrano altre ipotesi specificamente indicate nella legge stessa.

Ciò premesso, in ordine agli effetti prodotti dalla legge in argomento, si comunica che all'atto dell'entrata in vigore della stessa i detenuti erano 56.751 e che, alla data del 29 febbraio 2004, i soggetti che ne hanno beneficiato sono 4.592.

Per quanto riguarda la situazione di affollamento si rappresenta che, nel mese di aprile 2004, i detenuti presenti negli istituti penitenziari erano 55.837, a fronte di una capienza complessiva regolamentare di 42.115 e una capienza dichiarata di tollerabilità pari a 61.166.

Dal conflitto dei dati relativi all'anno 2003 con quelli relativi all'anno precedente emerge che le presenze medie dei detenuti risultano in diminuzione.

Più in generale, il problema dell'affollamento è al centro di una continua ed intensa attività di monitoraggio da parte delle Direzione generale competente, impegnata nell'opera di contenimento dei potenziali effetti distorsivi che un tale fenomeno può sortire.

A tal fine, vengono progressivamente attuati dei trasferimenti di detenuti, per evitare situazioni di affollamento, tenendo conto delle esigenze processuali e personali (di studio, di lavoro, sanitarie, familiari, eccetera) e, comunque, sempre entro i limiti massimi di presenze convenuti e ritenuti non oltrepassabili dal Comitato europeo per la prevenzione delle torture e dei trattamenti inumani presso il Consiglio d'Europa.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(16 luglio 2004)

DE PETRIS. – *Ai Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali.* – Premesso che:

l'apicoltura riveste notevole importanza nell'agricoltura italiana non solo per il contributo economico diretto del settore ma anche per il ruolo insostituibile che svolge l'impollinazione nella riproduzione della vegetazione e nello sviluppo delle colture da frutto;

le organizzazioni degli apicoltori segnalano con frequenza crescente episodi di anomala moria negli alveari a causa dell'uso indiscriminato, e spesso privo delle cautele necessarie, di formulati chimici utilizzati nelle attività agricole (insetticidi, diserbanti, anticrittogamici, fumiganti, defoglianti, ecc.) e degli interventi antiparassitari;

l'utilizzazione dei suddetti prodotti risulta in particolare gravemente dannosa laddove avviene nei periodi di fioritura ed in prossimità degli alveari o con impiego di principi attivi riconosciuti fortemente tossici per le api;

il Ministro dell'agricoltura della Francia ha disposto in data 24 febbraio 2004 la sospensione dal commercio su tutto il territorio nazionale dei prodotti fitosanitari contenenti il principio attivo «Fipronil» e l'avvio di una procedura di verifica scientifica, al fine di una eventuale analoga sospensione, per i prodotti a base di «Imidacloprid», in quanto entrambi fortemente indiziati di provocare fenomeni di grave tossicità per l'attività di apicoltura e di rischio per i prodotti alimentari derivati;

i prodotti a base di Fipronil e Imidacloprid, attualmente autorizzati nel nostro Paese ed ampiamente impiegati nelle colture di mais, barbabietola da zucchero, girasole, pomodoro e tabacco, sono stati a più riprese segnalati dalle organizzazioni degli apicoltori italiani come fonte di problemi per l'attività e come possibile causa delle ricorrenti stragi di api;

non sempre, e non con sufficiente tempestività, le Aziende Sanitarie Locali e gli altri organi pubblici deputati ai controlli ambientali, pur sollecitati in proposito, effettuano gli accertamenti necessari,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno e urgente disporre, in analogia a quanto disposto dal Governo francese, la sospensione cautelativa dal commercio e l'avvio di accertamenti specifici sulla tossicità dei prodotti fitosanitari contenenti i principi attivi Fipronil e Imidacloprid;

se non ritengano altresì necessario emanare le opportune disposizioni agli organi periferici di controllo affinché siano tempestivamente effettuati gli accertamenti ambientali in caso di anomali fenomeni di moria delle api, anche su segnalazione delle organizzazioni rappresentative del settore.

(4-06310)

(9 marzo 2004)

RISPOSTA. – Le sostanze attive «fipronil» ed «imidacloprid» sono state autorizzate in Europa prima del 26 luglio 1993, data di entrata in vigore

dell'attuale normativa comunitaria (direttiva n. 91/414/CEE); rientrano, pertanto, nel programma di revisione comunitaria delle sostanze attive, previsto dall'articolo 8 della citata direttiva, secondo modalità e tempi anch'essi stabiliti a livello comunitario.

Tali procedure di revisione prevedono la presentazione, da parte delle imprese, di un *dossier* di dati, conforme ai requisiti, stabiliti dall'allegato II della direttiva stessa, e che comprende anche studi relativi ai diversi aspetti ecotossicologici, tra i quali la tossicità per le api. L'esame e la valutazione dei dati forniti avvengono in base a princìpi, validi per tutti i Paesi membri, e si concludono, in caso di esito favorevole, con l'iscrizione della sostanza esaminata in una lista di sostanze attive che possono essere utilizzate nei prodotti fitosanitari.

La sostanza attiva «fipronil», in applicazione dei regolamenti n. 451/2000 e n. 703/2001, è oggetto di revisione da parte della Francia, Stato relatore, che, in data 10 febbraio 2004, ha inviato la monografia di valutazione all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA); tra breve il documento sarà messo a disposizione di tutti gli Stati membri per le ulteriori fasi del processo di valutazione e revisione.

Analoga procedura è stata avviata per la sostanza attiva «imidacloprid», in applicazione dei regolamenti n. 451/2000 e n. 1490/2002, che fissano tempi diversi per la conclusione dell'esame; come Stato relatore è stata designata la Germania.

Il 24 febbraio 2004 il Ministero dell'agricoltura francese ha sospeso le autorizzazioni di prodotti per uso agricolo a base di «fipronil», a seguito di un parere della «Commission d'études de la toxicité des produits phytosanitaires», sulla monografia di valutazione del fipronil.

Detto parere, riportato nel comunicato stampa del Ministero dell'agricoltura, datato 23 febbraio 2004, propone «la non iscrizione del fipronil nell'allegato I della direttiva n. 91/414/CE, tenuto conto delle preminenti preoccupazioni per l'ambiente e le specie selvatiche»; il comunicato precisa, inoltre, che tale sospensione si protrarrà, salvo acquisizione di nuovi dati scientifici debitamente dimostrati, fino alle determinazioni dell'Autorità comunitaria.

La procedura comunitaria di revisione prevede che il Paese relatore metta a disposizione di tutti gli altri Stati membri la monografia con le motivazioni e le valutazioni che hanno portato alla proposta di non inclusione. Nel caso in esame, tale documentazione non risulta ancora trasmessa agli Stati membri.

La Francia ha inoltre sospeso a scopo cautelativo l'impiego «imidacloprid» per la concia di semi di girasole in attesa dei risultati di uno specifico programma di studio, non ritenendo necessario un analogo provvedimento per la concia dei semi di mais.

Le sostanze attive «imidacloprid» e «fipronil» sono state autorizzate in Italia, rispettivamente, nel 1996 e nel 1998, in conformità con il parere favorevole, espresso dalla Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, a

seguito della valutazione della documentazione prevista dalla normativa vigente.

Attualmente risultano registrati 18 prodotti a base di «imidacloprid», da solo (14 prodotti) o in miscela con altre sostanze attive insetticide (4 prodotti), di cui 5 autorizzati per la concia industriale di sementi di barbabietola da zucchero, mais, patata e girasole, 5 autorizzati per l'impiego in campo su fruttiferi, alcuni ortaggi, patata, tabacco, floreali ed ornamentali, mentre 8 prodotti (individuati con la sigla «PPO») sono autorizzati per trattamenti di piante ornamentali da appartamento o da giardino (uso hobbistico).

Per quanto riguarda l'uso agricolo di «fipronil» sono attualmente autorizzati 2 prodotti, uno per la concia industriale di sementi di mais, l'altro come geodisinfestante microgranulare per barbabietola da zucchero, mais, sorgo, girasole, patata, pomodoro, melanzana e tabacco.

In conformità con i pareri espressi dalla Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, e in considerazione dell'azione insetticida, nelle etichette di tutti i prodotti a base di «imidacloprid» e di «fipronil», compresi quelli autorizzati per la concia delle sementi, sono riportate le seguenti indicazioni cautelative:

per la sostanza attiva imidacloprid: «il prodotto contiene una sostanza attiva tossica per le api» a cui, per i prodotti autorizzati per l'impiego in campo, si aggiunge «non trattare né in immediata prefioritura né in fioritura (almeno 10 giorni prima) per evitare la mancata impollinazione»;

per il fipronil: «il formulato contiene una sostanza tossica per gli uccelli, gli organismi acquatici e le api. Non adoperare nel periodo della fioritura»;

per entrambe le sostanze attive il numero di applicazioni è stato limitato ad una all'anno.

In data 21 luglio 2003 è pervenuta al Ministro delle politiche agricole e forestali la richiesta delle Associazioni nazionali degli apicoltori U.N.A.API, CONAPI ed A.A.P.I. di sospendere la commercializzazione dei prodotti fitosanitari, contenenti «fipronil» e «imidacloprid», e di individuare i protocolli per la verifica di innocuità dei prodotti in questione.

Detto Dicastero, in data 6 ottobre 2003, ha segnalato la questione al Ministero della salute per una valutazione congiunta.

Trattandosi di problematiche che rivestono carattere anche ecotossicologico il Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio ha proposto una riunione di coordinamento e l'esame della questione da parte della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari.

Nella seduta del 28 aprile 2004 la Commissione ha incaricato un gruppo di esperti di esaminare la documentazione ad oggi disponibile per ciascuna delle sostanze attive.

Il Ministero delle politiche agricole e forestali è stato invitato a produrre dati in merito alla situazione italiana, mentre al Ministero dell'am-

biente e per la tutela del territorio è stato richiesto di formulare le proprie eventuali osservazioni sulla questione.

In attesa delle conclusioni della revisione e delle decisioni comunitarie su tale argomento, il Ministero della salute ha avviato nel nostro Paese un riesame delle condizioni di impiego dei prodotti contenenti le sostanze attive «fipronil» ed «imidacloprid», nell'ambito delle attività istituzionali della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, ponendo l'argomento all'ordine del giorno delle sedute della Commissione citata.

Le verifiche tecniche, svolte in ambito nazionale, dovranno, tuttavia, raccordarsi con le decisioni degli organi comunitari.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

CURSI

(12 luglio 2004)

DE PETRIS. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso che:

il Ministero delle politiche agricole e forestali ha avviato una campagna promozionale rivolta a incentivare il consumo di carne di pollo italiana, denominata «Il pollo col bollo»;

la suddetta iniziativa di comunicazione prevede annunci sulla stampa quotidiana e altre forme di promozione, per un importo totale di 1,5 milioni di euro;

pur essendo dichiaratamente rivolta, anche nei contenuti del messaggio, a valorizzare la qualità del pollo allevato in Italia, la campagna in questione invita a consumare «il pollo che parla la tua stessa lingua» in quanto contraddistinto nel marchio di etichettatura da una I, simbolo che indica esclusivamente, in base alle vigenti norme, che lo stabilimento di lavorazione della carne è conforme alle norme CEE e si trova in Italia;

con ogni evidenza anche la carne di pollo importata dall'estero e trattata in impianti di lavorazione siti sul territorio nazionale (circa 40.000 tonnellate nel corso dell'anno 2003) viene contraddistinta nell'etichettatura dal marchio I;

la campagna di comunicazione promossa dal Ministero delle politiche agricole si configura pertanto come ingannevole, in quanto induce ad acquistare, in virtù della superiore qualità e sicurezza degli allevamenti nazionali, anche carne che può invece risultare importata dall'estero e semplicemente sottoposta a lavorazione in Italia,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno disporre la sospensione della campagna di comunicazione denominata «Il pollo col bollo» in quanto risulta veicolare, impegnando risorse pubbliche, un messaggio ingannevole per i consumatori, fra l'altro in danno degli allevatori nazionali di carne avicola;

se non si ritenga opportuno ed urgente disporre quanto prima l'indicazione obbligatoria in etichetta del luogo di allevamento anche per la carne di pollo.

(4-06888)

(1° giugno 2004)

Risposta. – Con riferimento a quanto evidenziato nell'interrogazione in oggetto preme sottolineare, innanzi tutto, che i consumatori italiani di pollo non hanno mai corso alcun rischio per la salute e che il comparto avicolo del nostro Paese non ha alcuna responsabilità per quanto avvenuto.

Pur tuttavia l'influenza aviaria, che ha colpito alcuni Paesi dell'Estremo Oriente, ha determinato un diffuso disorientamento nel consumatore italiano, provocando una riduzione nel consumo di carne di pollo di circa il 25 per cento, mentre i prezzi all'ingrosso hanno registrato un crollo del 40 per cento.

L'intero comparto, di conseguenza, ha subìto pesanti danni non solo in termini economici ma anche di immagine.

Al fine di far fronte a tale situazione di emergenza, il Ministero delle politiche agricole e forestali ha inteso realizzare su stampa quotidiana e periodica, nonché su radio e televisione, una campagna istituzionale volta a fornire assicurazione ai cittadini consumatori sull'origine dei polli consumati nel nostro Paese.

La campagna di informazione dei consumatori è stata incentrata sui seguenti cardini:

le carni avicole nazionali sono sicure, in quanto sono allevati nelle migliori condizioni igienico-sanitarie e sono sottoposti a rigorosi controlli da parte delle autorità pubbliche e delle stesse aziende produttrici;

l'Italia è autosufficiente dal punto di vista produttivo e non importa né animali, né carni avicole dai paesi asiatici colpiti dall'influenza aviaria;

il consumatore può continuare a portare in tavola tutta la qualità, il gusto e la leggerezza dei prodotti avicoli nazionali.

Il marchio utilizzato nella comunicazione riproduce il bollo sanitario di cui alla direttiva 71/118/CEE, mentre la sigla del Paese (per l'Italia la lettera «I») identifica il territorio dello Stato membro nel quale il pollo è stato macellato.

Si ritiene utile ricordare, inoltre, che nell'anno 2003 sono stati allevati e macellati in Italia 454.600.000 polli e che nello stesso anno sono entrati in Italia, provenienti dai soli Paesi dell'Unione europea, 607.274 capi vivi.

In sostanza, i polli non allevati in Italia e presenti sul mercato nazionale rappresentano solo lo 0,09 per cento del totale e, conseguentemente, una percentuale minima rispetto a quella macellata.

Peraltro, le importazioni da Paesi terzi di carni avicole sono quasi esclusivamente riferite a quella surgelata, cioè destinata alle lavorazioni di trasformato, e non al consumo diretto.

Quindi si può affermare che consumando il pollo con la «I» il consumatore è pressoché certo che ciò che mangia non proviene da Paesi terzi.

Quanto all'opportunità che anche per la carne di pollo venga disposta l'obbligatorietà ad indicare in etichetta il luogo di allevamento degli animali, si fa presente che, alla luce dell'esperienza maturata per l'etichettatura delle carni bovine, è stato elaborato un progetto di norma tecnica che, nel salvaguardare quanto stabilito dal decreto ministeriale 10 settembre 1999, n. 465, prevede un sistema di etichettatura delle carni di pollame, a carattere volontario, di filiera avicola, sulla base di un disciplinare approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali e fornisce, oltre alle informazioni previste dal citato decreto ministeriale n. 465/1999, anche talune specifiche riguardo all'origine ed alle caratteristiche o condizioni di produzione delle carni o dell'animale.

Il testo concordato a livello tecnico con il contributo di un apposito gruppo di lavoro (Ministero delle politiche agricole e forestali, Ministero della salute, Ministero delle attività produttive e Regioni) ed approvato dal CTA nella riunione del 29 gennaio 2004, prevede:

i requisiti delle organizzazioni, che presentano un disciplinare per l'etichettatura volontaria (rappresentare l'intera filiera o almeno i settori allevamento e macellazione);

lo schema di disciplinare;

i requisiti degli organismi indipendenti di controllo, designati dagli operatori e dalle organizzazioni;

lo schema di piano dei controlli da parte di detti organismi;

la tipologia di informazioni facoltative da apporre in etichetta;

le modalità di applicazione delle etichette;

la previsione di un programma dei controlli e vigilanza da concordarsi con le Regioni;

le norme transitorie per il passaggio dal sistema previsto dal precedente decreto ministeriale n. 465/99 e per permettere agli operatori che dispongono di propria certificazione volontaria di prodotto di adeguarsi alle regolamentazioni in esame;

le modalità che regolano la circolazione nel territorio italiano delle carni di pollame etichettate in un altro Stato membro della Unione europea e da Paesi terzi.

L'etichettatura dovrà, in ogni caso, contenere le informazioni sull'origine e provenienza delle carni sulla base di disciplinari approvati dall'Autorità competente per ciascun paese dell'Unione europea e, nel caso di Paesi terzi, il disciplinare approvato dall'Autorità competente di quel paese deve essere autorizzato sulla base di una legislazione riconosciuta equivalente a quella comunitaria.

Il testo del regolamento è conforme alla normativa comunitaria che, con il regolamento (CE) n. 1311/2002, ha modificato il regolamento CEE n. 1538/91.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

(12 luglio 2004)

FABRIS. – *Ai Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali.* – Premesso:

che le micotossine sono sostanze dannose per la salute dell'uomo e degli animali, derivanti dal metabolismo di alcuni funghi (muffe), per la maggior parte compresi nei generi Aspergillus, Penicillium e Fusarium;

che le più importanti micotossine possono essere raggruppate nei 3 principali gruppi delle Aflatossine, delle Ocratossine e delle Fusariotossine, tra cui si distinguono i Tricoteceni, le Fumonisine e le Zearalenone;

che queste sostanze possono essere presenti in granelle di cereali e proteaginose ma anche su foraggi e su alimenti di esclusivo consumo umano (es. caffè, cacao, birra, ecc.) e possono, inoltre, trovarsi in prodotti di origine zootecnica (es. latte e suoi derivati, carne suina e suoi derivati) a causa del noto fenomeno del *carry over*;

che le molecole in questione possono danneggiare in vario modo la salute dell'uomo, fino ad arrivare a causare il cancro, e sono anche deleterie per gli animali d'interesse zootecnico in cui oltre ad originare patologie a carico di specifici organi (reni, fegato ecc.) possono avere effetti genotossici ed immunodepressivi, dare turbe della fertilità, sindrome emorragica, vomito e rifiuto del cibo, causando nel complesso uno stato di salute che va progressivamente peggiorando con riflessi negativi che decurtano le produzioni zootecniche ed il relativo reddito;

che, data la loro pericolosità, derivante anche dal fatto che tutte agiscono a bassissime concentrazioni, le micotossine sono soggette a norme che ne regolano la presenza, sia negli alimenti zootecnici, sia in quelli destinati all'uomo. Circa il quadro normativo di riferimento, si constata che la legislazione in materia è in evoluzione e, mentre già esistono regole più o meno restrittive per Aflatossine ed Ocratossine, la normativa per le Fusariotossine è in elaborazione proprio in questi mesi a livello europeo, dove, tra l'altro, si sta attualmente discutendo su quali debbano essere i limiti massimi tollerabili per DON, Zearalenone e Fumonisine;

che, per quanto riguarda queste ultime sostanze, è opinione comune tra gli operatori del settore che il nostro paese sia particolarmente interessato in quanto si ritiene con elevato livello di probabilità che la maggior parte del mais, ma anche una certa quota dei cereali a paglia, superi largamente, anche di 6 o più volte, le soglie che in questo momento sono in discussione (Zearalenone 200 ppb, DON e Fumonisine 1500 ppb);

che in realtà mancano dei dati affidabili ed omogenei, rilevati sull'insieme di tutte le realtà cerealicole del nostro Paese in modo che siano per esse rappresentativi;

che tali fatti costituiscono in questo momento un grave handicap poiché, dopo aver considerato i dati tossicologici, è necessario sapere quante e quali Fusariotossine ci sono nelle nostre granelle per poter agire presso Bruxelles in modo che le soglie per queste sostanze siano determinate ad un livello il più compatibile possibile con la cerealicoltura Italiana;

che entro il 2006 o 2007 le soglie oggi in discussione verranno sicuramente fissate; pertanto ci si trova nella necessità di dover affinare le tecniche di coltivazione del mais in modo da ottenere produzioni compatibili con i limiti che fra 3 anni diverranno operativi;

che le questioni di cui si discute rendono urgente una sperimentazione da cui ricavare sia dati da presentare in sede europea per difendere le posizioni italiane sia indicazioni utili ai maiscoltori per produrre granelle con basso contenuto di micotossine;

che un approccio sistematico atto ad affrontare e risolvere la problematica potrebbe consistere nel realizzare una sperimentazione di campo, in tal senso utilizzando esperienze già maturate in tale settore da esperti e studiosi di accertata competenza (tra cui il Prof. Reyneri) e di seguito acquisire tutti gli elementi dotati di rigore scientifico con cui proporre richieste specifiche dello Stato italiano alla Commissione Europea e parallelamente offrire ai nostri operatori rurali indirizzi agronomici di buona pratica agricola volti ad ottenere produzioni sicure e prive di rischi per la salute pubblica,

si chiede di sapere:

se e quali iniziative si intenda assumere al fine di dare risposte adeguate e pertinenti alle problematiche esposte in premessa;

se non si ritenga opportuno procedere alla realizzazione di uno specifico programma di ricerca sulla materia delle micotossine in cui coinvolgere i soggetti maggiormente competenti ed allo scopo interessati, volto sia ad affrontare gli aspetti tossicologici, sanitari e di nascita e diffusione delle sostanze di cui trattasi, sia ad individuare le più adeguate tecniche di buona pratica agricola idonee a porre i relativi agricoltori nelle condizioni di poter produrre derrate agricole sicure e prive di rischio per la salute pubblica e l'ambiente.

(4-06290)

(4 marzo 2004)

FABRIS. – *Ai Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali.* – Premesso:

che le micotossine sono dei metaboliti prodotti da diverse famiglie di funghi;

che tali metaboliti possono svilupparsi sia durante la fase della coltivazione dei prodotti che durante le successive fasi di stoccaggio;

che lo sviluppo delle micotossine è strettamente correlato alle differenti condizioni di temperatura ed umidità di un ambiente;

che tali condizioni sono facilmente controllabili e modificabili durante le fasi di stoccaggio e di lavorazione di un prodotto, contrariamente a quanto accade durante le fasi di coltivazione;

che, conseguentemente, risulta facile controllare e contrastare lo sviluppo in magazzino dei funghi produttori di Aflatossine ed Oratossine, ma molto difficile contrastare la proliferazione dei funghi che sviluppano le Fusarium-tossine durante le fasi di coltivazione, ovverosia «in campo»;

considerato:

che l'Unione Europea, con il regolamento n. 178/02/CE concernente le procedure sulla sicurezza alimentare, ha esteso l'obbligo dell'autocontrollo e delle buone pratiche di produzione agricola anche alle fasi di essiccazione, stoccaggio, trasporto, trasformazione e distribuzione dei cereali, prevedendo altresì l'emanazione di regolamenti applicativi sui cosiddetti *feed and food* e di linee guida esplicative in materia;

che ad oggi tali regolamenti applicativi e linee guida non sono stati ancora emanati;

che di conseguenza non esiste alcun documento che giustifichi in modo puntuale e definitivo la fissazione delle soglie delle *Fusarium*-tossine che si producono durante le fasi di coltivazione;

che, sempre in relazione agli elementi utilizzati per la fissazione delle soglie, non esistono ancora studi a carattere sistematico che descrivano una analisi della materia prima con serie storiche di più anni;

che non esistono studi sistematici che si basino sulla sperimentazione di differenti processi produttivi;

che non esistono studi epidemiologici atti a valutare i reali rischi tossicologici per l'uomo in funzione delle differenti diete alimentari adottate;

che la totale incertezza degli elementi attualmente utilizzati ai fini della fissazione delle soglie delle micotossine, la mancanza di una completa valutazione del rischio e di regolamenti applicativi certi per l'applicazione delle procedure operative standard rende difficile e anche inopportuna la definizione delle soglie stesse,

si chiede di sapere:

sulla base degli elementi descritti nella presente interrogazione, se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario sospendere per almeno tre anni la definizione delle soglie delle micotossine, proprio al fine di verificare l'effettiva efficacia dei mezzi attualmente utilizzati per ridurre la presenza delle micotossine nei prodotti;

se non si ritenga plausibile che un possibile modo per contrastare lo sviluppo delle micotossine in campo possa essere rappresentato dalla introduzione di differenti pratiche agronomiche, partendo dalla selezione di determinate linee genetiche, dalla applicazione di differenti tecniche di coltivazione e da un differente impiego dei fertilizzanti;

se i Ministri in indirizzo non ritengano di porre in essere tutti gli atti di loro competenza al fine di risolvere l'annoso problema descritto nella presente interrogazione;

quali provvedimenti si intenda assumere al riguardo.

(4-06325)

(9 marzo 2004)

RISPOSTA. (*) – I contaminanti, così come definiti dall'articolo 1 del Regolamento n. 31 5/93/CEE, sono sostanze non aggiunte intenzionalmente ai prodotti alimentari, ma in essi presenti quale residuo della produzione (compresi i trattamenti applicati alle colture e al bestiame e nell'ambito della medicina veterinaria), della fabbricazione, della trasformazione, della preparazione, del trattamento, del condizionamento, dell'imballaggio, del trasporto o dello stoccaggio di tali prodotti, o a seguito alla contaminazione dovuta all'ambiente.

Nella previsione comunitaria, così come sopra definita, non rientrano i corpi estranei (quali, ad esempio, frantumi di insetti, peli di animali).

Con il regolamento citato la Commissione europea ha adottato specifiche disposizioni per la disciplina di diversi contaminanti, fra i quali le aflatossine e l'ocratossina A.

Per quanto riguarda lo zearalenone, il deossivalenolo (DON) e le fumonisine, sono in corso le procedure comunitarie per la determinazione dei limiti massimi ammissibili nei cereali, a seguito della recente pubblicazione del rapporto «Collection of occurrence data of fusarium toxins in food and assessment of dietary intake by the population of EU member states»; è intendimento della Commissione europea disciplinare i contaminanti indicati, sulla base dei dati riportati nel rapporto in questione.

Nel nostro Paese la circolare del Ministero della sanità n. 10 del 9 giugno 1999 ha previsto un limite massimo di 100 microgrammi/Kg di zearalenone nei cereali (quindi anche nel mais); il controllo delle micotossine viene effettuato su diverse tipologie di alimenti, sia provenienti da Paesi terzi, sia commercializzati nel territorio nazionale.

In particolare, il decreto del Presidente della Repubblica del 14 luglio 1995, «Atto di indirizzo alle Regioni e Province autonome sui criteri uniformi per l'elaborazione dei programmi di controllo ufficiale degli alimenti e bevande», come modificato dal decreto ministeriale dell'8 ottobre 1998, prevede espressamente, alla voce «Contaminazioni chimiche e diverse» del mod. B, la ricerca di micotossine in varie classi di alimenti (prodotti lattiero-caseari, frutta secca a guscio rigido, caffè, the, cereali, succhi e nettari di frutta, etc).

Le Regioni e Province autonome, pertanto, prevedono, nell'ambito dei Piani sanitari, il controllo della presenza delle micotossine sugli alimenti; i relativi risultati vengono riportati nella relazione annuale al Par-

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

lamento, predisposta dal Ministero della salute, in materia di «Vigilanza e controllo degli alimenti e delle bevande in Italia».

Dati analitici più completi e dettagliati sono contenuti nel «Rapporto sulla raccolta di dati relativa alla contaminazione da fusariotossine nei prodotti alimentari», predisposto dalla Commissione europea nell'ambito della cooperazione scientifica internazionale prevista dalla direttiva n. 93/5/CEE ed è disponibile su Internet (sito *web:* http://europa.eu.int/comm/food/fs/scoop/task 3210.pdf).

L'Istituto superiore di sanità, in qualità di Centro nazionale per la qualità degli alimenti e per i rischi alimentari, ha coordinato la raccolta dei dati per la contaminazione dei prodotti alimentari da fumonisina.

Un rigido controllo delle micotossine (in particolare le aflatossine) viene effettuato anche su alcuni prodotti importati da Paesi terzi (pistacchi dall'Iran, arachidi dall'Egitto e dalla Cina, fichi, nocciole e pistacchi dalla Turchia) per effetto di disposizioni comunitarie che dettano condizioni all'importazione di tali prodotti alimentari.

La Commissione europea, inoltre, ha inserito, nel programma coordinato di controlli alimentari per il 2004, il controllo delle micotossine (aflatossine) nelle spezie (raccomandazione n. 2004/24/CE del 19 dicembre 2003).

Il Ministero della salute è consapevole dell'importanza di approfondire le conoscenze sul grado di contaminazione da fusariotossine nei cereali e sull'opportunità della definizione, così come avvenuto per la produzione vitinicola, di adeguate linee guida per le diverse tecniche agronomiche, al fine di prevenire la contaminazione da micotossine nei cereali, e nel mais in particolare.

Il Sottosegretario di Stato per la salute
CURSI

(12 luglio 2004)

FLORINO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che il giornalista Domenico Longo di Benevento, ha pubblicato un *pamphlet* sulla sua vicenda giudiziaria, intrigata e complessa, impregnata di amarezza e sfiducia nei confronti della magistratura;

che i fatti riportati di estrema gravità per l'attentato subìto dal giornalista da parte di malavitosi dovevano indurre i magistrati locali ad attivare indagini approfondite per la individuazione dei colpevoli;

che sembra apparire dalla lettura del *pamphlet* uno spaccato di sconcertanti rilievi omessi e/o non congrui;

che l'operato della magistratura citato nel *pamphlet* evidenzia un sistema di indagini carenti e superficiali o di insofferenza nei confronti del Longo;

che il processo iniziato con notevole ritardo per fortuite circostanze in quanto i responsabili dell'attentato venivano menzionati da malavitosi nell'ambito di intercettazioni ambientali è stato dichiarato prescritto con

una discutibile sentenza pre-dibattimentale dal dottor Paolo Piccialli, Presidente del collegio giudicante che accoglieva una strumentale eccezione difensiva già presentata dalla difesa nella udienza preliminare e rigettata dal giudice per le udienze preliminari;

che appaiono evidenti nel *pamphlet* casi di parzialità verificatisi nel contesto della procura di Benevento;

che la insofferenza nei confronti del Longo assertore dei suoi diritti si manifesta con la velocità innestata in altri procedimenti in cui il giornalista è imputato per reati d'opinione, connessi alla sua attività giornalistica tesa in molti casi alla denuncia di un anomalo sistema creditizio posto in essere da diversi Istituti di credito locali,

si chiede di sapere:

se e quali misure il Ministro della giustizia intenda promuovere per accertare l'esistenza dei fatti e i motivi che inducono diversi magistrati a ritenere la giustizia come il cambio di marcia di un'auto;

se non intenda, accertati i fatti, disporre le eventuali sanzioni disciplinari.

(4-01726)

(13 marzo 2002)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione in oggetto indicata si chiede di sapere quali iniziative si intenda promuovere in merito alla vicenda del giornalista Domenico Longo. Questi, infatti, fu vittima, nel 1990, di un attentato di stampo camorristico, in relazione al quale vi è stata sentenza dichiarativa della prescrizione della maggior parte dei reati contestati agli autori dei fatti.

L'interrogante segnala, inoltre, che il medesimo giornalista sarebbe vittima di un atteggiamento di «insofferenza» da parte dei magistrati beneventani, responsabili – secondo l'interrogante – di parzialità nei confronti del signor Longo.

Infatti se il processo che lo ha visto come parte offesa è durato molti anni e, alla fine, è stata dichiarata, come detto, la prescrizione dei principali reati, dall'altro le denunce sporte contro il medesimo Longo per reati d'opinione, invece, sono caratterizzate da incredibile «velocità» nella determinazione e conclusione dei relativi processi nei quali riveste, invece, il ruolo di imputato.

Quanto al primo aspetto, si rappresenta che il Tribunale di Benevento, con sentenza dell'8.1.2002 dichiarativa della prescrizione del reato *ex* articolo 129 del codice di procedura penale, ha ritenuto che il reato di lesioni, come originariamente contestato dal pubblico ministero ed a prescindere dalla contestazione suppletiva avente ad oggetto l'aggravante dell'indebolimento permanente di un organo, fosse già prescritto prima ancora della prima udienza di fissazione dell'udienza preliminare (28 novembre 2000). Tale sentenza non è stata impugnata ed è quindi divenuta irrevocabile.

Il processo, previo stralcio, proseguiva per la parte non prescritta – detenzione e porto illegale di arma – a carico di un solo imputato, Corraro Pasquale, che veniva condannato, con sentenza del 30 aprile 2002, alla pena di quattro anni di reclusione e 1.500 euro di multa.

In relazione, invece, al *pamphlet* a firma del Longo, intitolato «Breve storia di un processo negato», si rappresenta che, sulla base di quanto in esso denunciato, ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale, la Procura della Repubblica di Roma ha iscritto un procedimento penale a carico del dottor Paolo Piccialli (Presidente del collegio che ha trattato il processo nel quale Longo rivestiva la qualità di parte offesa), per il reato di abuso d'ufficio.

Al riguardo, il Sostituto procuratore della Repubblica di Roma, dott. Roberto Cucchiari, ha comunicato di avere richiesto, in data 23.12.2002, l'archiviazione del procedimento al giudice per le indagini preliminari, il quale ha disposto in conformità in data 25.02.2003.

Anche le competenti articolazioni ministeriali hanno potuto, sotto il diverso profilo disciplinare, valutare la sussistenza di eventuali elementi che possano avvalorare l'ipotesi di fatti di rilievo.

Infatti, dalla lettura del *pamphlet* a firma Donato Longo, oltre che a generici riferimenti allo svolgimento del processo e ad accuse in ordine «agli intrallazzi di alcuni magistrati di Benevento» ed, infine, in ordine alla circostanza che presso la Procura di Benevento si «insabbiano i processi», non si rinviene nulla di concreto, soprattutto con particolare riferimento a specifiche responsabilità di magistrati. Tali accuse, del tutto prive di alcun riferimento a fatti o persone, non solo rendono impossibile ogni tipo di accertamento, ma sono l'evidente frutto di idee del tutto personali dell'esponente.

In merito inoltre alle doglianze contenute nel citato *pamphlet*, anche dopo una attenta verifica dei fatti in esso contenuti, effettuata attraverso la lettura integrale dei verbali di udienza, non paiono emergere elementi di profilo disciplinare a carico di alcuno.

Le maggiori doglianze dell'esponente si appuntano su un magistrato, il dottor Paolo Piccialli, Presidente del collegio che ha trattato il procedimento nel quale l'esponente era parte offesa.

Ebbene, a parte l'ovvia considerazione che il processo medesimo non è stato trattato dal solo dott. Piccialli, anche dalla lettura dei citati verbali di udienza emerge che i fatti, così come descritti dall'esponente, paiono avere avuto modalità di svolgimento ben diverse.

In particolare dalla lettura delle trascrizioni dei verbali di udienza non solo non sono emerse le frasi genericamente riportate sul *pamphlet* dal Longo, ma appare, con tutta evidenza, l'assoluta correttezza del comportamento dei magistrati componenti il collegio nel corso dello svolgimento dell'intero processo.

Ulteriore doglianza attiene all'inizio del processo in assenza (perché giunto in ritardo) del difensore del Longo medesimo. Ma, al riguardo, è opportuno precisare che siffatta assenza non solo non poteva tecnicamente impedire l'inizio del processo, ma, comunque, non ne ha mutato gli esiti,

atteso che il citato difensore – sia pur in ritardo – è giunto ed ha potuto difendere gli interessi della parte offesa (non costituitasi, peraltro, parte civile).

Alla luce di quanto precede, si rappresenta che non appaiono emergere, nel caso di specie, i presupposti e le condizioni per l'attivazione delle iniziative disciplinari richieste.

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

(16 luglio 2004)

FLORINO. – *Ai Ministri della giustizia e delle comunicazioni.* – Premesso:

che nel 1978 il signor Giuseppe De Gregorio presentò denuncia contro il Ministero delle poste e telecomunicazioni per appropriazione indebita e sfruttamento del proprio «Brevetto n. 976/1062252: Banco antirapina»;

che all'inizio del 1976 il signor De Gregorio fu ricevuto al Ministero dal Direttore tecnico che lo invitò a realizzare un «prototipo sviluppando un grafico con dettagliate descrizioni tecniche dei componenti: profilati in lamiera pressopiegata e vetrate antiproiettili con i vari nodi di accoppiamento e di agganci meccanici». L'unica perplessità mostrata riguardava il rallentamento del lavoro causato dalla protezione in vetro che divideva l'operatore delle poste dalla clientela;

che per valutare l'efficacia e la funzionalità del citato brevetto fu scelta un'agenzia postale ubicata nella zona Fuorigrotta, a Napoli;

che, successivamente all'inaugurazione della predetta Agenzia e constatati gli ottimi risultati, il Direttore tecnico, contravvenendo alle numerose promesse fatte precedentemente, offrì al signor De Gregorio due milioni «per chiudere la parentesi definitivamente»;

che, infatti, nello stesso anno, il signor De Gregorio si era iscritto, su consiglio del Direttore, all'Albo Artigiani della Camera di Commercio di Napoli per essere annoverato nel Registro delle ditte appaltatrici delle Poste e Telecomunicazioni;

che, sulla base della denuncia presentata nel 1978 alla Procura della Repubblica di Napoli e trasmessa alla Pretura di Roma, nel mese di novembre 1980 il signor De Gregorio ricevette un invito dal perito d'ufficio, dottor Costa, nominato dal Pretore di Roma dottor Rossi, che gli chiedeva una copia del brevetto;

che l'interessato mostrò tutta la documentazione in suo possesso, unitamente ai disegni illustrativi;

che nel mese di aprile 1981, in un incontro svoltosi con il dottor Rossi, quest'ultimo rassicurò il signor De Gregorio su quello che sarebbe stato l'esito del processo contro il Ministero in oggetto;

che da allora l'interessato, pur non avendo ricevuto alcuna notizia in merito alle sentenze, ha rinvenuto il fascicolo, scoprendo, con immenso stupore, quattro nomi di persone imputate in sostituzione dei veri responsabili;

che il 31 marzo 2003 il signor De Gregorio avrebbe dovuto ritirare copia dell'estratto del «Registro generale degli affari penali», con il quale si accertava il deposito del fascicolo, ma a detta richiesta il cancelliere del tribunale ha risposto con un diniego, adducendo la motivazione della riservatezza della documentazione e specificando la necessità dell'autorizzazione del Presidente della Sesta Sezione Penale,

l'interrogante chiede di sapere:

se, alla luce dei fatti esposti in premessa, i Ministri in indirizzo non ritengano di fornire chiarimenti relativi ai motivi processuali che hanno determinato la sospensione e l'anomalo svolgimento del processo;

se non ritengano di adottare opportuni provvedimenti tesi a riconoscere i diritti del signor De Gregorio, relativi al brevetto di cui in premessa.

(4-04510)

(8 maggio 2003)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, il Ministero delle comunicazioni ha riferito di aver provveduto ad interpellare la società Poste Italiane a proposito della vicenda relativa al sig. Giuseppe De Gregorio, che nell'anno 1978 avrebbe sporto denuncia contro l'allora Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per appropriazione indebita e sfruttamento del proprio brevetto «n. 976/1062252: Banco antirapina».

In proposito la predetta società Poste ha comunicato che le ricerche d'archivio, pur se effettuate con diligenza e puntualità, non hanno avuto esito positivo, in quanto l'atto in questione riguardava fatti e comportamenti risalenti a circa venticinque anni fa.

Un'ulteriore ricerca effettuata presso l'Avvocatura dello Stato, che prima della riforma del settore postale attuata dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, di conversione del decreto legge 1° dicembre 1993, n. 487, aveva il patrocinio legale di tutta la pubblica amministrazione, ivi compreso l'allora Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ha dato esito ugualmente negativo.

Per quanto riguarda la vicenda giudiziaria, il Tribunale di Roma ha comunicato che, a seguito di denuncia presentata da Giuseppe De Gregorio alla Procura della Repubblica di Napoli il 5 ottobre 1978 e trasmessa per competenza alla Pretura di Roma il 13 ottobre 1978, è sorto il procedimento penale n. RG 31841/78 a carico di De Santis Gustavo, De Santis Vittorio, De Santis, Guido e Insinna Antonino, concernente il reato previsto dagli articoli 110, 81, capoverso del codice penale, 88 del regio decreto 29.6.1939, n. 1127.

Il procedimento fu assegnato al dott. Bruno Rossi, che dispose procedersi ad accertamenti peritali e più volte procedette ad interrogare il denunciante.

In esito all'istruttoria, con provvedimento del 7 luglio 1981, il dott. Rossi statuì nel senso che non doveva promuoversi l'azione penale.

Non risulta che il procedimento abbia subito alcuna sospensione.

Il Presidente del Tribunale di Roma ha, infine, fatto presente che il De Gregorio ha presentato istanza di rilascio copie il 4 aprile 2003, che il rilascio è stato autorizzato e che il De Gregorio ha provveduto personalmente al ritiro degli atti il 7 maggio 2003.

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

(16 luglio 2004)

FLORINO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che otto anni fa, a Massa di Somma, in provincia di Napoli, veniva ucciso un giovane di 19 anni, Davide Sannino, durante la rapina del proprio ciclomotore;

che per il suddetto omicidio sono state processate e condannate, in assise e in appello, quattro persone;

che, nei giorni scorsi, è sopraggiunta la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Campobasso di concedere la semilibertà a Luigi Ostella, condannato a 12 anni di reclusione con l'accusa di concorso in omicidio;

che nella motivazione fornita dai legali si legge: «... il tribunale ha applicato la legge ed evidentemente ha tenuto conto del pentimento e dei ravvedimenti manifestati dall'imputato in carcere»;

che la decisione ha destato rabbia e profondo sconforto,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si intenda assumere iniziative volte ad approfondire le reali motivazioni e circostanze che hanno condotto il Tribunale di Sorveglianza di Campobasso ad adottare la decisione di concedere la semilibertà nei confronti di uno degli imputati;

se non si ritenga, considerata la gravità del reato commesso, di adottare provvedimenti volti ad un'applicazione più severa delle pene.

(4-05997)

(28 gennaio 2004)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, il Tribunale di Sorveglianza di Campobasso ha comunicato che Luigi Ostella fu condannato, con sentenza in data 17.12.1998 della Corte d'Assise d'Appello di Napoli, alla pena di dodici anni di reclusione.

Al momento della concessione della semilibertà (udienza del 24.9.2003) il soggetto aveva espiato già due terzi della pena inflitta, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, dell'ordinamento penitenziario, e la scadenza della sanzione era fissata al 15.12.2006.

Il beneficio fu concesso giacché, tra l'altro, l'Ostella:

a) si era macchiato degli atroci delitti a lui ascritti in giovanissima età;

b) all'atto della commissione dei reati non aveva precedenti penali;

c) aveva compiuto ampi progressi nel corso del trattamento penitenziario, dimostrando di avere subito un profondo cambiamento della personalità;

d) aveva un posto di lavoro presso il Comune di Rieti (lontano, perciò, dalla zona criminogena di appartenenza).

Decisive, ai fini della concessione del beneficio in questione a Ostella, sono, infine, le relazioni, allegate al procedimento, dell'educatore e dello psicologo addetti alla Casa di Reclusione di Campobasso. In esse si legge che «Il soggetto ha mantenuto un comportamento corretto, esente da rilievi di natura disciplinare. Ha saputo relazionarsi positivamente con gli operatori e con i compagni di detenzione ed ha mostrato disponibilità ed interesse verso le opportunità che gli sono state offerte, cogliendone il significato "pedagogico" e "risocializzante". Ha svolto attività lavorativa intramurale come addetto alle pulizie, dapprima con assunzione temporanea e poi con assunzione a tempo indeterminato, ha partecipato con assiduità ed impegno alle iniziative programmate nell'ambito di un laboratorio linguistico (valutazione finale: distinto); ha frequentato un corso di informatica organizzato su 400 ore di didattica, riuscendo a superare gli esami dl idoneità previsti per l'ottenimento della certificazione europea. Valutazioni sull'esperienza detentiva. Il detenuto, arrestato a soli 19 anni, dopo le iniziali ed inevitabili difficoltà di adattamento, ha dato prova di grande capacità di ripresa, riuscendo a dare all'esperienza detentiva i significati emendativi e di "risarcimento sociale" previsti dall'ordinamento penitenziario. Allo stato attuale il giovane, che ha già fruito di due permessi premio, appare pronto ad affrontare e vivere esperienze più ampie che gli diano la possibilità di mettersi alla prova, di esprimere concretamente il proprio cambiamento, di orientare i suoi programmi esistenziali verso gli obiettivi che oggi ritiene prioritari. lavoro e integrità del suo nucleo familiare».

Nelle predette relazioni si fa anche riferimento ai profili caratteriali di Ostella, i quali vengono così delineati:

«Si evincono tratti di personalità quali sincerità, realismo, timidezza, ipocondria, introversione e conseguente chiusura in se stesso, senso d'inferiorità/passività; mostra capacità introspettive che lo inducono a soffermarsi sull'esperienza negativa che sta vivendo, preludio all'acquisizione di una maggiore maturità interiore. A questo proposito sta compiendo un lavoro su se stesso volto al raggiungimento di quell'omeostasi di cui neces-

sita ora e che lo predispone al meglio nei confronti del futuro reinserimento socio-lavorativo. Con il tempo è riuscito superare la reticenza iniziale che lo induceva a chiudersi a livello comunicativo, soprattutto durante le fasi prodromiche del colloquio, attribuibile in parte ad uno scarso contatto con gli operatori nelle precedenti carcerazioni (...). È convinto che questo lungo tempo vissuto da detenuto è servito per la propria maturazione interiore e, anche se è consapevole di aver perso degli anni che non potrà mai recuperare, ritiene di esserne uscito sicuramente rafforzato dal punto di vista caratteriale. Alterna momenti depressivi, nei quali è prostrato moralmente presentando episodi di insonnia, ad altri più positivi caratterizzati da una spiccata forza di volontà ed ottimismo nell'evoluzione futura.

È fiducioso circa l'eventualità di poter usufruire di un beneficio, confidando nel fatto di aver avuto un buon comportamento, sia all'interno che all'esterno».

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(16 luglio 2004)

GAGLIONE. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

l'Ufficio del Giudice di Pace di Taranto è uno dei più grandi ed oberati della Puglia ed è afflitto da una preoccupante carenza di personale amministrativo rispetto alle sue reali esigenze anche alla luce dell'entrata in vigore della competenza penale del Giudice di Pace;

infatti a fronte di 14956 procedimenti civili iscritti nel 2002 a cui si devono aggiungere i fascicoli penali derivanti dalla entrata in vigore della sopracitata riforma vi sono in servizio solo 25 unità di personale amministrativo (di cui 3 in aspettativa da lungo tempo per gravi motivi di salute); a ciò si deve aggiungere la considerazione che sono completamente assenti i Cancellieri C1 e C2 nonchè i conducenti di automezzi speciali (ausiliari B1) pur in presenza di servizi di istituto che richiedono l'utilizzo di tali professionalità;

la situazione emerge in tutta la sua gravità, ove si consideri ulteriormente che solo 10 cancellieri B3 devono far fronte a 258 udienze mensili (240 civili e 18 penali), mentre le tabelle della Corte di Appello prevedono solo 120 udienze al mese e che l'ufficio ha in servizio 30 giudici di pace a cui se ne aggiungeranno altri 14 a partire dal 01.04.03, evidenziando cosi il notevole squilibrio del rapporto tra magistrati onorari e personale amministrativo che mette in seria discussione l'efficienza del servizio. A tali disagi si aggiunge la notevole mancanza di risorse materiali indispensabili per l'espletamento dei servizi, quali la mancanza di fondi per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario e la notevole insufficienza di fotoriproduttori;

tale stato di cose, oltre ad alimentare paurosamente l'arretrato, rende estremamente difficoltosi adempimenti fondamentali quali, ad esempio, l'apposizione di sigilli nelle procedure fallimentari e quelli conseguenti alla entrata in vigore della competenza penale;

a nulla, talvolta, valgono l'impegno e gli sforzi del personale in servizio che sopporta sacrifici non indifferenti per evitare il collasso definitivo dell'ufficio;

questa situazione, peraltro, è stata segnalata al Ministero della giustizia, a quanto risulta all'interrogante, sia dal Dirigente dell'ufficio con nota n. 994/02 del 21 gennaio 2003 sia dalle organizzazioni sindacali con un comunicato senza però aver avuto fino ad oggi alcun tipo di risposta. La stampa locale in questo periodo si è più volte occupata di tale allarmante situazione e si è fatta portavoce del disagio del personale,

si chiede di sapere:

quali urgenti provvedimenti il Governo intenda adottare per evitare il rischio di una paralisi completa degli uffici del Giudice di Pace di Taranto;

se non si ritenga opportuno sopperire con sollecitudine a tali carenze di risorse umane e materiali del suddetto ufficio.

(4-04161)

(20 marzo 2003)

RISPOSTA. – La competente Direzione generale di questo Ministero, al fine di venire incontro alle esigenze di servizio dell'Ufficio del Giudice di pace di Taranto, in data 2 maggio 2003 ha chiesto al Presidente della Corte di appello di Lecce di valutare l'opportunità di attivare la procedura di interpello in ambito distrettuale, ai sensi dell'articolo 14 dell'accordo siglato con le organizzazioni sindacali il 28 luglio 1998, per la copertura di un posto vacante di cancelliere C2 ed uno di cancelliere C1.

Il Presidente della Corte di appello di Lecce, organo competente ad attivare l'interpello per gli uffici del proprio distretto, ha risposto il 14 maggio 2003 rappresentando l'impossibilità di distrarre unità di personale da altri uffici in ambito distrettuale, tutti parimenti gravati dall'insufficienza degli organici.

Si precisa che, allo stato, la dotazione organica del personale amministrativo dell'Ufficio del Giudice di pace di Taranto prevede complessivamente 27 unità, di cui sono presenti 26, considerando 6 unità soprannumerarie, di cui una della figura professionale di cancelliere B3, una della figura professionale di operatore giudiziario B3, un ausiliario B1 e 3 ausiliari A1, con una percentuale di scopertura del 3,7% a fronte di una scopertura nel distretto di Taranto dell'11,57% e di quella nazionale del 12,04%.

Si evidenzia, inoltre, l'opportunità offerta dall'articolo 26, comma 4, della legge n. 468/99, che permette di utilizzare presso gli Uffici del Giudice di pace il personale dipendente comunale che ha operato negli uffici di conciliazione.

La procedura per l'attivazione di tali «comandi» è contenuta nella circolare n. 1964/S/MLP/1443 del 6 marzo 2000 della citata Direzione generale, con la quale è stata, altresì, attribuita al Presidente del Tribunale la competenza relativa.

Infine, si precisa che, per quanto attiene la fornitura dei fotoriproduttori, sono state autorizzate tutte le richieste inoltrate dall'Ufficio del Giudice di pace di Taranto.

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

(16 luglio 2004)

GIRFATTI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che l'associazione forense «E. De Nicola» di Torre del Greco il giorno 26 febbraio 2004 ha effettuato una giornata di astensione dalle udienze civili e penali presso il tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Torre del Greco, e presso il giudice di pace di Torre del Greco per evidenziare la gravissima carenza di organico che da diversi mesi affligge il tribunale di Torre del Greco;

che nell'istanza rivolta al Presidente della Repubblica da parte del Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Torre Annunziata, avv. Gennaro Torrese, in data 7 novembre 2003, è stata evidenziata altresì la ulteriore carenza gravissima di personale relativamente alla pianta degli organici di magistrati, funzionari ed addetti;

che è stata evidenziata l'inadeguatezza delle strutture esistenti, dove quotidianamente tutto il personale addetto opera con sacrificio ed abnegazione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle gravissime problematiche sopra indicate e se abbia preso, o intenda prendere, provvedimenti per la eliminazione delle stesse e per restituire al tribunale di Torre Annunziata ed alla sezione distaccata di Torre del Greco l'operatività necessaria per adempiere a tutte le funzioni, giudiziarie e forensi.

(4-06318)

(9 marzo 2004)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, nella quale si lamentano carenze di organico nel Tribunale di Torre Annunziata e nella Sezione distaccata di Torre del Greco, si rappresenta quanto segue.

Il Tribunale di Torre Annunziata è stato oggetto di ampliamenti delle dotazioni organiche dei magistrati, del personale della cancelleria e del personale dell'ufficio notifiche, esecuzione e protesti, per complessivi 48 posti.

Le seguenti tabelle illustrano dettagliatamente le modifiche apportate alle piante organiche dell'ufficio in questione:

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
PERSONALE DI MAGISTRATURA

Decreto ministeriale	Funzione	Modifica della pianta organica	
20-01-1994	Presidente di sezione	+ 5	(da 1 a 2)
06-04-1995	Giudice	+ 5	(da 9 a 14)
03-02-1996	Giudice	+ 5	(da 14 a 19)
01-06-1999	Presidente di sezione	+ 1	(da 2 a 3)
01-06-1999	Giudice	+ 18	(da 19 a 37)
07-04-2000	Giudice	+ 1	(da 37 a 38)
09-04-2001	Giudice	+ 2	(da 38 a 40)
	TOTALE . . .	+ 33	

PERSONALE DELLA CANCELLERIA

Decreto ministeriale	Profilo professionale		Modifica della pianta organica	
30-12-2000	C2	Cancelliere	+ 5	(da 7 a 12)
	C1	Contabile	+ 1	(da 0 a 1)
	B3	Cancelliere	+ 3	(da 25 a 28)
	B2	Operatore giudiziario	– 1	(da 30 a 27)
	B1	Operatore giudiziario	– 3	(da 8 a 5)
06-04-2001	C1	Cancelliere	+ 2	(da 16 a 18)
	B3	Cancelliere	+ 4	(da 28 a 32)
	B3	Operatore giudiziario	+ 3	(da 0 a 3)
	B1	Ausiliario	+ 2	(da 1 a 3)
	A1	Ausiliario	– 1	(da 7 a 6)
		TOTALE . . .	+ 13	

PERSONALE DELL'UFFICIO NOTIFICHE, ESECUZIONI E PROTESTI

Decreto ministeriale	Profilo professionale		Modifica della pianta organica	
30-12-2000	C2	Ufficiale giudiziario	+ 2	(da 0 a 2)
	B3	Ufficiale giudiziario	– 1	(da 6 a 5)
	B2	Operatore giudiziario	– 1	(da 5 a 4)
06-04-2001	C1	Ufficiale giudiziario	+ 4	(da 5 a 9)
	B3	Ufficiale giudiziario	– 2	(da 5 a 3)
		TOTALE . . .	+ 2	

La Sezione distaccata di Tribunale di Torre del Greco è stata, invece, interessata da modifiche limitatamente ai soli profili di operatore giudiziario B2 - la cui dotazione organica è stata ridotta in ragione di una unità – e di una ufficiale giudiziario C2 – il cui ruolo è stato ampliato di un posto.

Entrambe le modifiche sono state apportate con il decreto ministeriale del 30.12.2000.

Le piante organiche attuali dei due uffici menzionati sono costituite come da tabelle che seguono.

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
PERSONALE DI MAGISTRATURA

Funzione	Organico
Funzione	1
Presidente di sezione	3
Giudice	40
TOTALE . . .	44

Allo stato, si rilevano 5 posti vancanti di giudice ordinario (uno dei quali pubblicato dal Consiglio superiore della magistratura con telefax in data 19 marzo 2004) rispetto ai 44 complessivamente previsti.

Va precisato, peraltro, che le vacanze di cui sopra sono comprensive del posto attualmente ricoperto dalla dott.ssa Annarita D'Elia, il cui trasferimento ad altro ufficio, ove a breve prenderà possesso, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 5 del 2004.

Integralmente coperti risultano invece il posto di Presidente del Tribunale, i 3 posti di Presidente di sezione ed i 5 di giudice del lavoro previsti in organico.

Premesso che dal progetto organizzativo del Tribunale in oggetto per il biennio 2002/2003 si rileva, in particolare, che alla sezione distaccata di Torre del Greco figurano tabellarmente assegnati tre magistrati togati (e, segnatamente, i dottori Roberto Peluso, Umberto Lucarelli ed Assunta Musella, il primo dei quali con funzioni di coordinatore della Sezione) ed altrettanti giudici onorari di Tribunale (dottori Luigi Ambrosino, Micaela Formica e Silvia Pirone), si precisa che l'assetto organizzativo tabellare della sezione distaccata medesima prevede la presenza di 4 magistrati togati, due dei quali da destinare all'assolvimento di funzioni civili ed altrettanti da applicare al settore penale.

Dal provvedimento di variazione tabellare disposto dal Presidente del Tribunale di Torre Annunziata in data 27 dicembre 2003 si evince, peraltro, il perdurare dell'assenza della seconda unità togata da impiegare nello svolgimento degli incombenti di natura civilistica, supplita *medio tempore* dall'opera svolta dai giudici onorari Ambrosino e Pirone.

PERSONALE DELLA CANCELLERIA

Posizione economica e profilo professionale		Organico
	Dirigente	+ 1
C3	Direttore di cancelleria	+ 4
C2	Cancelliere	+ 12
C1	Cancelliere	+ 18
C1	Contabile	+ 1
B3	Cancelliere	+ 32
B3	Operatore giudiziario	+ 3
B2	Operatore giudiziario	+ 27
B1	Operatore giudiziario	+ 5
B1	Ausiliario	+ 3
B1	Ausiliario (Autista)	+ 7
A1	Ausiliario	+ 6
	TOTALE . . .	+ 119

Attualmente sono presenti 111 unità, con una percentuale di scopertura del 6,72%, a fronte di una scopertura nel distretto di Napoli pari al 5,24% e nazionale dell'11,90%.

Prestano, inoltre, servizio, non conteggiate nell'organico:

14 unità di personale in posizione di comando provenienti da altre Amministrazioni;

una unità di personale a tempo determinato ai sensi della legge n. 448/2001.

Pertanto le presenze effettive salgono a 126.

Con decreto ministeriale del 6-4-2001, a seguito del mutato assetto organizzativo e ordinamentale conseguente alla stipula del contratto integrativo di amministrazione, sono state modificate le dotazioni organiche dell'Amministrazione giudiziaria e, in particolare, come illustrato nelle premesse, nell'Ufficio in esame è stato aumentato l'organico di 5 unità di cancelliere, posizione economica C2, 2 unità di cancelliere, posizione economica C1, e una unità di ausiliario, posizione economica B1.

La copertura dei posti vacanti (si tratta peraltro di posti portati in aumento) potrà avvenire solo all'esito delle procedure di riqualificazione riservate al personale dipendente.

PERSONALE DELL'UFFICIO NOTIFICHE, ESECUZIONI E PROTESTI

Posizione economica e profilo professionale		Organico
C2	Ufficiale giudiziario	+ 2
C1	Ufficiale giudiziario	+ 9
B3	Ufficiale giudiziario	+ 3
B2	Operatore giudiziario	+ 4
	TOTALE . . .	+ 18

Risultano presenti 12 unità con una scopertura del 33,33%.

Presta, inoltre, servizio non conteggiata nell'organico una unità di personale a tempo determinato ai sensi della legge n. 448/2001.

Pertanto le presenze effettive salgono a 13, con una percentuale di scopertura che scende al 27,27 per cento.

Anche tale Ufficio, con il decreto ministeriale 6 aprile 2001, ha subito la modifica della dotazione organica con l'aumento di 4 unità di ufficiale giudiziario C1 e l'istituzione di 2 unità di ufficiale giudiziario C2.

La copertura dei posti vacanti di ufficiale giudiziario C1 – peraltro sono tutti posti aumentati con il decreto ministeriale del 6 aprile 2001 – potrà verificarsi con la destinazione dei vincitori del concorso pubblico a 443 posti, attualmente in fase di espletamento.

I posti vacanti di ufficiale giudiziario C2 – tutti di nuova istituzione – potranno essere coperti all'esito delle procedure di riqualificazione in funzione delle quali sono stati appunto istituiti.

SEZIONE DI TRIBUNALE DI TORRE DEL GRECO
PERSONALE DI CANCELLERIA

Posizione economica e profilo professionale		Organico
C2	Cancelliere	+ 1
C1	Cancelliere	+ 4
B3	Cancelliere	+ 1
B2	Operatore giudiziario	+ 3
A1	Ausiliario	+ 1
	TOTALE . . .	+ 10

Considerata un'unità in soprannumero della posizione economica B2 è, inoltre, presente un centralinista non vedente B1, il cui ruolo, così come per il Tribunale di torre Annunziata, non è previsto nella pianta organica dell'ufficio.

PERSONALE DELL'UFFICIO NOTIFICHE,
ESECUZIONI E PROTESTI

Posizione economica e profilo professionale		Organico
C2	Ufficiale giudiziario	+ 1
C1	Ufficiale giudiziario	+ 3
B3	Ufficiale giudiziario	+ 3
B2	Operatore giudiziario	+ 2
	TOTALE . . .	+ 9

Risulta una sola vacanza di ufficiale giudiziario C2, istituito con il citato decreto ministeriale del 6 aprile 2001. Tale vacanza, come già indicato, potrà essere coperta solo all'esito delle procedure di riqualificazione del personale dipendente in funzione del quale è stato istituito.

È opportuno, infine, ricordare che con legge 13 febbraio 2001, n. 48, è stato disposto l'aumento del ruolo organico del personale di magistratura per complessive 1.000 unità.

Tale contingente verrà ripartito in fasi successive, attuate prima dello svolgimento della prova scritta di ciascuno dei tre concorsi banditi ai sensi dell'articolo 18 della stessa legge.

Il primo intervento di ripartizione, effettuato con decreto ministeriale del 23 gennaio 2003 e che ha previsto l'assegnazione di 234 posti, era rivolto principalmente al soddisfacimento delle esigenze operative rilevate presso la Corte suprema di Cassazione e le Corti di appello, oltre che alla realizzazione delle piante organiche dei magistrati distrettuali.

Per quanto riguarda gli uffici giudiziari di primo grado è stato ritenuto opportuno procrastinare ai successivi provvedimenti la ripartizione delle ulteriori unità recate in aumento dalla legge suindicata, ripartizione la cui realizzazione è condizionata all'espletamento delle prove scritte degli ulteriori concorsi di cui all'articolo 18 citato.

A tal fine si rappresenta che, con decreti ministeriali del 28 febbraio 2004 e 23 marzo 2004, sono stati indetti due concorsi pubblici, per esami, a 38 e 350 posti di uditore giudiziario, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 2 marzo 2004 – 4ª serie speciale – e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 26 marzo 2004.

Le date di svolgimento delle prove preliminari saranno stabilite con successivi decreti ministeriali che saranno pubblicati con due separate pubblicazioni rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* – 4ª serie speciale, concorsi ed esami – del 2 luglio 2004 e del 24 giugno 2005.

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

(16 luglio 2004)

GRECO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia e dell'interno*. – Premesso che:

il firmatario della presente interrogazione ha già presentato sia nella passata legislatura (2-01070 del 5 aprile 2000) che nell'attuale (3-04142 del 21 novembre 2000 e 3-00379 del 27 marzo 2002) altri atti di sindacato ispettivo, rimasti senza risposta, sull'oscura vicenda del suicidio del maresciallo dei carabinieri Antonio Lombardo, verificatosi il 4 marzo 1995, dopo l'attacco subito nella trasmissione televisiva «Tempo reale» di Michele Santoro, con la partecipazione dell'ex sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, nel corso del quale gli erano state mosse accuse di mafiosità, proprio quando il maresciallo, incurante delle pressioni della procura di Palermo (pubblico ministero Gioacchino Natoli), stava per convincere il boss Tano Badalamenti a venire dagli Stati Uniti in Italia per smontare il teorema Buscetta e, comunque, per riferire sulla estraneità del senatore Andreotti sui fatti di mafia e sull'uccisione del giornalista Mino Pecorelli;

nei precedenti atti di sindacato ispettivo è stato, inoltre, fatto dettagliato riferimento agli esposti e alle dichiarazioni della famiglia Lombardo (del figlio Fabio e del cognato) secondo cui il suicidio del congiunto sarebbe stato «un omicidio calcolato da quelle menti raffinatissime che poco hanno a che fare con la lotta alla mafia», e che, altresì, la Procura di Palermo avrebbe favorito la fuga di notizie sulla missione di Lom-

bardo, a seguito della quale Leoluca Orlando si era spinto ad infamare e a spingere al suicidio il povero maresciallo;

richiamata, in particolare, anche quella parte della interrogazione del 27 marzo 2002 nella quale si evidenzia la denunzia dei familiari del maresciallo Lombardo circa l'occultamento di due relazioni di servizio sui colloqui investigativi con Badalamenti del 14 ottobre 1994 e 12 dicembre 1994, relazioni improvvisamente ricomparse nella fase dibattimentale del processo di Perugia, dopo un'intervista di Fabio Lombardo dell'aprile 2000 – come riportato nell'interrogazione citata – ma con la seconda, come si afferma nell'atto di sindacato ispettivo predetto, «chiaramente ritoccata, verosimilmente corretta, sbianchettata dalla firma del maresciallo», depurata dai riferimenti al capitolo più scottante delle pressioni fatte, anche sul maggiore Mario Obino, dal p.m. Natoli;

richiamati, altresì, i tanti lati oscuri delle indagini e dei processi che da tempo si trascinano a carico dei familiari del maresciallo Lombardo, da accusatori finiti per essere incolpati del reato di calunnia, come già sottolineato nella interrogazione del marzo 2002, che si intende qui integralmente ritrascritta;

considerato che:

la definitiva sentenza di assoluzione del senatore Giulio Andreotti dall'accusa dell'omicidio Pecorelli ha riproposto la serie di interrogativi e sospetti su presunti intrecci tra politica e magistratura, oltre che sul giustizialismo politico-giudiziario di quest'ultimo decennio;

il generico dibattito svoltosi nelle due Camere non è certamente servito a chiarire i tanti punti oscuri sulle singole strane vicende come qui sopra evidenziate;

è avvertita, invece, l'esigenza di fare chiarezza sulle tante zone grigie che avvolgono specifiche circostanze direttamente o indirettamente connesse alla «vicenda Andreotti», ormai definita da un punto di vista giudiziario, ma tuttora aperta da un punto di vista dell'accertamento delle responsabilità politico-istituzionali,

si chiede di sapere se e quali azioni si intenda promuovere al fine di accertare, indipendentemente dalle responsabilità penali o comunque riservate alla competenza dell'autorità giudiziaria, già per altro definite o ancora *sub judice*, se nella promozione e gestione del «caso Andreotti» e di tutti i fatti specifici ad esso connessi e qui sopra evidenziati (fughe di notizie e accuse infamanti precedenti il suicidio del maresciallo Lombardo, sottrazioni prima e manipolazioni dopo di atti processuali, come denunziate dai familiari del Lombardo, indagini e accuse conseguenti a tali denunzie) vi siano stati manovre, atti, fatti, comportamenti quanto meno censurabili sul piano politico-istituzionale.

(4-05676)

(26 novembre 2003)

RISPOSTA. – Con riferimento al suindicato atto di sindacato ispettivo concernente, in termini generali la «ancora oscura vicenda del suicidio

del maresciallo dei carabinieri Antonino Lombardo, verificatosi in Palermo nel 1995, dopo l'attacco subìto nel corso della trasmissione televisiva Tempo reale di Michele Santoro» da parte di Leoluca Orlando (allora sindaco di Palermo) e Manlio Mele (allora sindaco di Terrasini), occorre anzitutto rilevare che sulla vicenda, anche sotto il profilo di una possibile causale risalente alla ventilata ipotesi di un rientro in Italia a fini processuali del noto *boss* mafioso Gaetano Badalamenti, si è svolta una lunga e complessa indagine a carico di ignoti da parte della Procura della Repubblica di Palermo, conclusasi con decreto di archiviazione in data 8 luglio 1998 del giudice per le indagini preliminari, su conforme richiesta del pubblico ministero.

Ed invero i surrichiamati risvolti della vicenda in esame risultano essere stati chiariti: la Procura generale di Palermo già con nota in data 21 febbraio 2001 evidenziava la «totale infondatezza delle illazioni» concernenti l'asserito occultamento ed alterazione delle relazioni di servizio relative ai colloqui investigativi intercorsi tra il maresciallo Lombardo ed il *boss* Gaetano Badalamenti, di cui la prima, relativa al primo viaggio del maresciallo Lombardo negli Stati Uniti (14 ottobre 1994), venne acquisita agli atti del procedimento penale n. 1872/95 avente ad oggetto il suicidio del Lombardo, mentre la seconda, redatta dal maggiore Obinu ed inerente le attività svolte in occasione del secondo incontro del 12 dicembre 1994, è stata conosciuta ed acquisita dalla Procura della Repubblica di Palermo, per la prima volta, in data 7 aprile 2000 e quindi ritualmente depositata, sia nella versione di 11 pagine sia nella versione definitiva di 9, agli atti del processo nei confronti del tenente Carmelo Canale. La versione di 11 pagine conteneva, infatti, delle annotazioni relative alla rogatoria avviata dalla Procura di Perugia per l'interrogatorio del Badalamenti e, secondo quanto precisato dal suddetto maggiore Obinu, rappresentava un atto interno del ROS, con il valore di un promemoria. Anzi, come acclarato nel procedimento penale originato dalla presentazione presso la Procura della Repubblica di Caltanissetta di un atto di denuncia da parte di Fabio Lombardo, figlio del maresciallo suicidatosi, a carico di magistrati della Procura della Repubblica di Palermo, la prima delle relazioni di cui sopra «deve considerarsi... un atto atipico, informativo e preparatorio alla rogatoria internazionale del dicembre 1994», documentata attraverso la seconda relazione: entrambi i documenti vengono, in ogni caso, qualificati come «appunti a futura memoria contenenti la narrazione di fatti e comportamenti ritenuti meritevoli di essere ricordati, insieme a valutazioni e considerazioni assolutamente soggettive, tipiche, appunto, di atti personali ad uso interno». Conseguentemente, l'esistenza di una doppia versione della medesima relazione viene ritenuta del tutto irrilevante in quanto «nel momento in cui una serie di appunti personali assume o possa assumere rilievo ed interesse ufficiale è chiaro che l'autore si debba preoccupare di escludere dal corpo dell'atto mere valutazioni, considerazioni, propositi o particolari superflui o non supportabili da elementi di riscontro». È, inoltre, risultato privo di fondamento l'assunto in base al quale le anzidette relazioni sarebbero state occultate per non contrariare l'ipotesi ac-

cusatoria prescelta dalla Procura di Perugia in quanto detti documenti avrebbero riguardato una «pista alternativa» nelle indagini per l'omicidio del giornalista Pecorelli e nel processo a Palermo a carico del senatore Andreotti, pista alternativa suggerita dal Badalamenti, che avrebbe potuto porre in discussione le dichiarazioni rese dal collaboratore Tommaso Buscetta. Il presunto atteggiamento ostruzionistico attribuito alla Procura di Palermo è stato, infatti, smentito dalla stessa condotta processuale di tale organo inquirente, che ha richiesto esplicitamente dapprima l'audizione di Badalamenti in dibattimento nell'ambito del processo Andreotti e successivamente, a seguito del comportamento del Badalamenti che si è avvalso della facoltà di non rispondere, l'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni dallo stesso rese nelle precedenti rogatorie. Il procedimento penale a carico dei magistrati palermitani, n. 141/01-21, è stato archiviato dal GIP di Caltanissetta con provvedimento in data 7 dicembre 2001, su conforme richiesta della locale Procura.

Da ultimo, con riguardo alla specifica doglianza relativa alla durata del procedimento penale a carico del tenente Canale, è emerso – dalla puntuale informativa redatta dal Presidente del Tribunale di Palermo in data 20 novembre 2002 – che il processo in argomento è stato incardinato dinanzi all'attuale collegio giudicante il 30 novembre 2000, dopo essere stato chiamato per la prima volta il 1º luglio 1999 e rinviato per la sostituzione dei giudici. Detto processo è stato, comunque, «successivamente condotto con sollecitudine, nella misura compatibile con il carico di procedimenti di attribuzione collegiale (circa 200) della seconda sezione penale, dei quali molti con imputati detenuti, da trattare in presenza di un organico di magistrati insufficiente in rapporto alla pendenza». Nel corso del processo sono stati, infatti, sentiti 59 testimoni in 40 udienze e, inoltre, sono stati inseriti nel fascicolo del dibattimento, sull'accordo delle parti, i verbali relativi alle dichiarazioni di altri 44 testimoni, in tal modo espletandosi la prova testimoniale addotta dal pubblico ministero per poi passare a quella addotta dalla difesa «con circa 280 testimoni».

Tanto premesso, appaiono destituite di fondamento le censure espresse dall'interrogante, non essendo emersi elementi apprezzabili disciplinarmente nella condotta dei magistrati che si sono occupati della vicenda.

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

(16 luglio 2004)

GUERZONI. – *Al Ministro della giustizia*. – Premesso che:

il Tribunale di Modena è posto nell'intollerabile condizione di non avere risorse finanziarie – essendosi esauriti i fondi annuali del 2003 a metà dell'anno – talché, anche a causa dei crediti accumulati nel tempo e non pagati, i fornitori non pongono a disposizione i servizi e i materiali necessari all'attività degli uffici;

tutto ciò, tra l'altro, comporta il blocco delle verbalizzazioni delle udienze da parte degli stenotipisti (come denunciato nella interrogazione dello scrivente al Ministro della giustizia 3-01267, del 23 ottobre 2003), l'impossibilità di utilizzare le auto di servizio per mancanza di benzina, di acquistare la carta per le fotocopiatrici, i materiali informatici e di cancelleria e perfino i codici aggiornati per i magistrati; si è giunti al punto – come riporta la stampa locale – che perfino la carta igienica dovrebbe essere portata da casa;

considerato che la carenza di mezzi finanziari che impedisce il normale funzionamento degli uffici e crea gravi disagi ai cittadini che si recano in Tribunale è causata dall'esaurimento delle risorse finanziarie, del tutto insufficienti, assegnate dal Ministero per l'anno 2003, che ammontavano a circa 15.000 euro: quasi il 50 per cento in meno di quelle assegnate nel 2002, rivelatesi peraltro inadeguate,

si chiede di sapere quale provvedimento urgente si intenda assumere per consentire, con l'assegnazione di nuove risorse finanziarie ministeriali agli uffici del Tribunale, la ripresa della normale attività, affinché innanzitutto siano assicurate ai cittadini tutte le garanzie stabilite dalla Costituzione e dalla legge.

(4-05529)

(6 novembre 2003)

Risposta. – La competente Direzione di questo Ministero assegna i fondi relativi al servizio di stenotipia direttamente al Presidente della Corte di appello di Bologna il quale, nella sua qualità di funzionario delegato, provvede alla gestione di tutti gli uffici giudiziari del distretto.

Nell'anno 2003 sono stati accreditati, a più riprese, sul capitolo di competenza, fondi per un totale di 1.242.750,00 euro; in data 3 febbraio 2003 660.750,00 euro; in data 11 luglio 2003 306.000,00 euro; in data 19 settembre 2003 176.000,00 euro; in data 10 novembre 2003 100.000,00 euro.

Al medesimo funzionario delegato, per l'anno 2003, è stata inoltre accreditata la somma di 551.164,00 euro per le spese di ufficio, necessarie anche all'acquisto di carta.

Ulteriore accreditamento è stato disposto per l'anno 2003 della somma di 340.521,81 euro per la manutenzione dei foto riproduttori, fax e l'acquisto della carta per il funzionamento di tale apparecchiatura.

Per quanto riguarda la mancanza della carta igienica, si rappresenta che la medesima è fornita direttamente dal Comune.

Infine, in merito alla impossibilità di utilizzare le auto di servizio per mancanza di benzina, si rappresenta che è stata assegnata alla Corte di appello di Bologna la somma di 41.210,00 euro sul capitolo 1466 (manutenzione ordinaria e carburante) e la somma di 12.875,00 euro sul capitolo 7211 (manutenzione straordinaria). Il funzionario delegato è responsabile

del distretto e ha competenza sia per la distribuzione delle risorse finanziarie sia per l'assegnazione dei mezzi strumentali agli uffici.

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

(16 luglio 2004)

GUERZONI. – *Al Ministro della giustizia.* – Posto che:

l'ufficio NEP (notificazioni, esecuzioni e protesti) presso la sezione distaccata di Carpi del Tribunale di Modena, nonostante un organico di 5 unità, può contare solo su 2, e uno degli attuali ufficiali giudiziari, a seguito dell'esito di un concorso, a breve lascerà la sede;

questo stato di cose, oltre a costringere ad attività lavorative ormai al limite della sopportabilità, impedisce di fronteggiare adeguatamente un carico di lavoro, per altro crescente, cosicché aumentano il disagio e le difficoltà nella gestione degli atti giudiziari oltre che delle notifiche e delle esecuzioni;

il perdurare dello stato di cose sopra richiamato e l'eventualità concreta che esso si aggravi ancor più è motivo di preoccupazione innanzitutto degli operatori della giustizia (avvocati, magistrati, ecc.) ma la prospettiva di un ulteriore appesantimento dell'attività degli uffici giudiziari di Carpi allarma i cittadini e i titolari delle attività economiche, imprenditoriali e dei servizi, in un territorio in cui risiedono quasi 100.000 abitanti ed altamente industrializzato,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente attivare i suoi uffici affinché vi sia un rafforzamento, almeno parziale, del personale in servizio presso l'ufficio NEP di Carpi, attraverso l'assegnazione di un ufficiale giudiziario, con relazione ai vincitori del recente concorso, e di almeno un «trimestrale» di quelli riservati al competente distretto della Corte di Appello.

(4-06639)

(22 aprile 2004)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione in oggetto, si comunica che l'organico dell'ufficio NEP della Sezione distaccata di Carpi del Tribunale di Modena prevede 5 unità, di cui, allo stato, sono presenti 2.

Con decreto ministeriale del 6 aprile 2001, con il quale sono state ridefinite le dotazioni organiche dell'Amministrazione giudiziaria in conformità del nuovo ordinamento professionale delineato dal contratto collettivo integrativo, sottoscritto il 5 aprile 2000, è stato istituito un posto di ufficiale giudiziario C2, che potrà essere coperto all'esito delle procedure di riqualificazione, riservate al personale dipendente, in funzione delle quali è stato istituito.

In merito alla richiesta di assegnare all'UNEP di Carpi almeno una unità di «trimestrale», si precisa che detta procedura rientra tra le competenze del Presidente della Corte di Appello di Bologna, il quale è stato autorizzato, per l'anno 2004, a disporre l'assunzione di 27 unità di personale a tempo determinato.

Per quanto riguarda la dottoressa Capobianco, ufficiale giudiziario B3, che lascerà l'ufficio il prossimo 1° luglio, si comunica che è stato attivato interpello locale, ai sensi dell'articolo 14 dell'accordo sulla mobilità interna, sottoscritto con le organizzazioni aziendali il 28 luglio 1998, per la copertura di almeno uno dei due posti vacanti della posizione economica B3.

Si fa presente, tuttavia, che per fronteggiare nell'immediato le esigenze di funzionalità dell'ufficio in esame il medesimo Presidente potrà applicare un ufficiale giudiziario B3 dagli uffici NEP del distretto, ai sensi dell'articolo 32 e seguenti nel decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229. All'uopo è opportuno precisare che nel distretto di Bologna attualmente ci sono 13 ufficiali giudiziari B3 in soprannumero, dei quali 2 nel Tribunale di Modena.

Peraltro, ferma restando la necessità di intervenire con la copertura delle vacanze non appena possibile, si rileva che il contratto integrativo, non distinguendo le funzioni di notificazione e di esecuzione degli atti, ha previsto per le posizioni economiche C1 e B3 una interfungibilità di tali funzioni che può assicurare, attraverso la flessibilità nell'impiego delle risorse umane, una maggiore efficienza del servizio.

A tale proposito è stata diramata apposita circolare del 27 settembre 2002, con la quale si ribadisce che il contratto integrativo di amministrazione, sottoscritto il 5 aprile 2000 – il quale in forza del rinvio operato dall'articolo 13, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro 1998-2001 ha integrato e specificato il sistema classificatorio già delineato con tale contratto collettivo nazionale di lavoro – ha unificato nella figura dell'ufficiale giudiziario i profili professionali di assistente e collaboratore UNEP.

In ordine al posto vacante di operatore giudiziario B2, si rappresenta che lo stesso è stato pubblicato con interpello del 30 aprile scorso per la trasformazione del rapporto di lavoro a *full-time* del personale assunto a *part-time*.

Si comunica inoltre che le previste 9 unità del personale amministrativo della sezione di Carpi, considerato un centralinista non vedente non conteggiato nell'organico, sono tutte presenti.

L'unico posto vacante di cancelliere C2 potrà essere coperto all'esito delle citate procedure di riqualificazione.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(16 luglio 2004)

LONGHI. – *Al Ministro della salute.* – Venuto a conoscenza:

che l'Ausl n. 3 Genovese aveva convocato per il 14 gennaio 2002 i dirigenti dell'Anpas regionale ligure e della Croce Rossa per «un incontro propedeutico al rinnovo convenzionale per trasporti ordinari e dializzati anno 2002»;

che all'incontro oltre ai dirigenti dell'Ausl era presente un rappresentante della «Top System» (azienda di informatica);

che da parte dei dirigenti dell'Ausl veniva proposto, ad Anpas e Croce Rossa, l'acquisto di un programma informatico per la fatturazione dalla «Top System» per lire 850.000 nonché un contratto di manutenzione con la stessa «Top System» di lire 700.000 di cui avrebbero dovuto dotarsi tutte le Pubbliche Assistenze e le CRI,

l'interrogante chiede di sapere:

se questa sia una prassi regolare;

se la regione Liguria fosse informata del fatto.

(4-01535)

(21 febbraio 2002)

RISPOSTA. – In merito ai quesiti contenuti nell'interrogazione parlamentare in esame, l'Assessore alla salute della Regione Liguria ha comunicato, per il tramite della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Genova, che il 14 gennaio 2002, presso la Direzione dell'unità operativa assistenza di base e specialistica dell'ASL 3, si è tenuto un incontro tra il personale di detta unità, l'unità di gestione del sistema informativo, tre rappresentanti delle pubbliche amministrazioni e due della Croce Rossa Italiana.

All'incontro era intervenuto anche un dipendente della «Top System», azienda di sviluppo di *software*, per l'illustrazione ai presenti di un programma di gestione dei dati sui trasporti.

L'incontro in questione verteva su temi di carattere amministrativo e aveva lo scopo di far comprendere le esigenze di informatizzazione della gestione dei dati riguardanti la programmazione dei servizi di trasporto.

In particolare, in esito alla riunione emergeva l'utilità di disporre di un flusso analitico di dati, relativi ai trasporti, su supporto informatico, quale complemento della documentazione cartacea, al fine di rendere più rapide le procedure di controllo.

In tale occasione il personale dell'azienda ospedaliera precisava, inoltre, che i tracciati pertinenti sarebbero stati realizzabili mediante qualsiasi programma, nonché configurabili in vari formati standardizzati.

In nessun modo i dipendenti dell'azienda ospedaliera, presenti all'incontro, hanno consigliato l'acquisto di *software* gestionali specifici, essendosi limitati a suggerire l'opportunità di valutare con tutti gli intervenuti

l'avvio di un progetto comune di informatizzazione, inteso a facilitare la produzione dei tracciati da fornire alla ASL.

Il Sottosegretario di Stato per la salute
CURSI

(12 luglio 2004)

LONGHI. – *Al Ministro della salute*. – Premesso che:

sulla base di una denuncia trasmessa dai Nas alla Procura della Repubblica di Genova sono stati iscritti nel registro degli indagati i nomi di quattro medici dell'Ospedale di San Martino: un illustre primario, due aiuti e uno specializzando; i quattro sono specialisti in chirurgia (ano, retto e colon) e sono chiamati a rispondere alle accuse di falso, peculato, appropriazione indebita, truffa ai danni del Servizio Sanitario Nazionale ed evasione fiscale;

essi avrebbero intascato parcelle non dovute, mascherato interventi chirurgici pagati lautamente in nero e con ricevute per semplici visite, non versando quanto dovuto al San Martino per attività *intramoenia*;

praticavano attività *intramoenia* in tre cliniche private convenzionate di Genova e in un centro medico di Sarzana;

i pazienti sarebbero stati consigliati di operarsi in cliniche private;

il Direttore generale del San Martino ha precisato che i medici erano tutti regolarmente autorizzati a svolgere attività *intramoenia*, dentro e fuori le mura ospedaliere, purché in strutture convenzionate con l'azienda ospedaliera, obbligati, per la cosiddetta «legge Bindi», a versare al San Martino parte delle parcelle,

si chiede di sapere:

se i medici siano stati sospesi dal servizio;

se essi continuino a svolgere attività *intramoenia* nelle cliniche private convenzionate;

se il primario denunciato abbia svolto un ruolo nella pratica contrattuale tra il San Martino ed il Poliambulatorio «Pammatone» di viale Brigate Partigiane;

se il Direttore generale del San Martino abbia mantenuto il rapporto fiduciario che aveva col Primario denunciato oppure lo abbia sollevato dall'incarico;

se risultino rapporti di connivenza tra i medici denunciati e le cliniche private;

se il San Martino abbia svolto un'indagine amministrativa, se intenda costituirsi in giudizio quale parte lesa e infine se intenda mantenere il convenzionamento con le cliniche private in oggetto.

(4-04843)

(21 febbraio 2002)

RISPOSTA. – La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Genova ha comunicato che il Comando Carabinieri NAS di Genova ha svolto indagini sull'attività libero-professionale *intra-moenia* espletata da professionisti dipendenti dell'azienda ospedaliera «San Martino» di Genova, a seguito di vari esposti di un comitato di difesa dei cittadini.

Tali segnalazioni erano tutte riconducibili, sostanzialmente, all'asserito indebito trattenimento, da parte di alcuni dirigenti sanitari ospedalieri, nominativamente indicati, di somme di denaro destinate alle casse dell'azienda ospedaliera di appartenenza, mediante fatturazione di importi inferiori a quelli realmente riscossi e indicazione di interventi di minor costo rispetto a quelli in realtà eseguiti.

Le indagini, concluse il 14 giugno 2003, data di deposito della comunicazione di notizia di reato presso la Procura della Repubblica di Genova, hanno consentito di deferire quattro medici, tutti dipendenti dell'azienda ospedaliera, a carico dei quali sono emersi fondati indizi di colpevolezza in ordine ai seguenti reati: peculato, falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atti pubblici, falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico in concorso ed abuso d'ufficio in concorso.

La stessa Prefettura ha comunicato, altresì, che il Direttore generale dell'azienda ospedaliera «San Martino» ha inteso precisare che, fin dal settembre 2000, con delibera n. 2729, aveva provveduto ad istituire un nucleo ispettivo interno, successivamente modificato ed integrato, al fine di monitorare – tra l'altro – la correttezza metodologica, deontologica e operativa dei medici aziendali, in tema di esercizio del diritto di effettuazione dell'attività libero-professionale *intra-moenia*, considerando quale costante punto di riferimento metodologico la trasparenza gestionale, sia nelle scelte strategiche di fondo sia nella quotidianità operativa.

In relazione ai vari quesiti oggetto dell'atto parlamentare in esame, il Direttore generale ha segnalato che l'azienda ospedaliera ha ritenuto di utilizzare, come strumento informativo per la comunicazione al pubblico di notizie in merito alla libera professione dei propri medici, il sito Internet aziendale, che dal maggio-giugno 2001 presenta un'apposita sezione riservata alla libera professione.

Tale sezione, che alla fine di ogni giornata viene automaticamente modificata con le eventuali novità sopravvenute, presenta:

1) l'elenco nominativo dei medici che hanno optato per l'attività libero professionale «extra-muraria», con a fianco di ogni nominativo l'indicazione della specialità di appartenenza;

2) la possibilità, per la libera professione «intra-muraria», di selezionare alternativamente il nome del medico prescelto, ovvero selezionare la specialità interessata, con conseguente elencazione di tutti i medici ad essa afferente.

In ogni caso appare, a fianco del nome dei medici, l'indicazione della sede, dei giorni e degli orari in cui il sanitario presta attività libero professionale intra-muraria.

Gli utenti possono, inoltre, avere informazioni presso:

1) l'Ufficio Rapporti con il Pubblico, situato all'ingresso principale dell'Azienda;

2) l'Ufficio accettazione ambulatoriale del presidio ambulatoriale esterno «Pammatone», ma solo per quanto concerne l'attività svolta in quella sede;

3) l'Unità operativa libera professione.

Per quanto attiene l'informativa al pubblico riguardante le tariffe praticate in regime di libera professione «intra-muraria», occorre distinguere due casi:

a) se l'attività viene esercitata in regime di «libera professione allargata» (presso studi privati di proprietà dei medici), il medico è delegato ad informare direttamente il paziente, all'atto della prenotazione;

b) per l'attività svolta presso il presidio Pammatone, è delegato a fornire le informazioni l'ufficio accettazione ambulatoriale del medesimo.

Presso l'unità operativa libera professione sono depositati i fascicoli personali dei medici che hanno optato per la libera professione «intra-muraria», all'interno dei quali sono presenti le tariffe concordate tra i sanitari e l'Azienda.

Il Direttore generale ha precisato che, dopo essere venuto a conoscenza dell'attività di indagine dei NAS, è ora in attesa degli esiti delle indagini, per l'attivazione del citato nucleo ispettivo interno e per l'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza.

Inoltre, il Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «San Martino» ha precisato che il dirigente medico può essere sospeso cautelativamente in presenza di rinvio a giudizio e non di avviso di garanzia.

Nessun medico, inoltre, della struttura aziendale ha, in alcun modo, partecipato alla definizione di accordi contrattuali tra l'azienda e il poliambulatorio «Pammatone».

Le vicende personali dei dirigenti sanitari non incidono sulla loro valutazione, dal momento che la normativa vigente prescrive che il giudizio sui dirigenti medici attiene strettamente agli obiettivi sanitari definiti nel contratto individuale di lavoro, nell'ambito delle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria.

Infine il mantenimento delle convenzioni con strutture sanitarie private non abilitate all'esercizio libero-professionale *intramoenia* è risolutivamente condizionato al verificarsi di inadempimenti relativi alle pattuizioni convenzionali.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

CURSI

(12 luglio 2004)

LONGHI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

in risposta ad una precedente interrogazione (4-02451) in merito alla vicenda di un concorso a primario di chirurgia plastica all'Ospedale San Martino di Genova, che ha visto il prof. Bormioli – indicato dalla Commissione esaminatrice quale candidato più idoneo per il primariato – escluso per favorire il dott. Migliori, indicato quale meno dotato tra gli idonei, il Ministro della salute precisava che nessun vizio formale aveva inficiato il provvedimento di attribuzione;

il prof. Bormioli ha presentato ricorso al Tribunale di Genova, sezione lavoro, che è stato respinto con la motivazione che l'esclusione del Bormioli dal primariato non gli abbia cagionato una perdita patrimoniale;

nel dispositivo della sentenza del giudice Basilico, si afferma che: «La scelta (...) di conferire l'incarico a Migliori ha contraddetto completamente il giudizio della commissione. La plateale distonia di tale soluzione e la sussistenza di un interesse giuridico, in capo agli altri aspiranti ed alla collettività, giustificano una specifica motivazione della decisione. Deriva da questa considerazione la necessità d'un contenuto argomentativo minimo dell'atto di conferimento che senza limitare l'autonomia organizzativa del datore di lavoro, ne impronti l'attività a criteri di trasparenza, evitando il rischio dell'arbitrio»; ancora: «si deve dunque ritenere illegittima, perché in contrasto con i canoni di correttezza e buona fede, la decisione di conferire l'incarico di dirigente medico di struttura complessa a Migliori Franco senza l'esplicitazione delle ragioni che hanno indotto il direttore generale a sovvertire le valutazioni compiute dalla commissione per l'idoneità. L'Azienda convenuta si è difesa in giudizio asserendo che i motivi della scelta risiederebbero nel fatto "in primo luogo, che il reparto non necessitava di un nuovo medico e, in secondo luogo, che il reparto così come era composto funzionava (e funziona) egregiamente". Sono ragioni che privilegiano la logica della scelta interna al reparto e che, nella discussione orale, il difensore ha ulteriormente precisato sintetizzandole nei seguenti vantaggi: minori costi aziendali; pregressa conoscenza del reparto; continuità medica. Si tratta di giustificazioni teoricamente ragionevoli, ma che sembrano contraddette, nel caso in esame, dalla mancata spiegazione del perché, se così fosse, non sia stata presa in considerazione la posizione del Galli Angelo, in servizio nell'Azienda al pari di Migliori e meglio valutato rispetto a lui in termini d'idoneità.»; e ancora «L'illegittimità del conferimento d'incarico a Migliori Franco va dunque dichiarato per contrasto col principio di correttezza e buona fede che devono governare le determinazioni del datore di lavoro.»;

premesso inoltre che, a quanto risulta all'interrogante, la scelta del primario sarebbe stata dettata da ragioni che hanno a che fare con l'appartenenza politica e le parentele vantate dal candidato,

si chiede di sapere quale sia la valutazione del Ministro in indirizzo in merito alle motivazioni della sentenza giudiziaria e quale sia stato il ruolo svolto dalla Giunta regionale della Liguria nella vicenda richiamata,

che avrà inevitabilmente una ricaduta negativa sul diritto alla salute di cittadini genovesi e liguri.

(4-05040)

(22 luglio 2003)

RISPOSTA. – In merito ai quesiti contenuti nell'interrogazione parlamentare in esame, la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Genova ha comunicato che l'Assessore alla Salute della Regione Liguria ha sottolineato, come particolarmente significative in merito alla correttezza dell'operato dell'azienda ospedaliera San Martino di Genova e cliniche universitarie convenzionate, due motivazioni a base della sentenza pronunciata dal Tribunale di Genova, sezione lavoro, in data 17 gennaio 2003, con cui è stato respinto il ricorso del Prof. Mariano Bormioli.

La prima riguarda il fatto che la scelta di un dirigente di struttura complessa, operata dal Direttore generale della ASL, non si configura come concorso pubblico, ma come scelta discrezionale del vertice aziendale, in considerazione della speciale relazione fiduciaria intercorrente tra Direttore generale e dirigente sanitario.

Come indicato nei motivi della decisione, la procedura seguita per il conferimento dell'incarico è prevista dall'articolo 15 e seguenti del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni.

In particolare il giudice ha affermato che l'*iter* di nomina è rigidamente strutturato in due fasi distinte e soltanto per la prima, quella destinata alla valutazione d'idoneità, sono stati previsti criteri di verifica e giudizi tecnici collegati alle prove selettive.

La fase del conferimento, invece, è rimessa ad una scelta del direttore generale sottratta all'indicazione di parametri valutativi e, tanto meno, di metodi per la comparazione degli idonei.

Pertanto, la scelta aziendale del direttore generale non può ritenersi dunque vincolata ai risultati della valutazione d'idoneità compiuta dalla commissione.

Viene così valorizzata la relazione fiduciaria che presiede alla scelta e che ben si collega con le esigenze di concorrenzialità e d'imprenditorialità che la struttura sanitaria pubblica è chiamata a perseguire. Il conferimento al dirigente avviene mediante un contratto di diritto privato.

Il secondo aspetto della sentenza posto in rilievo dall'Assessore regionale alla salute concerne la mancata estrinsecazione delle ragioni per le quali Direttore generale ha disatteso la valutazione della Commissione.

A tal riguardo, infatti, il giudice ha rilevato che la scelta del direttore generale dell'azienda ospedaliera San Martino di conferire l'incarico a Migliori ha contraddetto completamente il giudizio della commissione. La plateale distonia di tale soluzione e la sussistenza di un interesse giuridico, in capo agli altri aspiranti ed alla collettività, alla verifica delle ragioni addotte rispetto alle esigenze d'imparzialità ed efficienza dell'Amministrazione giustificano una specifica motivazione della decisione.

Deriva da questa considerazione la necessità d'un contenuto argomentativo minimo dell'atto di conferimento che, senza limitare l'autonomia organizzativa del datore di lavoro, ne impronti l'attività a criteri di trasparenza, evitando il rischio dell'arbitrio.

Pertanto si deve dunque ritenere illegittima, perché in contrasto coi canoni di correttezza e buona fede, la decisione di conferire l'incarico di dirigente medico di struttura complessa a Franco Migliori senza l'esplicitazione delle ragioni che hanno indotto il Direttore generale a sovvertire le valutazioni compiute dalla Commissione per l'idoneità.

Per il giudice l'illegittimità del conferimento d'incarico a Franco Migliori va dunque dichiarata per contrasto coi princìpi di correttezza e buona fede che devono governare le determinazioni del datore di lavoro.

La sentenza precisa, tuttavia, che da questo accertamento non può però farsi discendere – diversamente da quanto ha preteso invece la parte attrice – la declaratoria d'invalidità del contratto stipulato dall'azienda col terzo chiamato in causa, poiché in questo non si ravvisano elementi di nullità né di annullabilità.

La stessa sentenza sottolinea che il ricorrente non può ottenere dal giudice adito la pronuncia d'una sentenza con effetti costitutivi del rapporto di dirigenza medica di secondo livello, in quanto nella configurazione del meccanismo di scelta affidato dalla legge al direttore generale manca la previsione d'un obbligo a contrarre a seguito della valutazione d'idoneità effettuata dalla commissione.

Per il giudice, le conseguenze dell'affermata illegittimità della determinazione aziendale possono dunque essere soltanto di natura risarcitoria.

Nel caso in esame, tuttavia, l'assunzione dell'incarico non avrebbe arrecato al ricorrente benefici economici rispetto al trattamento goduto nella struttura alle cui dipendenze già operava.

Il ricorrente, inoltre, avrebbe dovuto dimostrare che un'eventuale lesione alla sua reputazione professionale gli abbia cagionato una perdita patrimoniale.

Dalla reiezione della domanda di risarcimento del danno «deriva la carenza d'un interesse, in capo al ricorrente, ad una declaratoria d'illegittimità dell'atto di conferimento dell'incarico di dirigente, di struttura complessa, emesso a favore di Migliori Franco.

Il Sottosegretario di Stato per la salute
CURSI

(12 luglio 2004)

LONGHI. – *Al Ministro della salute.* – Considerato che:

in data 19 giugno 2002 e 22 luglio 2003 l'interrogante aveva presentato al Ministro della salute due interrogazioni a risposta scritta (4-02451 e 4-05040), a cui lo stesso Ministro non ha ancora risposto, dimostrando scarso rispetto per i regolamenti ed il Senato. In quella sede aveva sollevato la questione di un concorso per primario di chirurgia plastica al-

l'Ospedale «S. Martino» di Genova, per la quale carica il Direttore generale aveva scelto non il primo, non il secondo, ma soltanto il terzo della graduatoria finale;

a quanto consta, il direttore generale aveva giustificato la sua scelta per il fatto che «il primo» classificato non lavorava al «S. Martino», a differenza del terzo. Caso vuole che anche il secondo classificato lavorasse, ed ancora lavora, presso l'ospedale suddetto;

venuto a conoscenza che:

la signorina Giorgia Portoghese ha citato per danni l'Ospedale «S. Martino» di Genova per 1.256.536 euro in quanto, ricoverata in data 8 aprile 2002 al «S. Martino» per una «deviazione al setto nasale», è stata ivi sottoposta, in data 9 aprile 2002, ad intervento chirurgico di «rinosettoplastica sec. Ponti con tamponamento nasale anteriore» da parte del dott. Franco Migliori (il terzo candidato nominato primario);

in data 2 maggio 2002 la signorina Portoghese è stata ricoverata presso l'ospedale di Cuneo per insorgenza di infezione e dolori conseguenti all'intervento di rinosettoplastica. Perdurando la sintomatologia dolorosa e la tumefazione nasale e quella al volto, ed avendo notato la presenza di un corpo estraneo nell'ala sinistra del naso, la signorina Portoghese si recò nuovamente dal dott. Migliori, che in data 28 maggio 2001 operò la paziente per la rimozione del corpo estraneo rimasto nel naso;

nonostante questo secondo intervento, la sintomatologia è rimasta invariata e pertanto la signorina Portoghese continua ad essere sottoposta a ricoveri ospedalieri ed a cure mediche;

il prof. Franco Massari, nel parere medico legale del 13 giugno 2003, ha accertato che l'intervento del 9 aprile 2002 è stato effettuato in maniera non conforme alle leggi dell'arte medica, con i seguenti esiti negativi sulla persona della signorina Portoghese: «infezione in esiti di rinosettoplastica, nevralgia ed anestesia dolorosa in sede II brancatrigemino sin. da esiti di rinosettoplastica, persistenza di deviazione sinistro-convessa del setto nasale, ipertrofia della mucosa dei turbinati, notevole modificazione dell'estetica del viso per affossamento del dorso basale e caduta della punta del naso, retrazione della cute nell'ala del naso a sinistra, gastrite erosiva, necessità di continuo e largo uso di Fans e antidolorifici»,

si chiede di sapere:

se e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per accertare per quale reale motivo sia stato scelto il dottor Franco Migliori quale primario di chirurgia plastica dell'Ospedale «S. Martino» di Genova;

quale sia la valutazione del Ministro in indirizzo in merito ad eventuali responsabilità in capo al Presidente della giunta regionale ligure ed all'Assessore alla sanità.

(4-06021)

(29 gennaio 2004)

RISPOSTA. – In relazione all'atto ispettivo in esame, la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Genova ha trasmesso gli elementi di risposta forniti dall'Assessore alla salute della Regione Liguria in merito ai criteri seguiti dal Direttore generale dell'azienda ospedaliera «San Martino» nell'attribuzione della posizione di dirigente di struttura complessa per chirurgia plastica e ricostruttiva, recentemente messo a concorso dal predetto nosocomio.

Al riguardo, l'Assessore ha inteso precisare che nessun vizio formale ha inficiato il procedimento di attribuzione, dal momento che l'Amministrazione sanitaria si è attenuta puntualmente alla normativa di settore vigente (decreto legislativo n. 502/1992 e decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997); nel merito la scelta del candidato selezionato, dottor Franco Migliori, è stata motivata da diverse considerazioni.

In primo luogo, il servizio prestato dal candidato in questione presso la unità operativa di chirurgia plastica e ricostruttiva faceva sì che la sua designazione assicurasse una maggiore continuità di gestione e assistenziale.

In secondo luogo, sul piano professionale e terapeutico, il candidato risultato vincitore ha esibito una casistica operatoria (specialmente nel campo dell'onco – dermatologia) più vicina alle esigenze assistenziali e di programmazione strategica dell'azienda ospedaliera.

Per quanto riguarda l'operazione chirurgica subita dalla sig.ra Giorgia Portoghese ad opera del dottor Franco Migliori, il Direttore generale dell'azienda ospedaliera «San Martino di Genova» ha comunicato che la paziente ha adito le vie giurisdizionali dinanzi il Tribunale di Genova per ottenere la condanna dell'azienda al risarcimento dei danni, dalla stessa risentiti per effetto dell'operazione effettuata dal dottor Migliori.

Come di norma avviene in casi del genere, l'azienda sanitaria si è ritualmente costituita in giudizio con la compagnia presso la quale essa è assicurata contro il rischio della responsabilità civile verso i terzi.

Il Sottosegretario di Stato per la salute
CURSI

(12 luglio 2004)

LONGHI. – *Al Ministro della salute.* – Considerato che:

il 13 gennaio 2004 il sig. Nicola Di Vietro, coordinatore del centralino dell'Ospedale di San Martino, aveva ricevuto un ordine di servizio per il trasferimento immediato al poliambulatorio "Pammatone" dove non esiste un centralino;

il Di Vietro si era rivolto al giudice del lavoro;

il «San Martino» aveva sostenuto che era in corso di adozione l'automazione del centralino dell'Ospedale e che l'azienda intendeva mettere in opera al "Pammatone" un centralino adeguato;

il Tribunale ha rigettato il ricorso in quanto «il trasferimento nella struttura del Pammatone, situata nel centro cittadino - raggiungibile con i

mezzi pubblici - non comporta nessun rilevante pregiudizio» e «che il provvedimento denunciato» non «determina un grave pregiudizio alla conservazione nel tempo della sua professionalità, in considerazione del fatto che egli è prossimo al pensionamento e che pertanto la crescita della professionalità ormai consolidata non può subire alcun deterioramento»;

constatato che il centralino del «San Martino» non è stato ancora automatizzato e che al "Pammatone" non esiste nessun centralino e rimane quindi collegato al centralino dell'Ospedale come qualsiasi altro reparto ospedaliero,

si chiede di sapere:

per quale reale motivo si sia trasferito un onesto lavoratore che per l'esattezza il giorno 8 luglio 2004, nel compiere 40 anni di servizio, andrà in pensione;

chi prenderà il posto di coordinatore del centralino del San Martino.

(4-06478)

(25 marzo 2004)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione parlamentare in esame, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Genova ha trasmesso gli elementi di risposta acquisiti presso le competenti Autorità sanitarie regionali.

Al riguardo, il Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «San Martino» di Genova ha comunicato che, nel caso del sig. Di Vieto, non si è trattato di trasferimento, ma di diversa assegnazione interna: le ragioni di quest'ultima sono da ricondursi all'opportunità di potenziare il servizio di centralino presso il poliambulatorio «Pammatone», tenuto conto del crescente volume di attività assistenziali erogate da tale struttura.

Nell'ottica del miglioramento delle prestazioni, l'azienda ospedaliera ha scelto il sig. Di Vietro in base alla sua pregressa esperienza lavorativa, maturata nella centrale telefonica ospedaliera.

Il Sottosegretario di Stato per la salute
CURSI

(12 luglio 2004)

MALABARBA. – *Ai Ministri della giustizia e dell'interno*. – Premesso che:

sabato prossimo, 8 novembre 2003, a Monza, il senatore Alfredo Mantica, in qualità di Sottosegretario per gli affari esteri, presenzierà alla presentazione di una pubblicazione intitolata «La strage di Bologna e il terrorista sconosciuto – il caso Ciavardini»;

sulla specifica vicenda, in merito alla posizione processuale del Ciavardini, pende l'attesa di giudizio definitivo della Cassazione;

ferma restando la presunzione di innocenza sino a sentenza definitiva, il pronunciamento di cui sopra è necessario a fronte di verifica a sentenza di condanna (30 anni) e non di assoluzione del Ciavardini;

è stato ampiamente appurato che il ruolo politico ed ambientale delle frequentazioni del Ciavardini era quello dell'eversione e della famigerata «strategia della tensione»;

Ciavardini sulla coscienza non ha solo i morti della strage di Bologna ma anche altri fatti: è stato condannato dal tribunale di Roma per la partecipazione all'agguato nel quale venne assassinato un agente di polizia in borghese denominato «Serpico»;

l'atteggiamento manifestato dal Ciavardini prima, durante e dopo il processo non è stato improntato né alla dissociazione, né alla condanna dell'efferata strage. Lo stesso Ciavardini insiste nel nascondersi dietro il motivo che all'epoca dei fatti era un minore; ma è riscontrabile che anche da adulto Ciavardini non ha mai rinnegato apertamente le sue simpatie per l'estrema destra e le sue inquietanti frequentazioni del mondo eversivo della destra neonazista italiana;

la strage di Bologna è stata il più grave fatto di sangue perpetrato con finalità crudeli e abbiette: 84 morti fra i quali tre bambini, di cui uno di tre anni;

si chiede di sapere quale sia la valutazione dei Ministri in indirizzo riguardo all'iniziativa, considerata anche l'annunciata partecipazione di un Sottosegretario della Repubblica e tenendo anche conto che l'Associazione «Progetto Zero», animatrice dell'incontro, a quanto consta all'interrogante, si è distinta recentemente per la promozione di iniziative di stampo neonazista, razzista e antisemita.

(4-05559)

(6 novembre 2003)

Risposta. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, si comunica che la Sezione per minorenni della Corte d'Appello di Bologna ha pronunciato sentenza di condanna in data 9 marzo 2002 nei confronti di Luigi Ciavardini, imputato di strage, costituzione di banda armata, omicidio plurimo aggravato e altro.

Su ricorso dell'imputato, la Corte suprema di cassazione con sentenza in data 17 dicembre 2003 ha parzialmente annullato la sentenza di appello, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Bologna, sezione per i minorenni.

In merito all'associazione denominata «Area-Progetto Zero», circolo culturale avente come riferimento alcuni esponenti di Alleanza Nazionale, appartenenti alla corrente «destra sociale», la Prefettura di Milano ha comunicato che la stessa esiste ed opera nel Comune di Monza.

Le uniche iniziative di tale sodalizio sono state l'organizzazione di convegni svolti nell'aprile dello scorso anno e dedicati a Roman Kalanta, un lituano morto nel 1972 per aver denunciato le persecuzioni subite dalla chiesa nell'Europa dell'Est, e a Jan Palach, il giovane cecoslovacco che

nel 1969 si diede fuoco per protestare contro l'invasione del suo paese da parte delle truppe del Patto di Varsavia. È stato inoltre organizzato uno spettacolo teatrale intitolato «Chi ha paura dell'uomo nero», ispirato alla vicenda di Sergio Ramelli, lo studente universitario aderente al Fuan ucciso a Milano nel 1975.

La circostanza della partecipazione del senatore Alfredo Mantica, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, al convegno tenutosi l'8 novembre 2003, in occasione della presentazione del libro sul caso del terrorista Luigi Ciavardini, non trova riscontro.

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

(16 luglio 2004)

MALABARBA, MARTONE. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

la Procura di Cosenza ha spiccato dei mandati di cattura nei confronti di esponenti della «Rete Sud Ribelle», successivamente arrestati e tradotti in carceri di massima sicurezza;

dalla stampa si apprende che un ruolo attivo nelle indagini è stato svolto dal ROS dei Carabinieri, che avrebbe sottoposto il *dossier* sugli indagati anche ad altre Procure di varie città prima di approdare a quella di Cosenza;

il capo della Procura cosentina Serafini ha affermato che il Ministero dell'interno era stato informato, replicando quest'ultimo dalle pagine del «Corriere della Sera» che tra «l'essere informati e l'appoggiare ce ne corre»;

nell'ordinanza delle Procura di Cosenza si afferma che alle indagini avrebbero partecipato la Digos di Cosenza e il nucleo dei ROS di Catanzaro;

le indagini risultano essere scaturite – secondo la citata ordinanza – dal ritrovamento di un volantino dei NIPR in una fabbrica di Rende, su cui ha operato fattivamente da Roma l'Ucigos;

secondo il settimanale «Carta», l'Ucigos di Roma avrebbe avuto un ruolo rilevante tanto che alla Squadra mobile capitolina qualcuno sapeva che «stava per succedere un c. ... a Cosenza» già dieci giorni prima degli arresti, mentre «nel comando provinciale dei Carabinieri e probabilmente della Questura sono comparsi gli agenti dei servizi segreti»;

sempre secondo «Carta», il GOS, un reparto speciale dipendente dalla Criminalpol con sede operativa in provincia di Reggio Calabria, che opera su richiesta delle Questure ma per decisione centrale da Roma, avrebbe realizzato gli arresti «più pericolosi»,

si chiede di sapere:

chi abbia condotto realmente le indagini;

se risponda al vero la presenza dei servizi segreti a Cosenza, con quale ruolo e chi ne avrebbe deciso il coinvolgimento e da quando;

se risponda al vero che si sono svolte nella Procura di Cosenza riunioni tra varie strutture della Polizia di Stato e dell'arma dei Carabinieri, ivi compresi reparti speciali, quali i citati GOS, e se il loro impiego sia stato effettivamente sollecitato da Cosenza e da chi.

(4-03460)

(3 dicembre 2002)

RISPOSTA. – Con riferimento ai quesiti posti con l'interrogazione indicata in oggetto, concernente la vicenda relativa ai mandati di cattura emessi dalla Procura della Repubblica di Cosenza nei confronti di esponenti della «Rete Sud Ribelle», successivamente arrestati e tradotti in carceri di massima sicurezza, nell'ambito del procedimento penale a carico dei *no global*, si comunica quanto segue.

In proposito appaiono del tutto puntuali ed esaustivi gli elementi di risposta forniti dal Procuratore della Repubblica di Cosenza dai quali emerge che le indagini relative al procedimento *de quo* sono state svolte dalla D.I.G.O.S. presso la Questura di Cosenza, dai Carabinieri di Rende e dal R.O.S. di Catanzaro e Cosenza. Non risulta che alle stesse abbiano preso parte i servizi segreti, mentre hanno avuto luogo presso la Procura della Repubblica di Cosenza, secondo peraltro una prassi consolidata, riunioni investigative ed organizzative tra il sostituto titolare delle indagini ed elementi della D.I.G.O.S. e dei Carabinieri destinatari delle deleghe per le indagini: riunioni ed indagini cui, comunque, non hanno mai preso parte elementi del GOS, con il quale il Procuratore di Cosenza riferisce di non aver mai avuto alcun contatto.

Nessun contatto diretto ha avuto inoltre la citata Procura con l'UCIGOS di Roma in merito alla vicenda in parola, né risulta che nell'ordinanza emessa dal GIP si parli di un ruolo importante avuto da parte dell'UCIGOS.

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

(16 luglio 2004)

MARINO, SODANO Tommaso, BETTONI BRANDANI. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso che:

l'articolo 25, comma 1, della legge n. 724 del 23 dicembre 1994 afferma che «al personale che cessa volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti previdenziali ma che ha tuttavia il requisito contributivo per l'ottenimento della pensione anticipata di anzianità non possono essere conferiti incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca da parte dell'amministrazione di provenienza o di amministrazioni con le quali ha avuto rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello di cessazione dal servizio»;

questa disposizione tassativa, prevista dal legislatore «al fine di garantire la piena ed effettiva trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa», è in alcuni casi ignorata da amministrazioni comunali di diverso colore politico, obbligando, anche recentemente, la magistratura a richiamare tali disposizioni (si veda fra tutte la recente sentenza della Corte dei Conti-sezione giurisdizionale per l'Emilia Romagna del 21 novembre 2002-3 marzo 2003, n. 707),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto verificatosi nel comune di Arezzo, dove il locale Sindaco ha conferito l'incarico di Presidente del Nucleo di valutazione dei dirigenti del Comune ad un ex direttore generale del comune stesso, recentemente andato in pensione di anzianità a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

in caso affermativo, quali iniziative intenda assumere e promuovere in tal senso.

(4-05357)

(3 ottobre 2003)

RISPOSTA. – In merito alla presunta violazione della disposizione di cui all'art. 25, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, posta in essere dal Sindaco di Arezzo per aver conferito l'incarico di Presidente del nucleo di valutazione ad un ex Direttore generale dello stesso ente, recentemente collocato in quiescenza, si precisa quanto segue.

Sulla base di quanto riferito dal competente Ufficio territoriale del Governo, si è appreso che la Giunta comunale del Comune di Arezzo, con provvedimento n. 869 del 19 novembre 2001, ha provveduto a disporre il rinnovo del nucleo di valutazione – organismo preposto alla valutazione dei dirigenti — procedendo all'individuazione dei componenti lo stesso. Dalla documentazione istruttoria esaminata, fra l'altro, si evince chiaramente la volontà dell'Amministrazione di affidare l'incarico di Presidente al dott. Ghelli proprio in virtù dell'esperienza maturata durante lo svolgimento delle funzioni di Direttore generale presso il Comune di Arezzo.

Si rileva, altresì, dagli atti che con successivo decreto del 2 gennaio 2002 il Sindaco del capoluogo aretino ha provveduto alla formale nomina dei predetti componenti del nucleo di valutazione; con provvedimento n. 2458 del 14 maggio 2002, poi, il Direttore dell'Area gestione del personale ha disposto la determinazione dei compensi dovuti ai relativi componenti, tra i quali quello di 3.098,74 euro spettante annualmente al Presidente.

La suddetta determinazione dirigenziale n. 2458 risulta tuttavia essere stata rettificata a posteriori dal Direttore dell'Ufficio del personale precisamente in data 28 gennaio 2003 (provv. n. 430) – nel senso che al dott. Ghelli non andasse corrisposto alcun compenso, tenuto conto che l'interessato aveva a suo tempo rappresentato all'Amministrazione (con nota del 4

marzo 2002) di voler accettare l'incarico di Presidente senza per questo percepire alcun compenso, in ottemperanza all'art. 25 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

La sostenuta illegittimità riguarda, in particolare, il predetto art. 25 della legge n. 724/1994, che così dispone: «Al fine di garantire la piena ed effettiva trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa, al personale delle amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che cessa volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti previdenziali ma ha tuttavia il requisito contributivo per l'ottenimento della pensione anticipata di anzianità previsto dai rispettivi ordinamenti, non possono essere conferiti incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca da parte dell'amministrazione di provenienza o di amministrazioni con le quali ha avuto rapporti di lavoro o di impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione dal servizio».

Ciò posto, per quanto concerne il richiamo dell'onorevole interrogante alla sentenza della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per l'Emilia Romagna n. 707 del 21 novembre 2002 – 3 marzo 2003, si osserva che, con tale pronuncia, la Corte, nel ribadire il proprio consolidato orientamento, ha evidenziato che, al fine del legittimo ricorso a soggetti estranei all'Amministrazione, deve dimostrarsi: l'impossibilità di un adeguato assolvimento dell'incarico da parte di personale dipendente; che l'incarico non presenti carattere generale ed indeterminato; che sia sorretto da adeguata motivazione; che esso non comporti impegni di spesa particolarmente rilevanti per l'ente e che sia circoscritto ad un periodo limitato di tempo, prorogabile solo in presenza di eventi straordinari ed eccezionali.

Nel caso in questione, l'incarico di cui si discute esula da una precisa qualificazione professionale, trattandosi, più propriamente, di un incarico fiduciario che si colloca, peraltro, in un ambito prettamente discrezionale poiché direttamente collegato all'organo di direzione politica. Si consideri, inoltre, che lo stesso incarico non ha comportato alcun impegno finanziario a carico dell'ente.

Tuttavia anche se, nella fattispecie, ci si trova in presenza di una prestazione effettuata a titolo gratuito che basterebbe ad escludere l'ipotesi di danno patrimoniale, l'operato dell'Amministrazione non sembrerebbe conforme al dettato normativo «poiché il divieto assoluto per le pubbliche amministrazioni di conferire incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca ai propri ex dipendenti cessati volontariamente dal servizio (prima di avere conseguito il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia) costituisce espressione e garanzia dei fondamentali princìpi di correttezza, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, ai quali ogni amministratore pubblico deve sempre attenersi nello svolgimento della propria attività istituzionale, rientrando nell'ambito d'applicazione dell'art. 97 della Costituzione» (Corte di Cassazione, sentenza n. 707 del 21 novembre 2002 – 3 marzo 2003).

Per completezza di informazione si ricorda che i nuovi equilibri costituzionali sanciti dall'art. 114 della Costituzione, modificato con legge n. 3 del 2001, pongono su un sostanziale piano di parità e pari ordinazione lo Stato e tutti gli enti territoriali, conferendo a questi ultimi una piena autonomia e libertà di condurre le proprie scelte, ovviamente nell'ambito delle specifiche attribuzioni ad essi affidate.

Eventuali interventi da parte dell'amministrazione statale debbono, perciò, essere limitati alle specifiche previsioni normative, al di là delle quali si tratterebbe di indebita ingerenza.

Rimane comunque salva la possibilità di rivalersi in sede giurisdizionale.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
D'ALÌ

(6 luglio 2004)

MODICA. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, recante "Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366", è stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 8/L alla *Gazzetta Ufficiale* – serie generale - n. 17 del 22 gennaio 2003;

dopo nove mesi dalla pubblicazione, con un avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – del 9 settembre 2003, viene data notizia dell'avvenuta correzione di errori "materiali" contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*;

rilevato che:

i cittadini, le imprese e i professionisti hanno adottato scelte e intrapreso iniziative, nonché avviato controversie legali e subìto sentenze, sulla base delle disposizioni contenute nel testo del decreto legislativo del 17 gennaio 2003;

le correzioni materiali in realtà, a seguito del confronto tra il testo presentato dal Governo all'esame del Parlamento e da questo approvato e quello pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, sembrano in alcuni passaggi vere e proprie correzioni sostanziali, che comportano effetti nuovi e completamente differenti rispetto a quelli previsti e disciplinati dal testo originario;

le correzioni proposte con il metodo dell'avviso di rettifica sono avvenute senza il rispetto delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana", che prescrivono l'utilizzo dell'avviso di rettifica per le sole correzioni materiali e non già per quelle sostanziali;

nel corso degli ultimi mesi i casi di correzione di provvedimenti di legge approvati dal Parlamento a mezzo di avviso di rettifica risultano in costante aumento,

si chiede di conoscere:

quali siano le ragioni che hanno portato ad apportare correzioni sostanziali al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, ricorrendo all'avviso di rettifica;

se, nell'apportare le suddette correzioni, siano state opportunamente valutate le conseguenze a carico dei cittadini, delle imprese e dei professionisti;

quali iniziative si intenda adottare per evitare che tali prassi, lesive delle prerogative del Parlamento, abbiano a ripetersi.

(4-06629)

(22 aprile 2004)

Risposta. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata si premette che la pubblicazione degli avvisi di rettifica è prevista attualmente dall'art. 8 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1985 che, in particolare, è stato attuato dall'art. 15 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 217 del 1986.

Quest'ultimo articolo prescrive che si ricorre a tale procedura «qualora il testo di un atto normativo emanato dal Presidente della Repubblica presenti difformità rispetto al testo effettivamente approvato dal Consiglio dei ministri e tale difformità influisca sul contenuto normativo dell'atto».

Si evidenzia che, secondo la suddetta norma, si ricorre all'avviso di rettifica quando gli errori influiscono sul contenuto normativo dell'atto pubblicato e, pertanto, quando si tratta di «errori sostanziali», mentre per gli «errori di stampa» è prevista specificamente dall'art. 14 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 217 del 1986 la pubblicazione di *errata corrige*.

Al riguardo si ritiene di dover richiamare quanto è stato stabilito nella materia specifica dalla Corte costituzionale, con sentenza 14 – 21 aprile 1994, n. 152 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, 1ª serie speciale, n. 18 del 27 aprile 1994).

Con tale decisione la suddetta Corte, ha osservato che «l'avviso di rettifica è lo strumento previsto dall'ordinamento per porre rimedio ad errori occorsi nella pubblicazione degli atti normativi», concludendo che «l'oggetto della contestazione mossa dal *giudice a quo* [mancata adozione di un altro atto dotato di forza di legge in luogo di un avviso di rettifica] è inidoneo a radicare la competenza di questa Corte come giudice della legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi valore di legge».

Per quanto riguarda il fatto specifico, evidenziato nell'atto di sindacato ispettivo, si comunica che con il decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003, recante «Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e cre-

ditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366», pubblicato sul supplemento ordinario n. 8/L della *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 2003, si è data concreta attuazione alla legge di delegazione laddove sollecitava il Governo a predisporre nuove misure processuali di definizione accelerata delle controversie in materia societaria.

Con l'avviso di rettifica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 settembre 2003, previa rituale comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, si è provveduto a correggere errori materiali e difetti di coordinamento del testo rispetto alle altre disposizioni processuali vigenti, come si può evincere dall'esame puntuale della portata delle modificazioni apportate, da cui risulta la piena coerenza del provvedimento con le previsioni del citato decreto del Presidente della Repubblica.

Quanto al danno, segnalato dall'interrogante, che l'avviso di rettifica avrebbe arrecato al cittadini, ai professionisti e alle imprese, che avrebbero avviato controversie legali e subìto sentenze sulla base delle disposizioni emanate nell'originaria versione del decreto n. 5 del 2003, è il caso di rilevare che, ai sensi dell'articolo 43 del citato decreto legislativo, le disposizioni processuali ivi contenute divenivano obbligatorie solo in data 1º gennaio 2004.

Ne consegue che, alla data di pubblicazione dell'avviso di rettifica (9.9.2003), nessuna controversia prevista dal nuovo rito societario poteva essere incardinata nei tribunali (né poteva essere emanata alcuna sentenza) semplicemente perché il rito processuale non era ancora entrato in vigore.

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

(16 luglio 2004)

MONTALBANO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

la Direzione generale del personale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ha disposto, in data 18/12/2003, l'invio di un contingente di 235 unità in missione per tre mesi presso sedi penitenziarie del Nord;

detto contingente dovrà essere garantito dai provveditorati dell'Amministrazione penitenziaria della Sicilia, Puglia, Calabria, Basilicata, Campania ed Abruzzo;

la superiore determinazione è stata assunta repentinamente, omettendosi di coinvolgere le rappresentanze sindacali del personale di polizia penitenziaria;

l'assunzione di tale provvedimento prescinde dal considerare la situazione di difficoltà e di pesantezza sul piano della sicurezza esterna che caratterizza molti degli istituti da cui dovrebbe essere reperito il personale richiesto;

la stessa, per il carattere di temporaneità, non contribuisce alla risoluzione dei gravi problemi degli istituti del Settentrione;

si è in presenza, come denunciato dalle rappresentanze del personale di polizia penitenziaria, di un provvedimento di mobilità "coatta", che acuisce il già grave stato di disagio del personale in servizio presso gli istituti delle regioni interessate dal provvedimento;

particolarmente penalizzante appare la scelta di porre in mobilità 35 unità del personale della polizia penitenziaria di Agrigento e 25 di Trapani che, se attuata, rischia di compromettere la funzionalità delle strutture penitenziarie con gravi ripercussioni sull'organizzazione del lavoro,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno recuperare il necessario ed indispensabile coinvolgimento delle organizzazioni sindacali della polizia penitenziaria, provvedendo contestualmente a revocare il provvedimento.

(4-05877)

(20 gennaio 2004)

RUVOLO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha deciso di prelevare dalle diverse sedi delle Regioni Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania e Abruzzo 235 poliziotti penitenziari, inviandoli in servizio di missione negli istituti penitenziari del Nord del Paese;

il provvedimento è stato adottato unilateralmente dall'Amministrazione penitenziaria, che non ha coinvolto le organizzazioni sindacali attraverso un tavolo di negoziazione;

il personale penitenziario ha già dato vita a manifestazioni di protesta volte a mettere in discussione il provvedimento;

la mobilità, anche se temporanea, può ledere una organizzazione del lavoro funzionante e rispondente alle necessità delle strutture;

nel disporre l'organico delle strutture di particolari aree meridionali, come quelle da cui viene prelevato il personale penitenziario, non si può prescindere dalla valutazione del tasso di criminalità e dalla diffusione di fenomeni ricondicibili alla criminalità organizzata,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione venutasi a creare a seguito della direttiva del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e quali atti intenda porre in essere per affrontare concretamente il problema dell'organico penitenziario.

(4-05927)

(21 gennaio 2004)

RISPOSTA. (*) – Come è noto, l'attuale organico delle strutture penitenziarie è stato fissato con decreto ministeriale dell'8 febbraio 2001.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

La consistenza organica del personale in servizio presso ciascun istituto penitenziario non è stata adeguata alle previsioni del menzionato decreto, per cui la distribuzione dei contingenti di polizia penitenziaria nelle varie regioni è risultata disomogenea.

Al fine di attenuare detto fenomeno il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha intrapreso varie iniziative, tra le quali la mobilità d'ufficio di 300 unità di personale di polizia penitenziaria da sedi con esubero di personale, ubicate nel Sud del Paese, a sedi con particolari carenze, ubicate al Nord.

Le attività connesse alla predetta mobilità sono state oggetto di regolare informazione preventiva ed esame congiunto con le organizzazioni sindacali a livello centrale; al riguardo, le predette organizzazioni hanno manifestato una ferma opposizione ai trasferimenti d'ufficio ed hanno espresso il loro consenso solo relativamente a quelli su base volontaria. Tenendo conto delle indicazioni di parte sindacale, l'Amministrazione penitenziaria ha suddiviso il procedimento di mobilità d'ufficio cui trattasi in due fasi, la prima basata sull'eventuale disponibilità espressa dagli interessati e l'altra sull'individuazione dei dipendenti da trasferire secondo criteri obiettivi e trasparenti, la cui concreta esecuzione è stata demandata ai Provveditori regionali competenti (Abruzzo e Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia).

In esito alla prima fase sono state trasferite 65 unità, mentre per le residue 235 unità da trasferire si è provveduto a disporre, provvisoriamente, con provvedimento del 18 dicembre 2003, servizio di missione con possibilità di rotazione mensile dei destinatari. Tale ultima scelta è apparsa opportuna in relazione ai lavori per la legge finanziaria per l'anno 2004, la quale, così come approvata, ha previsto la possibilità per l'Amministrazione penitenziaria di assumere un congruo numero di agenti (art. 3, comma 158).

Ciò premesso, deve tenersi conto che la mobilità di cui trattasi è stata disposta nel pieno rispetto del sistema di relazioni sindacali vigente (art. 23 e ss. del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164), che non prevede una contrattazione tra le parti, bensì un esame congiunto. Più specificamente, l'esame congiunto fra Amministrazione centrale e parte sindacale si è protratto per un considerevole periodo di tempo (dal 27 maggio al 16 ottobre 2003, data dell'ultimo incontro), al termine del quale la competente Direzione generale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha emesso i provvedimenti di propria competenza, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle regole di buona amministrazione; si precisa, al riguardo, che i provvedimenti di missione hanno una durata limitata nel tempo, con rotazione mensile, per cui i disagi del personale sono stati ridotti al minimo indispensabile, a fronte delle gravi esigenze sul piano della sicurezza che li hanno determinati.

Tuttavia, al fine di mantenere delle serene relazioni sindacali, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, in data 5 febbraio 2004, ha avuto un incontro con le organizzazioni sindacali in esito al quale è stato redatto un protocollo d'intesa, che prevede sostanzialmente:

a) l'individuazione delle unità da inviare in servizio di missione in base solo al principio di volontarietà, con sospensione del piano di mobilità antecedentemente redatto;

b) il riconoscimento al personale in servizio di missione della facoltà di consumare un pasto al giorno presso esercizi pubblici;

c) l'emissione dei provvedimenti amministrativi esecutivi dello stesso protocollo d'intesa.

In seguito all'incontro le forme di protesta sono cessate.

Per quanto concerne, infine, le iniziative già assunte per il reclutamento dall'esterno di ulteriori unità di polizia penitenziaria ed il conseguente rafforzamento dei relativi organici, si rappresenta quanto segue:

Agenti ausiliari di leva: nel corso dell'anno 2003 sono state complessivamente reclutate per il periodo di ferma obbligatoria 537 unità. Ulteriori contingenti saranno reclutati per l'anno 2004, il primo dei quali, pari a 160 unità, sarà a breve avviato al previsto corso di formazione;

Allievi agenti femminili: si sono concluse le procedure finalizzate all'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali relativi al concorso a 284 posti di allievo agente di polizia penitenziaria femminile e sono state avviate al previsto corso di formazione le candidate collocatesi in posizione utile nella relativa graduatoria di merito;

Allievi vice ispettori: nello scorso mese di febbraio si sono svolte le prove scritte relative al concorso a 271 posti di allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria;

Allievi vice commissari: nello scorso mese di marzo sono iniziate le prove d'esame relative al concorso a 298 posti di vice commissario in prova del ruolo dei commissari della polizia penitenziaria.

Per quanto riguarda l'assunzione dei volontari in ferma breve nelle Forze armate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2/9/97, n. 332, «Regolamento per l'immissione dei volontari delle Forze armate nelle amministrazioni previste dall'art. 3, comma 65, della legge 24/12/93 n. 537», il Ministero della difesa, con apposito bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16/5/2003, n. 38, ha predisposto il decreto di arruolamento per l'anno 2004 di personale volontario in ferma breve. Il numero di posti disponibili per l'Amninistrazione penitenziaria ammonta a 208 unità di personale maschile e 20 unità di personale femminile. Le procedure per l'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali degli aspiranti, che risulteranno idonei a seguito della prova di selezione culturale, si terranno presumibilmente nel periodo settembre-ottobre 2004.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(16 luglio 2004)

PERUZZOTTI, NOVI, STIFFONI, MEDURI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che in relazione al procedimento penale nei confronti degli otto agenti della Polizia di Stato, coinvolti negli scontri del 17 marzo 2001 con i manifestanti No global, il giudice per le indagini preliminari presso la Procura della Repubblica di Napoli che aveva emesso i relativi provvedimenti di arresto domiciliare, in seguito annullati dal Tribunale del riesame, risponde al nome della dott.ssa Isabella Iaselli, gli interroganti chiedono di conoscere:

se sia vero e corrisponda a realtà che il suddetto magistrato, dott.ssa Isabella Iaselli, risulterebbe essere coniugata o comunque convivente *more uxorio* con un noto esponente del Movimento No global, tale Umberto Marone, che sarebbe in rapporti di militanza con alcuni dei soggetti coinvolti nei menzionati scontri e nelle conseguenti indagini di tipo penale;

se non si ritenga opportuno avviare un'indagine che possa accertare il tipo di rapporto interpersonale che intercorrerebbe tra il magistrato e il citato attivista No global, Umberto Marone, al fine di fugare qualunque dubbio circa l'imparziale e oggettiva valutazione dei fatti che hanno portato la dott.ssa Iaselli ad emettere provvedimenti restrittivi della libertà personale nei confronti degli otto agenti della Polizia di Stato.

(4-03536)

(11 dicembre 2002)

Risposta. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto si comunica che in data 15.1.2003 è stata disposta un'inchiesta amministrativa volta ad accertare la fondatezza di quanto riportato nell'atto di sindacato ispettivo relativamente a profili della condotta privata della dott.ssa Isabella Iaselli, magistrato con funzioni di giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli, che nella primavera del 2001 aveva emesso ordinanza di custodia cautelare nei confronti di otto agenti della Polizia di Stato, accusati di abusi e coercizioni verso manifestanti *no global*, convenuti a Napoli in occasione del vertice G8 svoltosi il 17 marzo 2001.

In particolare, è stato chiesto all'organo ispettivo di accertare se la dott.ssa Iaselli risultasse legata da rapporto coniugale o di convivenza con tale Umberto Marone – nel testo dell'interrogazione definito «esponente attivista» del movimento *no global* – e se, in caso positivo, detta situazione fosse notoria in ambito locale, così da poter ingenerare sospetti sulla valutazione operata dal magistrato nella vicenda giudiziaria in questione.

Dalle risultanze dell'espletata inchiesta è emerso che la dott.ssa Isabella Iaselli ed il sig. Umberto Marone sono coniugati e che nessun elemento riguardo all'appartenenza o contiguità di quest'ultimo al movimento *no global* esiste agli atti degli Uffici di polizia giudiziaria interpellati dall'ispettorato.

Dette categoriche e concordanti risposte confermano *in toto* le affermazioni contenute nelle relazioni della dott.ssa Iaselli datate 22 gennaio e 15 aprile 2003, perfettamente collimanti con le risultanze dell'inchiesta.

Alla luce di quanto è emerso, si esclude che vi sia margine per promuovere qualsivoglia iniziativa al riguardo.

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

(16 luglio 2004)

PIATTI. – *Ai Ministri dell'interno e delle politiche agricole e forestali.* – Premesso che:

mercoledì 7 aprile 2004 intorno alle ore 15 alcuni Comuni della Provincia di Lodi sono stati colpiti da una colonna d'aria simile a un "tornado" per la sua forza e potenza;

tale "tromba d'aria" ha colpito in particolare i Comuni di Zelo Buon Persico e di Merlino, mentre un'altra tromba d'aria colpiva alcuni comuni a sud della Provincia di Lodi e in particolare i comuni di S. Fiorano e S. Stefano Lodigiano;

ingenti sono stati i danni alle aziende agricole e ad alcune cascine, alle imprese e alle produzioni, alle abitazioni civili, a strutture pubbliche, agli automezzi;

l'entità e la gravità dei danni è tale che è stata censita da ispezioni apposite della Provincia di Lodi e della Regione Lombardia e che in particolare sono state colpite le frazioni di Mignete (Comune di Zelo Buon Persico) e di Filolungo e Chiesuolo (Comune di Santo Stefano), con danni rilevanti in particolare alle aziende agricole,

si chiede di conoscere:

l'entità dei danni provocati da questa tromba d'aria alle zone citate;

gli strumenti con i quali le istituzioni territoriali, a partire dalla Regione Lombardia, e nazionali intendono intervenire per alleviare i danni subiti dai cittadini colpiti, dalle imprese, dai Comuni.

(4-06632)

(22 aprile 2004)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si fa presente che, per la tromba d'aria verificatasi il 7 aprile 2001 nella provincia di Lodi, potranno essere attivati gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale qualora gli organi tecnici regionali accertino una incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile delle aziende agricole delle aree colpite non inferiore al 30 per cento (20 per cento se trattasi di zone svantaggiate), in conformità a quanto previsto dalla nuova normativa del Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004.

Allo stato la regione Lombardia, territorialmente competente, non ha ancora avanzato proposte di intervento del Fondo di solidarietà nazionale.

Si assicura che non appena perverranno le proposte regionali, nei termini e con le modalità prescritte, l'Amministrazione provvederà all'istruttoria di competenza per l'emissione del decreto di declaratoria.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

(4 luglio 2004)

RONCONI. – *Al Ministro della giustizia.* – Atteso:

che con citazione notificata in data 8 agosto 2001 (doc.1) la S.r.l. Ricci Mobili citava in giudizio la S.r.l. Sedital, avanti al Tribunale di Bologna, chiedendo di essere risarcita in ragione di una pretesa attività di concorrenza sleale che sarebbe stata svolta da quest'ultima, chiedendo altresì la risoluzione del contratto di fornitura intercorso, avente per oggetto mobili;

che in tale giudizio – che assumeva il n. 11249/01 R.G. – si costituiva tempestivamente la Sedital depositando comparsa di costituzione e risposta con la quale chiedeva respingersi l'avversa domanda;

che tale causa si trova ora fissata al 5 dicembre 2002 avanti al Giudice Dott.ssa De Cristofaro per la prima udienza di trattazione;

che con ricorso depositato nell'ottobre 2001 la S.r.l. Sedital chiedeva al Tribunale di Bologna emettersi decreto ingiuntivo nei confronti della S.r.l. Ricci Mobili per il pagamento di lire 270.108.240 rappresentante il prezzo di merce regolarmente fornita da Sedital a Ricci Mobili e da questa pienamente accettata e mai contestata, interamente utilizzata e rivenduta a terzi, domandando così l'adempimento dello stesso contratto di fornitura intercorsa, per il quale Ricci Mobili con l'iniziativa di cui *sub* A aveva chiesto la risoluzione;

che il decreto ingiuntivo veniva emesso in data 23 ottobre 2001, e notificato il 31 ottobre 2001;

che la S.r.l. Ricci Mobili proponeva opposizione avverso detto decreto ingiuntivo con atto notificato il 10 dicembre 2001, indicando la prima udienza del 9 maggio 2002 e il giudizio assumeva il N. 17098/01 R.G.;

che in esso la Ricci Mobili confermava la richiesta di risoluzione del contratto di fornitura per preteso inadempimento della Sedital, per le stesse ragioni di cui sopra;

che la S.r.l. Sedital si costituiva in giudizio chiedendo la reiezione dell'opposizione, sottolineando la palese strumentalità e assoluta infondatezza della preventiva iniziativa di Ricci Mobili di cui al *sub* A), anche qui producendo numerosi documenti, evidenziando le proprie ragioni di merito, e l'urgenza per la stessa sopravvivenza dell'azienda di far decidere subito il punto della provvisoria esecuzione del decreto, e chiedeva anticiparsi l'udienza;

che il Giudice nominato, Dott.ssa Squarzoni, accogliendo tale richiesta, anticipava la prima udienza di comparizione al 28 febbraio 2002;

che tale udienza, stante l'indisponibilità della Dott.ssa Squarzoni, veniva tenuta dal giudice ordinario aggiunto Dott.ssa Elisabetta Pessina;

che all'udienza la Sedital chiedeva concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 del codice di procedura civile, e i difensori delle parti illustravano in quella sede le rispettive argomentazioni e si riservava;

che solo in data 3 maggio 2002 la Dott.ssa Pessina scioglieva la riserva così testualmente disponendo: «poiché da una sommaria lettura degli atti non appare del tutto infondata la suddetta eccezione di incompetenza territoriale P.Q.M. rinvia la causa all'udienza del 3 aprile 2003 alle ore 11,00 avanti al G.U. Dott.ssa Fiammetta Squarzoni per la precisazione delle conclusioni»;

che con istanza 08/05/2002 la difesa della Sedital ricorreva al Giudice Dott.ssa Squarzoni chiedendo la revoca dell'ordinanza della Dott.ssa Pessina, con anticipazione dell'udienza ai fini del contraddittorio;

che con provvedimento 13 maggio 2002 il Giudice Dott.ssa Squarzoni così disponeva: «Visto, si deciderà all'udienza in contraddittorio delle parti. Bologna 13/05/2002 il Giudice f.to Dott. M.F. Squarzoni», rinviando così puramente e semplicemente ogni riesame ed oltre un anno;

che con ulteriore istanza 14 giugno 2002 la Sedital tornava a chiedere l'anticipazione dell'udienza sottolineando che un mero rinvio di un anno senza motivazione stava compromettendo in concreto la stessa sopravvivenza della propria azienda;

che la Dott.ssa Squarzoni così provvedeva: «Il Giudice, letta l'istanza che precede; rilevato che con l'ordinanza 3 maggio 2002 il Giudice Onorario ha ritenuto "non del tutto infondata l'eccezione di incompetenza territoriale" fissando quindi udienza di p.c.; considerato, pertanto che il contraddittorio necessario delle parti spiega pienamente i propri effetti, attesa la decisione assunta di decidere la preliminare questione di rito; P.Q.M. rinvia alla già fissata udienza di p.c. Bologna, 18 giugno 2002» e cioè al 3 aprile 2003,

l'interrogante chiede di conoscere:

se a parere del Ministro rientri nella normalità che in oltre due mesi di riflessioni un giudice legga «sommariamente» gli atti e non invece con la dovuta e scrupolosa attenzione che l'esercizio giurisdizionale imporrebbe;

se a parere del Ministro questo caso non rappresenti l'ennesimo segnale della necessità di provvedere quanto prima ad una riforma organica del sistema giudiziario, anche e soprattutto in ordine alla celerità dei processi la cui estenuante lunghezza comporta numerosi e drammatici problemi ai cittadini ed alle aziende;

se e quali provvedimenti si intenda assumere in relazione al caso sopra rappresentato.

(4-02713)

(23 luglio 2002)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, concernente le vicende giudiziarie della società Ricci Mobili srl e della Sedital srl, pendenti davanti al Tribunale di Bologna, si riferisce quanto segue.

In particolare viene evidenziata la formula utilizzata in sede di scioglimento di una riserva (effettuata all'esito dell'udienza nel corso della quale veniva disposta la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo *ex* art. 648 del codice di procedura civile) dal giudice onorario, dottoressa Pessina.

Infatti, con ordinanza depositata in data 2 maggio 2002, il predetto giudice onorario, sciogliendo la riserva, dopo «una sommaria lettura degli atti», disponeva il rinvio della causa ad altra udienza, non ritenendo infondata la questione attinente all'incompetenza territoriale di quel Tribunale.

Dalla lettura degli atti trasmessi si evince che le parole utilizzate dal giudice Pessina possono ricondursi nell'alveo delle cosiddette «formule di stile», insuscettibili di qualsivoglia richiamo disciplinare.

Per quanto poi attiene ai restanti quesiti si segnala che è all'esame del Parlamento il disegno di legge di iniziativa governativa volto a modificare le norme in materia di ordinamento giudiziario.

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

(16 luglio 2004)

SODANO Tommaso. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. – Premesso che:

un'area di proprietà delle Ferrovie dello Stato – 300 mq circa – a Gianturco (all'altezza del deposito *container*), quartiere del comune di Napoli, è sottoposta ad un'opera di bonifica;

sono depositati dei sacchi che appaiono non sigillati e contrassegnati con il simbolo dell'amianto e nell'area ci sono cartelli con varie avvertenze di pericolo;

a 100 metri di distanza comincia il centro abitato e nella stessa zona c'é un capannone dove lavorano operai addetti alla costruzione della nuova linea Napoli-Battipaglia;

sembrerebbe che il vento disperda nell'aria nuvoloni di polvere di amianto, prodotto, forse, della demolizione di vecchie carrozze,

si chiede di sapere:

se si sia a conoscenza della presenza di amianto nell'area sopracitata;

se non si ritenga di intraprendere misure urgenti a difesa della salute dei cittadini della zona, dei viaggiatori e degli operatori del *terminal container* e dei ferrovieri;

se si sia a conoscenza delle mappe dei luoghi in cui le Ferrovie dello Stato smaltiscono le sostanze nocive, quali l'amianto.

(4-05604)

(12 novembre 2003

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione indicata in oggetto, le Ferrovie dello Stato spa hanno riferito che nel corso delle lavorazioni afferenti la realizzazione della variante Cassino e del 2º lotto penetrazione urbana alta velocità/alta capacità è stata rinvenuta, sul sito di proprietà Rete Ferroviaria Italiana spa, in corrispondenza del tratto compreso tra le progressive chilometriche 1+200 e 1+300 della linea ferroviaria Napoli-Battipaglia, la presenza di terreni contaminati da materiale contenente fibre di amianto (lastre di *eternit*) in un'area di 900 metri quadrati circa, distante 300 metri circa dal fabbricato civile più vicino su Via Emanuele Gianturco.

Le indagini condotte dal Dipartimento di ingegneria dei materiali e della produzione dell'Università degli Studi di Napoli «Federico II», Polo delle scienze e delle tecnologie, su campioni di terreno prelevato dal sito di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana spa sopra citato rilevarono una concentrazione di fibre di amianto minore dello 0,1 per cento, inferiore al valore riportato nelle tabelle dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità del 25 ottobre 1999, n. 471, recante «criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinanti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni».

Sul terreno in questione erano state rinvenute lastre in *eternit* contenenti fibre di amianto, allo stato in condizioni ancora integre e non pulverulenti.

Per evitare, pertanto, un inquinamento da dispersione di fibre di amianto che nel tempo il degrado delle lastre in *eternit* – peraltro presenti sul tracciato della realizzanda variante Cassino e del 2º lotto penetrazione urbana alta velocità/alta capacità – avrebbe potuto provocare, si è provveduto, nel rispetto delle norme vigenti, alla rimozione, trasporto e smaltimento del terreno contaminato al fine della salvaguardia della tutela ambientale, della salute dei cittadini della zona, dei viaggiatori nonché degli operatori e del personale ferroviario.

Il servizio ha avuto effettivo inizio in data 22 ottobre 2003, dopo l'approvazione del piano di lavoro e relativo nulla osta a procedere rilasciato dalla struttura competente dell'ASL NA 1 – Dipartimento di prevenzione rischi ambientali.

Alla presenza della predetta struttura sanitaria, su relativa indicazione della stessa, in data 21 ottobre 2003 era stato effettuato il monitoraggio dell'aria al fine di escludere dispersione di fibre libere di amianto nell'ambiente circostante, che aveva dato esito negativo.

L'autorizzazione rilasciata dall'ASL prescriveva peraltro anche il confinamento dell'area al fine di impedire eventuale migrazione di fibre libere di amianto nell'ambiente circostante, il campionamento giornaliero – personale ed ambientale – nonché l'aspersione di acqua sul terreno al fine di mantenere un costante grado di umidità tale da impedire il rilascio delle polveri.

Tutte le prescrizioni rappresentate sono state regolarmente osservate nel corso delle lavorazioni come, peraltro, verificato dal personale preposto dell'ASL in occasione dei frequenti sopralluoghi effettuati in cantiere.

Le prestazioni di smaltimento di terreni contenenti amianto hanno avuto decorso regolare e sono state ultimate in data 12 dicembre 2003.

Tutto il terreno rimosso è stato conferito presso impianti autorizzati.

Rete Ferroviaria Italiana spa, in ottemperanza alla normativa vigente ed alle prescrizioni dell'ASL, conferma di avere sempre agito salvaguardando la salute dei cittadini della zona, dei viaggiatori, nonché degli operatori e del personale ferroviario.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti
SOSPIRI

(10 luglio 2004)

SPECCHIA. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che il Sindacato Autonomo della Polizia Penitenziaria (SAP) ha rappresentato la situazione di emergenza delle carceri pugliesi (Bari, Brindisi, Foggia, Taranto e Trani) e per quanto riguarda la sicurezza e per quanto riguarda le condizioni delle strutture;

che, per quanto riguarda in particolare il carcere di Brindisi, l'interrogante ha più volte rappresentato l'opportunità di costruire una nuova struttura fuori dal centro abitato,

l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere.

(4-05505)

(29 ottobre 2003)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata si rappresenta che attualmente la programmazione di nuove strutture è determinata in seno al Comitato paritetico per l'edilizia penitenziaria, tenuto conto, in via prioritaria, dell'elenco degli istituti penitenziari da dismettere, in quanto strutturalmente inidonei, di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 2001, emanato in virtù di quanto previsto dalla legge finanziaria 23 dicembre 2000, n. 388.

Inoltre, nel corso della seduta del 27 febbraio 2002, il predetto Comitato ha deliberato di inserire nella programmazione, in aggiunta agli istituti di cui al sopra citato elenco, la costruzione delle nuove case circondariali di Catania e Mistretta.

Nell'attuale programma non è contemplata la realizzazione di un nuovo istituto penitenziario nella città di Brindisi.

Peraltro sono in corso di esecuzione, con finanziamenti di questa Amministrazione, radicali interventi di ristrutturazione dell'attuale istituto per una spesa di 9.892.978,49 euro; tali interventi, avviati all'inizio dell'esercizio 2003, avranno una durata di 800 giorni. Si fa inoltre presente che nel programma dei lavori relativi al triennio 2004-2006 del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è stata inserita la realizzazione dei lavori di completamento della struttura per una spesa presunta di ulteriori 7.000.000,00 di euro.

Per quanto concerne il personale di Polizia penitenziaria in forza presso gli istituti della Puglia, si comunica che lo stesso ammonta a complessive 2.830 unità, a fronte di una previsione organica pari a 2.530 unità.

Per quanto concerne, in particolare, le strutture citate nell'interrogazione, risulta la seguente situazione:

Istituto	Organico previsto	Organico amministrato
Casa circondariale di Bari	394	458
Casa circondariale di Brindisi	78	216
Casa circondariale di Foggia	311	342
Casa circondariale di Taranto	357	331
Casa circondariale di Trani	325	350

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

(16 luglio 2004)

TUNIS. – *Al Ministro della giustizia.* – L'interrogante chiede di sapere perché le date delle prove scritte del concorso notarile bandito con D.D. 28 dicembre 2000 sono state fissate nei giorni 24, 25 e 26 ottobre prossimi se i termini per il deposito di eventuali ricorsi degli esclusi dalla prova di informatica di preselezione scadono il successivo 15 novembre 2001.

Vorrei ricordare che le prove scritte del concorso precedente, attualmente in fase di correzione, hanno dato luogo ad una serie di disagi (e di ingiustizie) soprattutto nei confronti dei candidati che, non avendo commesso alcun errore, hanno superato la prova selettiva.

Tali disagi (comprendenti le rilevanti perdite economiche – specie per chi arriva da regioni penalizzate in questo senso come la Sardegna) sono stati determinati da un primo rinvio delle date delle prove scritte da metà settembre 2000 alla fine di novembre dello stesso anno e, in tale data, dalla clamorosa sospensione delle prove, per ragioni di ordine pubblico, durante la dettatura del primo compito, con l'ulteriore rinvio delle stesse al mese di gennaio, mese in cui le prove si sono finalmente

svolte, anche se con la presenza di ben trecento candidati che non avevano superato la prova selettiva.

La sospensione del concorso nel mese di novembre 2000 è stata causata dal fatto che, in seguito ad una pronuncia del Consiglio di Stato, un considerevole numero di candidati ammessi con riserva al TAR, venivano esclusi dalle prove scritte.

Il Presidente della Commissione, informato dal Ministero, comunicava i nomi degli esclusi, una parte dei quali si trovava già all'interno delle aule, e chiedeva agli stessi di allontanarsi dalle aule senza ottenere quanto richiesto ma anzi causando le più vive proteste stante la irregolarità della comunicazione. L'elevato numero dei candidati ammessi con riserva dal TAR (ben ottocento) era dovuto all'altissimo numero di ricorsi presentati – talvolta anche pretestuosamente – dai candidati che non avevano superato la preselezione.

Tanti ricorsi sono giustificati dal fatto che nel concorso ancora precedente (il primo tenutosi con prova selettiva – anno 1998) alcuni dei candidati ammessi con riserva (che in quell'occasione erano solo una quarantina) superavano il concorso diventando notai nonostante non avessero superato la preselezione e grazie ad un orientamento dei giudici amministrativi – che ha costituito un pericoloso precedente che potrebbe addirittura causare, in prospettiva, l'abolizione della prova selettiva – secondo cui il superamento delle prove scritte «sana» gli errori commessi nella preselezione dimenticando che ai sensi della legge n. 328 del 1995 per diventare notai le prove da superare sono tre e non due.

L'indiscutibile utilità e la finalità stessa della prova selettiva vengono vanificate se a sostenere le prove scritte arrivano, grazie alle sospensive concesse dai TAR, anche coloro che non hanno superato la preselezione.

Ad avviso dell'interrogante sarebbe forse meglio articolare i tempi del concorso in materia tale da consentire al Consiglio di Stato di pronunziarsi sulla legittimità delle sospensive.

Vorrei infine ricordare che il TAR Liguria ha già provveduto su alcuni ricorsi concedendo la sospensiva a due ricorrenti il giorno 21 settembre scorso (provvedimenti numeri 744 e 745).

Da quanto esposto è chiaro che lo svolgimento delle prove scritte nel prossimo mese di ottobre espone al rischio, nella migliore delle ipotesi, di veder partecipare agli iscritti centinaia di concorrenti ammessi con riserva i quali, in questo momento, attendono – per depositare i ricorsi – il 2 ottobre, data stabilita per la pubblicazione di eventuali rinvii. Nella peggiore delle ipotesi, invece, che si ripeta quanto accaduto durante le precedenti prove scritte con grave discredito per gli organizzatori del concorso e per la categoria professionale dei notai, stante che dell'accaduto è stata data ampia diffusione nei telegiornali e sui maggiori quotidiani nazionali.

Per questi motivi si chiede infine di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questa situazione e quali determinazioni intenda assumere.

(4-00518)

(27 settembre 2001)

Risposta. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si comunica che il concorso indetto con decreto direttoriale del 10 dicembre 1999 è terminato ed in data 23 maggio 2003 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – IV serie speciale n. 40 il decreto di nomina dei notai nelle residenze rispettivamente indicate.

Si precisa, in ogni caso, che le prove orali sono terminate in data 12 luglio 2002 e, successivamente, la Commissione ha provveduto alla rivalutazione degli elaborati di coloro che, a seguito di ricorso, a detta rivalutazione sono stati ammessi con provvedimento del Tribunale Amministrativo Regionale.

Per quanto concerne il concorso a 200 posti di notaio, indetto con decreto direttoriale del 29 dicembre 2000, lo stesso si è concluso e nella *Gazzetta Ufficiale* – IV serie speciale – del 20 gennaio 2004, n. 6, è stato pubblicato il decreto di nomina dei vincitori e la loro rispettiva assegnazione alla sede.

Il Ministro della giustizia
Castelli

(16 luglio 2004)

€ 3,52